

CCLXXIX.

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedo	17753
Commemorazione dell'ex deputato Matteo Tonengo:	
BOVETTI	17755
SCOTTI ALESSANDRO	17755
CAROLEO	17755
CAPUA	17755
RONZA	17755
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	17756
PRESIDENTE	17756
Disegni di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	17753
(<i>Presentazione</i>)	17789
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):	
Norme integrative della legge 11 gen- naio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).	17756
PRESIDENTE	17756
SCHIRATTI	17756
BONINO	17760
ANGELINI ARMANDO	17768
CAPIERO	17776
GEREMIA	17783
RONZA	17789
MARZANO	17798
Proposte di legge (Annunzio)	17754

	PAG.
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	17754
CAROLEO	17754, 17755
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	17755
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	17754
Interrogazioni (Annunzio)	17804

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 aprile 1955.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Marzotto.

(È concesso).

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della pubblica istruzione ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1954-55 » (1576).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

L'onorevole ministro, data l'imminenza degli scrutini e dello svolgimento degli esami, chiede per questo provvedimento l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BARDANZELLU: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1577);

VIVIANI LUCIANA, DE LAURO MATERA ANNA, RAVERA CAMILLA, MAGLIETTA e CAPRARA: « Rendiconto delle gestioni dei fondi straordinari per l'assistenza » (1578).

VIVIANI LUCIANA, DE LAURO MATERA ANNA, RAVERA CAMILLA, GALICO SPANO NADIA, MAGLIETTA, CAPRARA e MICELI: « Divieto di far partecipare ai funerali i fanciulli ricoverati in istituti di assistenza all'infanzia » (1579).

Saranno stampate e distribuite. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di una domanda di autorizzazione di procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Calabrò, per il reato di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (*Apologia del fascismo*) (Doc. II, n. 255).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Caroleo:

« Provvedimenti a favore della Calabria ». (1487).

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAROLEO. Come agli onorevoli colleghi è noto, il Governo, qualche giorno prima della presentazione della mia proposta di legge, aveva già presentato al Senato un disegno di legge analogo, recante provvedimenti straordinari per la Calabria. Questo

disegno di legge, come era prevedibile, fu oggetto di numerose discussioni e di numerosi convegni in Calabria, e si rivelò non soddisfacente rispetto alle aspettative di quelle popolazioni; per cui, sarebbe stato necessario apportarvi numerosi emendamenti sostanziali, il che in un certo senso consigliava la presentazione di una nuova proposta di legge.

Questa proposta di legge, che ho l'onore di presentare alla vostra considerazione, riguarda un vasto programma di opere che tendono a sistemare definitivamente il suolo calabrese. Come voi sapete, onorevoli colleghi, questa disgraziata regione, della quale mi onoro di essere rappresentante, ha un suolo per la massima parte accidentato ed impervio, che è scosso frequentemente da fenomeni sismici, che le acque dei tanti fiumi e torrenti che disordinatamente scorrono fra gli argini naturali molte volte allagano, e dove la fatica dell'uomo si è prodigata molte volte invano in generose iniziative di svariate culture.

Fin dal 1916 e dal 1918, e addirittura fin dal 1908, da quando il famoso terremoto di Messina e di Reggio sconvolse buona parte del suolo calabrese, Parlamento e Governo si sono sempre preoccupati di predisporre qualche cosa che potesse finalmente sistemare il suolo calabrese. Si predisposero delle leggi, la legge per la bonifica integrale, la famosa legge per il terremoto, ma tutte queste leggi finirono per diventare lettera morta, o per mancanza di fondi, o perché gli uffici preposti all'attuazione di esse non si diedero da fare. E così, a distanza di 50 anni (e ho raccolto tutta la documentazione del tempo e consultato tutti gli interventi che al Senato e alla Camera furono allora svolti da eminenti uomini politici calabresi: da Bruno Chimirri, da Bernardino Grimaldi e da altri), da allora, dicevo, la Calabria è purtroppo in attesa di questa famosa legge speciale.

Vi prego, onorevoli colleghi, di leggere con molta attenzione questa proposta di legge, così come vi prego di seguire assai attentamente il disegno di legge presentato dal Governo al Senato, perché intendo affidare la proposta di legge al vostro sereno giudizio di cui più volte ho avuto la ventura di prendere atto, ma soprattutto intendo affidarla alla vostra solidarietà fraterna verso quelle generose popolazioni, prima che verso il modesto collega che le rappresenta. Nel tempo stesso io intendo affidare a voi le sorti della mia Calabria, regione generosa ma sfortunata, nobile ma disgraziata e, affidandovi le

sorti della mia Calabria, onorevoli colleghi, io so di metterle in buone mani perché so di poter contare sulla vostra fraterna solidarietà.

All'onorevole Presidente io mi permetto di chiedere di voler mettere in votazione, oltre che la presa in considerazione, anche la richiesta di urgenza.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Conformemente alla prassi, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge, ma fa notare che sarebbe forse preferibile attendere il disegno di legge attualmente all'esame della Commissione speciale del Senato per abbinare i due provvedimenti e considerare la proposta Caroleo come un emendamento al testo governativo, tanto più che il Senato esaurirà certamente l'esame del provvedimento entro un mese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Caroleo.

(È approvata).

Onorevole Caroleo, insiste nella richiesta di urgenza?

CAROLEO. Non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Commemorazione dell'ex deputato Matteo Tonengo.

BOVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOVETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giorni fa a Chivasso, sua città natale, alla quale aveva dato fervore di opere e di sacrificio, decedeva l'onorevole Matteo Tonengo, nostro collega nella passata legislatura. È vivo in noi il ricordo dell'attività vivace, continua ed appassionata di questo collega che, autodidatta nel senso più vivo della parola, seppe entrare nella estimazione di tutti e nell'amministrazione della cosa pubblica. Ieri, a Chivasso, diecimila persone ne hanno seguito i funerali.

Noi siamo qui presenti nel ricordare il collega, la sua opera, quanto egli dette di passione, di sacrificio e di volontà per la sua terra e preghiamo la Presidenza di rendersi interprete del nostro cordoglio presso la famiglia e la città natale.

SCOTTI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI ALESSANDRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri pomeriggio una lunga fiumana di popolo ha accompagnato al cimitero di Chivasso la salma dell'onorevole Matteo Tonengo, repentinamente stroncato a soli 47 anni da un infarto cardiaco. Quale rappresentante del partito dei contadini, ricordo l'amico Tonengo deputato della precedente legislatura, ricordo il suo spirito sincero, battagliero, irrequieto, vivace, esuberante, spirito profondamente contadino, sempre fedele a se stesso, pure nei diversi movimenti politici a cui momentaneamente aveva aderito, spirito fedele ai grandi principi morali della classe rurale piemontese, cioè fede in Dio, nella famiglia, nella patria, nella classe contadina e nella terra. La quale terra il buon Matteo aveva profondamente amato e bagnato col suo sudore, sudore che egli, volenteroso autodidatta, aveva saputo difendere per sé e per i suoi compagni di lavoro, apertamente e generosamente, in seno al comune di Chivasso di cui era amministratore e al consiglio provinciale di Torino di cui fu membro e al Parlamento italiano dove era stato mandato dai contadini canavesani con votazione plebiscitaria.

La memoria della figura originale e tipica dell'onorevole Matteo Tonengo resterà viva e in benedizione presso la grande massa dei coltivatori diretti che come lui stanno cercando faticosamente la propria via, la propria unità per meglio difendere la loro classe, il loro lavoro, i loro interessi, la loro dignità, per meglio procedere alla elevazione economica, morale, sociale, politica, per meglio servire la madre terra e la madre patria, dalla quale sperano una maggiore riconoscenza.

L'onorevole Tonengo ha rappresentato questa classe molto generosamente, per cui credo che nella memoria dei posteri sarà ricordato come un pioniere della classe contadina.

CAROLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLEO. I deputati monarchici si associano al profondo cordoglio espresso per la morte dell'onorevole Tonengo.

CAPUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. A nome del partito liberale, mi associo alle parole di cordoglio che sono state pronunciate per la scomparsa precoce dell'onorevole Tonengo.

RONZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZA. A nome del gruppo del partito socialista italiano mi associo al cordoglio per la immatura scomparsa dell'onorevole Tonengo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo mi associo alle nobili espressioni pronunciate in memoria dell'onorevole Tonengo.

PRESIDENTE. Mi associo con vivo sentimento alla commemorazione dell'onorevole Tonengo, che tutti ricordiamo per la generosità del temperamento e per la schiettezza dei sentimenti che ispiravano la sua azione. La Presidenza ha già espresso alla famiglia le condoglianze della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme integrative della legge 11 gennaio
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.
(1432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

È iscritto a parlare l'onorevole Schiratti. Ne ha facoltà.

SCHIRATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti gli atti e i fatti umani sono poliedrici, cioè hanno aspetti diversi; e per questo tutti gli atti e i fatti umani facilmente si prestano ad approvazioni e a critiche, si presentano con aspetti positivi e negativi. E tutto ciò perché i fatti e gli atti umani provengono dall'uomo, che non è né sempre totalmente buono, né sempre totalmente cattivo. Ed è pure così dei disegni e delle proposte di legge; ed è pure così di questo disegno di legge, al cui esame noi ci accingiamo: disegno di legge che ha i suoi aspetti positivi e che ha i suoi aspetti negativi, disegno di legge che, forse come nessun altro, ha destato scalpore, ansia, preoccupazione nel nostro paese. Ha destato preoccupazione, scalpore ed ansia tali da far ritenere che i tempi, se non psicologicamente, almeno tecnicamente, fossero maturi perché esso disegno di legge venisse a incidere nel nostro sistema tributario. E ancora vien fatto di rilevare e di annotare che questo scalpore sta a dimostrare che il disegno di legge è fortemente innovativo nel nostro sistema fiscale, talché l'opinione pubblica è stata presa da una

certa preoccupazione che esso possa diventare pericoloso debordando dai suoi limiti. È evidente che di fronte ad un disegno di legge così importante, così grave, così attentamente seguito dall'opinione pubblica, la posizione degli oppositori è invidiabile.

Agli oppositori è sempre lecito omettere il riconoscimento degli aspetti positivi, dei meriti di un atto, di un fatto, o di un disegno di legge; agli oppositori è sempre lecito e facile cogliere aspetti esclusivamente negativi e concludere o per la deficienza o per la eccessività di un determinato provvedimento.

E legge eccessiva, legge pericolosa, legge persino persecutoria, legge non producente viene questa definita da alcuni settori della Camera, viene ritenuta da alcuni settori dell'opinione pubblica del nostro Paese. E legge non sufficiente, legge debole, legge inconcludente soprattutto di fronte ai « grossi », viene forse definita e ritenuta da altri settori della Camera, da altri settori dell'opinione pubblica.

I primi critici facilmente raccolgono il plauso da quanti rifuggono dal nuovo, di quanti temono il nuovo perché turba la loro quiete, il loro quietismo; facilmente raccolgono, i primi critici, il plauso di quanti temono che effettivamente con questa legge si incida profondamente in determinati settori e determinati interessi. E facilmente raccolgono il plauso i secondi critici i quali vogliono a tutti i costi correre e correre più che non comportino le gambe, a costo di rompersele e a costo di vedere il proprio cammino seminato di feriti e di morti.

Posizione invidiabile davvero di coloro i quali possono limitare i loro interventi agli aspetti negativi o, meglio, a quelli che appaiono aspetti negativi, di coloro che fanno la critica; anche perché è assai più facile l'opera distruttiva che non l'opera costruttiva.

A noi non di opposizione, non direi il compito difensivo, ma il compito di un apprezzamento obiettivo di questo disegno di legge; non difensivo, non ad ogni costo difensivo: apprezzamento oggettivo in assoluta libertà di spirito e di disciplina di partito.

DUGONI. Questo deve fare piacere all'onorevole Tremelloni.

SCHIRATTI. Sì, perché io finirò col l'approvare l'insieme del disegno: non si preoccupi, onorevole Dugoni.

Quindi, dicevo, un oggettivo apprezzamento di aspetti negativi e positivi. Tanto più valido, onorevole Dugoni, in quanto fondato su piena libertà la cui eventuale assenza, effettivamente, infirmerebbe il va-

lore, la validità, la bontà degli argomenti favorevoli che ci accingiamo ad illustrare.

Su questa base, con questi criteri, noi tenteremo una valutazione di questo disegno di legge: disegno di legge, ripeto, fortemente innovativo; direi anzi — per il clima tributario italiano — rivoluzionario: sanamente rivoluzionario, ma sempre rivoluzionario; disegno di legge che — non abbiamo difficoltà ad ammetterlo — turba e commuove i quietisti; disegno di legge che, come abbiamo affermato, incide, e con profondità, su determinati interessi.

Quali gli aspetti negativi di questo disegno di legge (quando dico aspetti negativi mi riferisco a quelli che, presso l'opinione pubblica, sono stati illustrati come aspetti negativi, e che probabilmente altri illustreranno come tali in quest'aula) e quali gli aspetti positivi di questo disegno di legge?

Su questo disegno di legge si sono dette e scritte tante cose, non sempre e tutte con sufficiente cognizione di causa, non sempre e tutte con oggettiva valutazione, non sempre e tutte con sereno spirito; ma tuttavia mi pare di dover cogliere due aspetti che si sono voluti rappresentare ripetutamente di fronte all'opinione pubblica, come negativi nei confronti di questo disegno di legge.

Sia per quanto riguarda questa prima parte (valutazione degli aspetti negativi), come per quanto riguarda la seconda parte (valutazione degli aspetti positivi) non mi attarderò nell'esame di singole norme e sulla struttura di singoli articoli, ma cercherò di cogliere motivi fondamentali, punti centrali, spirito animatore del disegno di legge.

Due aspetti vennero dunque illustrati, due si continua a dire essere i fondamentali aspetti negativi di questo disegno di legge: vale a dire una certa sproporzione tra i mezzi e i fini e un'eccessivo ingigantimento dei poteri della pubblica amministrazione. E coloro che sostengono che questo disegno di legge appresta un complesso di mezzi e di strumenti sproporzionati, più ampi, più grandi di quanti non ne richiedano i fini cui esso è rivolto, osservano che con le disposizioni di cui si chiede alla Camera l'approvazione, si mette a soquadro tutti e tutto, vale a dire non ci si limita alla caccia della vera selvaggina — l'evasore — ma si rende territorio di caccia tutto il territorio nazionale e tutti i cittadini, mentre lo scopo, l'oggetto della caccia sarebbe assai più limitato. E si osserva ancora che non è produttore, che non è buona tecnica legislativa sparare (continuo nell'immagine della caccia) con le stesse armi contro

qualsiasi genere di selvaggina. Si ritiene che l'ippopotamo rida quando gli si spara con il flobert e si ritiene di far cosa esagerata se si spara contro i lugherini con il cannone. Sotto questo profilo si critica e si osserva che esiste una certa sproporzione fra il fine e i mezzi, cioè a dire si ritiene che la numerosità e la severità degli strumenti apprestati siano eccessive in rapporto agli scopi cui si vuol attendere con il disegno di legge.

E, in seconda linea, si osserva ancora che questo disegno di legge comporta un tale ampliamento dei poteri della pubblica amministrazione e conseguentemente dei poteri di quel personale che è preposto alla pubblica amministrazione, da far temere che, in verità, il senso della libertà, il senso della dignità individuale possa restarne compressa, ciò che in periodo di insidie totalitarie non può rappresentare un bene, ma rappresenta, sotto il profilo psicologico, sotto il profilo morale, sotto il profilo politico, un pericolo.

Si osserva, ancora, che il disegno di legge forgia un complesso di strumenti utili se adoperati con senso di limite e dosatamente, pericolosi e dannosi invece per il debordare quasi al limite della persecuzione, se adoperati da mani non intelligenti, non abili, se insomma manovrati da soggetti non ancora spiritualmente addestrati a capire quali siano le funzioni che questa legge vuole esercitare in seno all'ambiente nel quale va ad incidere. Tra i rilievi che io ho testè fatti, a me sembra più grave l'ultimo, e cioè l'inadeguatezza della maturità degli strumenti umani della amministrazione in confronto a strumenti così delicati, ragione per cui mi deve essere consentito di rivolgere una preghiera agli uomini che siedono ai banchi del Governo, di vigilare affinché alla bontà, alla genuinità delle loro intenzioni nel forgiare questi strumenti non corrisponda domani dannosamente una attività non egualmente intelligente, non egualmente serena da parte di coloro che sono preposti all'attuazione della legge, da parte di uomini che non per colpa loro ma forse per non sufficiente maturità, od altre ragioni, non sono completamente idonei ad adoperare così delicati strumenti. Accanto a questi aspetti negativi sbandierati di fronte all'opinione pubblica (aspetti negativi che forse sentiremo ripetere anche qui) stanno gli aspetti positivi del disegno di legge. Anche qui non scenderò all'esame dettagliato dei singoli elementi dello stesso, ma tenterò di cogliere lo spirito che anima il disegno di legge. Se mi è possibile, se non presumo troppo, tenterò di cogliere la linea

politica che questo disegno di legge si prefigge.

Quando un sistema fiscale si può ritenere politicamente discreto, buono, accettabile, se non perfetto (la perfezione non è di questo mondo)? Ritengo che un regime fiscale possa essere ritenuto veramente buono e meriti l'accettazione da parte dei cittadini contribuenti quando raggiunge due scopi: 1°) quando elimina o quanto meno attenua il contrasto tra fisco e contribuente, cosicché tra i due, se non una collaborazione, si instauri almeno una sopportabile convivenza; 2°) quando il sistema fiscale non è soltanto uno strumento per reperire i mezzi necessari per soddisfare le esigenze della collettività, ma anche, e direi anzi prima di tutto, uno strumento di giustizia sociale.

Quando un sistema fiscale assolve a queste due esigenze, può dirsi che è buono.

Se è consentito essere sinceri in questa aula — ed io credo di sì — anche quando le cose che si dicono possono non fare piacere, penso che non mi sia difficile riscuotere il consenso dei colleghi ed anche degli uomini di governo, dicendo che sino ad oggi, cioè sino a questi ultimi tempi, il sistema fiscale italiano non raggiungeva, nonostante ogni buona volontà, questi due scopi.

Infatti ci è difficile sostenere e dimostrare che il nostro sistema sia congegnato in modo da togliere ogni diffidenza, ogni disistima, ogni contrasto tra fisco e contribuente. Altrettanto difficile per noi è sostenere e dimostrare che esso sino a questi ultimi tempi fosse congegnato nel modo migliore per colpire l'evasione, che in Italia non solo è ritenuta lecita, ma è praticata da troppi.

Questa è la mentalità che ha dominato l'ambiente tributario italiano dal Risorgimento all'ultima dopoguerra.

Infatti fino ad oggi il fisco non ha fatto alcunché di veramente saliente e decisivo per comprendere il contribuente e per accattivarsene, se non la simpatia, almeno un po' di stima e di sopportazione. Non possiamo dire che fino a questi ultimi anni si sia fatto molto in questo senso ed in passato, signor ministro; taluni accertamenti scioccamente esagerati, che i suoi uffici hanno disseminato attraverso gli anni ed in tutte le regioni italiane, hanno nociuto più che giovato.

Penso che le capiti spesso di richiamare qualche suo funzionario che si è reso negligente negli accertamenti, e fa bene a richiamarlo ed a punirlo. Ma mi sia consentito dire che mi piacerebbe che talora fosse richiamato e punito anche chi dimostra sciocca-

mente eccesso di zelo e respinge da ogni collaborazione il contribuente, con accertamenti che — in verità — non fanno onore ad una seria amministrazione.

Ricordo sempre — allora ero molto giovane — quello che è avvenuto subito dopo l'altra guerra nelle terre redente. Con l'amministrazione austro-ungarica quelle nostre popolazioni erano abituate a dire mille quand'era mille, cento quand'era cento; ed erano abituate a sentirsi credere quando dicevano mille e quando dicevano cento. Siamo arrivati noi, con la nostra strutture ed amministrazione, ed al contribuente che compravendeva un ettaro per mille, e mille dichiarava, si rispondeva: « Se ha detto mille, vuol dire che ha compravenduto per quattromila ».

Il profondo disagio che si è creato in quelle regioni nell'immediato dopo guerra per questi sistemi fu qualcosa di veramente antipatico. Sta di fatto che in pochi anni quell'ottimo contribuente che non era nemico del fisco — mi riferisco al cittadino giuliano o trentino — lo rovinammo e lo assimilammo a noi, che — parliamo francamente — abbiamo ormai da decenni un tacido accordo col fisco di non dire mai esattamente la verità.

Poco o quasi nulla da parte del fisco si è fatto fino a quest'ultimo dopoguerra anche per rimuovere quell'altro aspetto che ha costituito una difficoltà insormontabile nell'animo degli italiani fino a questo momento nel tentativo di modificare il suo stato psicologico verso il fisco: quello delle aliquote irragionevoli. Possono addursi delle giustificazioni, ma la verità è che fino ad oggi poco si è fatto per accattivarsi, da parte del fisco, la stima del contribuente, sia nel settore dell'irragionevole accertamento, sia nel settore delle irragionevoli aliquote. Né per queste ultime mi soffermo a richiamare quello che con cifre molto eloquenti disse l'onorevole Ferreri nella scorsa seduta.

In verità e onestamente, devo pur ammettere che nemmeno il contribuente italiano ha fatto uno sforzo, così come era doveroso e come forse era legittimo aspettarsi, per capire che l'esigenza fiscale non è un male da combattere, ma è un comune sacrificio nell'interesse di tutti.

Da questo diffuso stato di incomprendimento, prolungatosi per decenni nel nostro paese, è derivata una quasi universale tentazione di evadere: una evasione reale dei più furbi, dei più provveduti, dei più forniti; conseguentemente una compressione, che nessuno si

offenda se noi definiamo eccessiva, dei meno provveduti, dei meno ricchi, dei meno capaci di evadere e di difendersi. Da qui un enorme dispendio di mezzi, di uomini, di tempo e di danaro da parte del fisco per rintracciare e perseguire i renitenti; da qui da parte di tutti una affannosa ricerca di accorgimenti, di mezzi leciti e illeciti, di dispendi in consulenze e in tecnici, di doppie contabilità per evadere non soltanto e spesso dal troppo, ma talora e spesso anche dal giusto, da quello che era doveroso accettare come equo onere.

Da qui, quindi, un'aria veramente irrespirabile creatasi fra il contribuente e il fisco, i cui rapporti, invece di essere basati su disistima e diffidenza, hanno bisogno di poggiare su ben altri sentimenti e su ben altri stati d'animo.

E da questa situazione uscirne bisognava, e bisogna. Non era utile alla pubblica amministrazione nè al cittadino questo stato di cose; non era giovevole, e direi non era nemmeno piacevole ed esemplare. Uscirne bisognava e bisogna. E ci si è messi su questa strada. Prima pietra: legge Vanoni; seconda pietra: legge Tremelloni. Perché si vuole e si deve arrivare ad ottenere che il pubblico consideri il fisco non un nemico; perché si vuole e si deve arrivare ad evitare tutto quello spreco enorme di tempo e di mezzi, che oggi ancora sussiste in questa quotidiana, asperissima lotta senza quartiere che si svolge fra il fisco e il contribuente.

Io non so, onorevoli colleghi, se voi condividiate la mia opinione; ma a me pare che se in questo momento ci sforzassimo di cogliere il vero stato d'animo del contribuente italiano, questo potrebbe così riassumersi: venga al più presto il giorno in cui il colloquio fra me contribuente e il fisco possa essere al massimo chiaro, in cui non vi sia più bisogno di doppia contabilità, in cui dicendo tutta la verità non riceva manate in faccia dal fisco ma soltanto quella decurtazione che è logico avvenga in un paese povero come il nostro, ed io possa finalmente dormire tranquillo la notte.

Questo mi sembra lo stato d'animo vero, sostanziale della parte sana del nostro paese. Ed a me pare che al di là di piccole mende, che al di là di qualche deficienza e di qualche sovrabbondanza, l'attrezzatura strumentale predisposta da questa legge miri precisamente a questo; miri cioè ad eliminare, quanto meno ad attenuare entro limiti decenti, il fatto così saliente e così grave dell'evasione nel nostro paese. Perché è pur necessario che noi diciamo che l'evasore è doppia-

mente nocivo, che l'evasore in verità ha una responsabilità di gravi danni nell'interno del nostro paese. L'evasore è doppiamente nocivo: in sede tecnica, in quanto sottraendo alla comunità l'apporto dei suoi mezzi costringe la comunità a calcare la mano di più su quelli che già pagano: in sede psicologica, perché in chi paga crea la voglia di imitarne l'esempio e comunque crea una certa disistima nella capacità del fisco a perseguire o nella rettitudine e volontà del fisco di perseguire.

Ora nessuno può disconoscere, ove si voglia essere sereni ed oggettivi, che questo disegno di legge appresta un complesso di strumenti idonei — idonei per quanto possono essere i ritrovati umani — ad attenuare questo fenomeno dell'evasione, direi a respingerlo, per quanto è possibile, fuori dei limiti del nostro paese. Questa legge ha questo merito, soprattutto questa legge ha questo dominante spirito.

Tutto quanto è contenuto nella legge è perfettamente buono? È perfettamente idoneo? Io non credo che gli uomini che siedono al Governo pensino di fare delle cose perfette sin dal primo momento, nè penso che noi legislatori, chiamati ad approvare o respingere quello che ci propone il Governo, siamo proprio sicuri di non sbagliare. Conta che noi miriamo ad uno scopo buono con questo disegno di legge. Il tempo, l'esperienza, se difetti vi sono, li indicheranno, ed il tempo e l'esperienza, ove ci rivelino difetti ci suggeriranno anche i mezzi per rimediarvi. Ma si prenda da tutti frattanto atto che questa legge vuol togliere dal nostro paese questa vasta e profonda piaga della evasione; e che in questo suo spirito e in questa sua tendenza vanno interpretate le norme così come sono state predisposte.

Ma abbiamo detto che un buon sistema fiscale deve corrispondere anche ad una seconda esigenza; deve, cioè, non soltanto essere strumento per il reperimento dei mezzi necessari alla collettività, ma deve essere anche strumento di giustizia sociale.

Onorevoli colleghi, l'esigenza di una più larga giustizia sociale, la esigenza di una migliore distribuzione della ricchezza è nella realtà delle cose. Nessuno ormai l'arresta; nessuno, direi, si illude ormai di arrestarla o ha il coraggio di volerla arrestare. Essa è nella marcia dei tempi. Unica cosa opinabile è quale sia la strada migliore per raggiungere la giustizia sociale, per ottenere una più equa distribuzione della ricchezza.

Per arrivare a questo scopo e per rispondere a questa esigenza che, ripeto, è nella

realtà delle cose, vi sono due strade. Io non valgo a ravvisarne altre. O si sceglie la strada della eliminazione, della soppressione della iniziativa individuale e quindi della collettivizzazione dei mezzi di produzione, della statizzazione di ogni attività e di ogni iniziativa, oppure si attenuano, si eliminano le disparità facendo scomparire gli alti papaveri e colmando avvallamenti troppo profondi, attraverso lo strumento fiscale.

Noi siamo contrari alla prima strada, non per una questione di principio, poiché il nostro supremo credo, che cioè non tutto finisce in questa vita, non contrasta affatto con la eventuale collettivizzazione dei mezzi di produzione; noi siamo contrari a questa prima strada non per una questione di principio — dico — ma per una questione di costi. Riteniamo infatti che il costo sociale, il costo personale di libertà, di sacrifici, di dolori richiesto dal perseguire questa prima strada, sia troppo grave. E, a nostro avviso, gli esperimenti che si sono fatti in altri paesi, dove si è voluta perseguire la giustizia sociale soltanto seguendo questa prima strada, non hanno dato quei frutti abbondanti, eloquenti, definitivamente conclusivi, che ci si aspettava.

Riteniamo invece che sia preferibile la seconda strada e cioè che alla giustizia sociale, ad una migliore distribuzione della ricchezza si debba pervenire con idonei strumenti fiscali, perché questa strada è meno costosa, sia per la collettività sia per l'individuo sotto tutti i profili e con riguardo a tutti i valori morali, ideali, e psicologici. Le esperienze che si sono fatte in paesi molto più progrediti del nostro, in Svezia, in Norvegia, in Danimarca, ci danno la tranquillità che si possa con questo strumento raggiungere quanto di meglio è possibile all'uomo nel campo della distribuzione della ricchezza, senza incorrere negli errori, negli eccessi e nei costi che l'altra strada comporta.

Per questo noi siamo per la seconda strada e gli italiani che per avventura non avessero ancora scelto la prima strada debbono decidersi a battere la seconda.

Oltre bisogna andare; e questa alternativa non si può ormai evitare. Alla scelta ciascuno è obbligato. I tempi ormai sono maturi e il bivio è diventato d'obbligo. Questa legge ci porta, ci incammina sulla seconda strada, su quella che noi riteniamo di dover scegliere come la meno costosa, come la più producente. Miopi e irresponsabili possono davvero essere qualificati coloro che, non volendo, non accettando, ribellandosi a

quello che comporta la prima strada, non accettano — o non accettano di buon grado, come dovrebbero — i sacrifici della seconda.

La salute di tutti, anche dei miopi e degli irresponsabili, vuole che ci si incammini decisamente per questa seconda strada. E se vi sono miopi ed egoisti è necessario costringerli a camminare su questa seconda strada. Non ci si può illudere, signori del Governo, signor ministro, onorevoli colleghi, di accontentare tutti con questi provvedimenti di legge. Sul frontone della porta di ingresso della casa municipale della città di Brandedurgo sta scritto: « Si dice che sia esistito uno il quale è riuscito ad accontentare tutti: noi non sappiamo chi egli sia né come né dove abbia vissuto ».

Anche a noi, onorevoli colleghi, signori del Governo, capiterà la stessa cosa: non riusciremo ad accontentare tutti. Neppure noi sappiamo se sia esistito e dove sia esistito uno che sia riuscito ad accontentare tutti. L'importante è — e con questa legge a tale esigenza si esaudisce — fare il bene di tutti, fare soprattutto l'interesse del nostro paese. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, all'alba del 1951, dopo l'approvazione della riforma Vanoni, doveva incominciare il patetico idillio fra i contribuenti italiani e sua altezza reale il fisco. Era opinione della maggioranza che approvò la legge che dovesse avere inizio un'era nuova, un lungo periodo di distensione, di crescente fiducia fra i contribuenti che devono fornire allo Stato i mezzi per la sua azione politica, economica, sociale, e i funzionari chiamati a determinarne la capacità contributiva.

Ricordo di aver dichiarato nel mio intervento del 30 novembre 1950, il quale non fu sarcastico, come affermò giorni or sono l'onorevole Dugoni, ma semplicemente scettico, che non avevo fiducia nella sincerità e nella costanza di questi nuovi rapporti. Era difficile prevedere e preconizzare in quel momento chi per primo avrebbe mancato ad un impegno d'onore, avallato dal facile ottimismo del Parlamento italiano. Oggi è ormai accertato che il Governo ha dato segni evidenti di impazienza, pretendendo una trasformazione fulminea, radicale della mentalità italiana, mentalità di un popolo sospettoso e diffidente da secoli e che incominciò forse per la prima volta ad odiare chi per primo gli impose dei tributi.

La presentazione di una nuova legge di perequazione tributaria, che si vuol definire integrativa, è la dimostrazione che il Governo non ha voluto dar tempo al tempo e che, soprattutto, non ha più fiducia nei risultati di quella educazione morale, sociale e fiscale che disse di voler intraprendere con tanta fede quattro anni or sono. Siamo tornati al punto di partenza, a prima dell'armistizio.

Serviranno le sanzioni ad aumentare la veridicità delle denunce nei prossimi anni? Ho i miei dubbi e gli stessi dubbi espresse ieri l'altro l'onorevole Ferreri in quel suo acuto ed intelligente discorso, ricordando che le sanzioni previste venticinque anni or sono non avevano avuto alcuna applicazione pratica né alcun risultato positivo. Né io credo, onorevoli colleghi, che il giuramento, che dovrebbe avallare in taluni casi le dichiarazioni, le renderà più veritiere, ma solo le renderà più odiose, come un atto che si subisce e per il quale si fanno subito riserve mentali.

Questi anni, in fondo, non sono, onorevole Tremelloni, passati invano, considerando che i rapporti di distensione iniziati nel 1950, non potevano raggiungere risultati soddisfacenti in così breve tempo, dopo una lotta secolare che si è inasprita e accentuata in questo dopoguerra in un clima di demagogia e di spogliazione.

L'aumento delle denunce da lei stesso annunciato nel Consiglio dei ministri di venerdì scorso (150 mila denunce in più abbiamo letto sui giornali), l'incremento dei redditi dichiarati, sono la dimostrazione che gli italiani in questi ultimi anni si erano avvicinati ai loro naturali inquisitori con passo sempre più fiducioso. E gli inizi erano promettenti e lasciavano sperare che avremmo in futuro ottenuto risultati migliori.

La sincerità del contribuente non poteva essere né completa né immediata; camminava su un terreno che riteneva minato e mancavano le premesse perché fosse indotto a dire tutte le verità, anche le più personali e le più riservate. Nessuno può negare che i contribuenti italiani in questi anni di verità ne abbiano dette molte. Ma c'è da credere che il contribuente italiano si sia oggi pentito delle verità già dette, constatando il clima di ostilità preconcepita che costituisce tutto lo spirito di questa nuova legge di perequazione tributaria.

La dimostrazione della iniziale buona volontà del contribuente italiano è insita nei 2.434 miliardi di imposizioni statali, ai quali si devono aggiungere 500 miliardi pagati agli

enti locali e 900 miliardi pagati alle assicurazioni sociali. Peso enorme per chi deve pagare ma non con un corrispondente beneficio, purtroppo, per coloro che dovrebbero beneficiarne. È tutto un complesso di oneri di carattere permanente e ricorrente come l'imposta sul patrimonio o l'imposta sulle società, che si sono succedute, e come l'imposta soprattutto di successione, onorevole Tremelloni, che in due generazioni travolge e polverizza qualsiasi patrimonio. Tutto questo complesso di imposte ha reso particolarmente difficile e poco sincero il contribuente italiano con il fisco.

In momenti di serenità i ministri dichiarano che si è ormai raggiunto il limite di rottura, ma poi, dimenticando le dichiarazioni fatte, non esitano, quando si tratta di reperire nuovi fondi, ad imporre nuovi balzelli e non provvedono, come più volte hanno promesso anche in quest'aula, a destinare gli aumenti delle entrate ad integrazione di quel *deficit* di bilancio, che ormai è diventato cronico. E non si preoccupano di accettare nuove spese quando si tratta di mantenere quella miriade di enti che hanno una prevalente funzione: quella di trovare i mezzi per mantenere se stessi e per angariare la collettività.

Dicevo che mancava il clima perché il contribuente italiano potesse (come si dice) svuotare il sacco e non nascondere nulla a chi vuole dal contribuente sapere tutto. Prima promessa non mantenuta: la riduzione delle aliquote, come è avvenuto recentemente in Inghilterra, in America, in Svizzera, in Germania, paese quest'ultimo che ha le stesse nostre necessità, che ha perso la guerra, che è stato liberato dai famosi bombardamenti a tappeto, che deve provvedere alla propria ricostruzione.

Secondo ostacolo: la riforma del contenzioso, che tutti da anni reclamano e alla quale il Governo non ha mai provveduto. Venerdì scorso, ella stesso, onorevole Tremelloni, rispondendo alla formale richiesta dell'onorevole De Francesco, ha promesso che avrebbe presentato al più presto un disegno di legge per il contenzioso. Ma quando? Al più presto. Il che significa, in parole povere, nella migliore delle ipotesi, alle calende greche.

Terzo: la riforma del sistema tributario, che l'allora ministro del bilancio, onorevole Einaudi, segnalò come uno dei più urgenti problemi da risolvere. Infatti, il 18 giugno 1947, l'allora ministro del bilancio fece una dichiarazione assai precisa. Disse: « Abbiamo

un sistema tributario basato sull'assurdo. L'assurdo in che cosa consiste? continuava l'onorevole Einaudi. Consiste nell'acquiescenza da parte dell'amministrazione di accertamenti i quali non corrispondono alla realtà. Se gli accertamenti corrispondessero alla realtà, tutte le imposte esistenti, senza tener conto delle imposte patrimoniali, straordinaria, proporzionale, progressiva, tutte queste imposte ucciderebbero il contribuente e lo costringerebbero a morire di fame».

Che cosa avete fatto di serio, di concreto, di positivo, per modificare questa paradossale situazione che autorizza il cittadino a non essere più sincero nelle sue dichiarazioni?

Quarto ostacolo: La convinzione ormai diffusa, nel complesso esagerata, che lo Stato spenda male quello che incassa e che non sia deciso a regolare le spese sulle entrate.

Ebbene, malgrado tutto questo insieme, il gettito fiscale c'è stato e in misura proporzionalmente maggiore a quello che è stato l'aumento del reddito nazionale. Per la sola complementare, siamo passati dai 187 miliardi del 1951 ai 244 miliardi del 1954-55 e, se non erro, le entrate per il 1955 sono ancora superiori.

Ebbene malgrado questo, il fisco immediatamente ha ritenuto le entrate insufficienti, tanto che ella, onorevole Tremelloni, nel suo discorso al Senato, il 25 gennaio di quest'anno ha potuto annunciare che l'amministrazione aveva accertato, in aggiunta alle dichiarazioni dei contribuenti, altri 534 miliardi di nuovi redditi per l'imposta di ricchezza mobile e 490 miliardi agli effetti dell'imposta complementare.

Con quale ponderatezza, con quale serietà sono stati fatti questi accertamenti? Quali risultati avranno? Quale sarà l'effettivo introito di cui potrà beneficiare lo Stato? Passeranno evidentemente degli anni, soprattutto tenendo presenti quelli che sono stati in passato i rapporti tra contribuenti e fisco, rapporti di già complessi fin dal 1950. Pendevano allora 859.315 reclami di fronte alle varie commissioni: una percentuale enorme rispetto al numero dei contribuenti e al numero delle denunce. Quanti ne sono stati risolti con giustizia e con equità fino ad oggi? Forse è un dato che ella stesso, onorevole ministro, ignora e che sarei molto lieto se mi potesse precisare.

Un altro fatto dimostra il disordine e la mentalità degli uffici finanziari: nel dicembre 1950, alla vigilia di Natale (data scelta veramente bene, onorevole Tremelloni! Che Iddio la salvi dalle benedizioni natalizie!),

sono state contestate tutte le denunce fatte nel 1951 e notificati i nuovi accertamenti: accertamenti vaghi, generici, spesso contenuti in un timbro di gomma. Questa è la dimostrazione delle difficoltà nelle quali si sono dibattuti e si dibattono gli uffici per esaminare i tre milioni e 333 mila denunce attive e passive; questa la prova che le denunce annuali sovraccaricano gli uffici di lavoro e che la proposta, avanzata in sede di discussione della riforma Vanoni, di limitare le denunce ogni due anni aveva pieno fondamento e non era stata avanzata per danneggiare l'erario, ma per alleggerire gli uffici e, nello stesso tempo, ridurre i fastidi e le preoccupazioni dei contribuenti italiani.

Di fronte dunque a questa valanga di accertamenti, come può difendersi il cittadino, quali garanzie ha a sua disposizione? Il contribuente, che lo Stato da qualche tempo ha elevato al ruolo di cavia e che, come le cavie, stretto nelle pinze dei vari operatori, non è più in condizione di muoversi e neppure di organizzarsi per far sentire le sue strida, perchè la legge Vanoni glielo vieta, non ha nessuna arma legale per difendersi. Lo ha riconosciuto onestamente lo stesso Don Sturzo che non si può certo accusare di voler difendere il contribuente grosso, medio o piccolo, e lo ha riconosciuto pure il senatore a vita Jannaccone che, per la sua età, è indubbiamente al di sopra del bene e del male e non ha bisogno di difendere il contribuente per avere i voti di destra o di fare della demagogia per avere quelli di sinistra.

Noi sappiamo che le commissioni tributarie sono composte praticamente in modo da confondersi con la stessa amministrazione finanziaria attiva: è l'intendente di finanza che nomina il presidente, il vice presidente, i membri effettivi e supplenti delle varie commissioni, scegghendoli tra una rosa di nomi, quasi sempre spine velenose e non fiori odorosi, che rappresentano, nella maggior parte dei casi, correnti politiche. È il ministro delle finanze che nomina i membri delle commissioni provinciali sciogliendoli per metà tra i contribuenti delle imposte dirette, funzionari e magistrati e per la rimanenza su designazione delle categorie. La commissione centrale viene nominata con gli stessi criteri e insediata secondo il rito cristiano o massonico, a seconda di chi dirige il Ministero delle finanze. Tutti i collegi giudicanti sono formati da cittadini che prima o poi, per molto o per poco, sono contribuenti e hanno l'umano e legittimo interesse di mantenersi in buoni rapporti con gli uffici finanziari dai quali dovranno a loro volta

essere esaminati e tassati. Quindi di fatto nessuna indipendenza essi hanno, e limitata è la loro possibilità di opporsi agli accertamenti sproporzionati e non documentati.

E con questo stato di cose ci si vuole far credere che si è provveduto alla difesa del contribuente con l'articolo 1 della legge. Si afferma che tale articolo offre maggiori garanzie in quanto gli accertamenti devono essere motivati analiticamente. Difficile, assai difficile è intanto chiarire inequivocabilmente che cosa si intenda per motivazione analitica. Essa deve essere tratta, non da elementi vaghi o presuntivi o generici, ma da dati precisi e documentati sulla reale consistenza del contribuente. Se non sarà fissato in maniera inequivocabile questo principio nasceranno le prime inevitabili ed aspre contestazioni proprio sulla interpretazione da darsi a questa formale garanzia. Anche in questa prima fase il contribuente è alla mercé di quelle commissioni che sono di fatto alle dipendenze degli organi finanziari.

L'amministrazione finanziaria, con l'articolo 2, si riserva il diritto di integrare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso davanti alle commissioni. Sarebbe molto opportuno che, il deposito da parte dell'ufficio alla segreteria delle commissioni venisse effettuato almeno 30 giorni prima per dar modo al contribuente di preparare adeguatamente, con risparmio di tempo e di visite agli uffici finanziari, le proprie difese e completarle della relativa documentazione. È interesse delle parti che i giudizi si esauriscano presto; però non è pratico strozzare i termini, moltiplicando così i ricorsi alle commissioni superiori e procrastinando all'infinito la definizione delle vertenze.

Ella o chi per lei, onorevole ministro, ha voluto inserire nella legge, appesa a un filo altissimo, la spada di Damocle dell'articolo 3, per cui il fisco ha la possibilità di notificare nuovi accertamenti entro 4 anni, se non erro, a coloro che hanno già fatto le denunce, entro 5 anni a coloro che le denunce non hanno fatto.

Un bilancio sottoposto a revisione con sopravvenienze passive rappresenta sempre un grosso rischio per i creditori, per le banche, che possono a distanza di anni trovarsi sempre di fronte a situazioni mutate, a garanzie ridotte per l'azione del fisco.

La valutazione di un reddito varia tanto fra chi deve tassarlo e chi faticosamente cerca di produrlo, che protrarre a lungo la definizione di un rapporto fiscale rappresenta almeno un elemento di incertezza, soprattutto

per quelle aziende che per l'evolversi della tecnica moderna sono spesso costrette a rinnovare i propri impianti in un periodo di tempo inferiore a quello che il fisco consente per gli ammortamenti.

Non si manca poi, in altre sedi, per esempio durante la discussione dei bilanci dell'industria e del commercio con l'estero, di rimproverare gli industriali che non hanno provveduto a rinnovare gli impianti, che non hanno saputo organizzarsi per ridurre i costi di produzione e per fronteggiare la concorrenza estera.

Se un industriale, per fare un esempio, onorevole Tremelloni, sostituisce una macchina ormai superata prima che sia ammortizzata nei limiti di tempo imposti dal fisco e l'abbia riportata in contabilità per il valore reale che essa macchina ha ancora, cioè il valore di recupero del materiale ferro o ghisa o bronzo o rame, apriti cielo! Subito l'industriale è accusato di aver mascherato un utile, subito è accusato di aver impostato una spesa indeducibile.

L'articolo 6, onorevole Tremelloni, si presta a gravi discriminazioni fra contribuenti e contribuenti.

Purtroppo le lotte politiche hanno assunto nel nostro paese, soprattutto nell'immediato dopoguerra, un tono di tale asprezza e di tale faziosità, che ha fatto in punta di piedi capolino anche nelle nostre Commissioni. Lo vediamo tutti i giorni nelle commissioni comunali quando si tratta di esaminare i reclami per la famosa imposta di famiglia, quella imposta di famiglia che voi non avete avuto il coraggio di ancorare alla complementare. Ebbene, non sono pochi i comuni, e sono soprattutto i piccoli centri, quelli in cui, purtroppo, le amministrazioni comunali, attraverso l'imposta di famiglia, perseguitano i propri avversari politici e favoriscono sfacciatamente i propri sostenitori e i propri amici. La facoltà di deferire il contribuente lasciata alla commissione, rappresenta una grossa innovazione in questo senso. La facoltà data all'organo giudicante si aggiunge alla naturale durezza dell'agente delle tasse desideroso di far carriera, desideroso di raggiungere o superare quel tale *plafond* che anno per anno il Ministero delle finanze stabilisce per ogni provincia, e si assomma a tutto questo la potenziale faziosità delle commissioni.

Si deve poi tener presente che rarissimo è il caso in cui gli uffici delle imposte non propongono un accertamento che non superi del 50 per cento il reddito dichiarato. È

nella mentalità del tassatore raddoppiare, triplicare, decuplicare il reddito dichiarato. È nella mentalità del pescatore di fondo che desidera dare lunga corda al pesce per avere poi un'azione comoda del tira e molla e indurlo sulla spiaggia completamente esausto; così per il contribuente fino a costringerlo ad un concordato favorevole per lo Stato.

Sarebbe stato semmai sufficiente stabilire il giuramento in caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato è inferiore al terzo di quello proposto dall'accertamento. I grossi contribuenti, onorevole Tremelloni, sono rimasti indifferenti di fronte all'articolo 7 della sua legge. È un articolo che non interessa evidentemente i grandi vassalli ed è perciò che la stampa economica e finanziaria, espressione di solide organizzazioni, ha lasciato passare quasi sotto silenzio questo lato negativo della legge.

Il problema, invece è molto grave per le piccole aziende, per i modesti commercianti, per gli artigiani, per queste numerose categorie che sono i paia dell'economia italiana e che sono nel contempo le più sane e moralmente attive. Per queste categorie le disposizioni contenute nell'articolo 7 sono pressoché inapplicabili.

Sarebbero tenute a giustificare ed anzi a documentare i propri redditi con tutti i libri, le scritture previste dall'articolo 2214 del codice civile, tutti, tranne coloro che sono considerati, nell'articolo 2083 del codice civile, piccoli imprenditori, cioè coltivatori di etti, artigiani, piccoli commercianti e quanti esercitano un'attività professionale organizzata — dice il codice — prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei componenti la propria famiglia.

Applicando alla lettera l'articolo 2083 (non vi è dubbio che gli agenti delle tasse lo applicheranno in questo caso) dovrebbero tenere una regolare contabilità bollata, con tutte le norme stabilite dalla nuova legge — per fare un esempio — il meccanico che tiene in bottega due o tre aiutanti; il barbiere che gestisce un salone ed ha alle proprie dipendenze due o tre figari; il pizzicagnolo che ha avuto la cattiva idea di mandare due figli a scuola e li ha sostituiti con due commessi; il sarto che lavora in un sottoscala, che non ha neppure un negozio, ma che ha la collaborazione di una pantalonaiia, di una imbastitrice o di una gilettaia; il maestro imbianchino che lavora a ripulire la cucina o le scale sfregiate dai chiodi dei commessi dei fornitori che non hanno avuto la mancia; perfino gli artisti, se hanno dei collaboratori:

persino il vecchio Van Dyck (da un quadro del quale ogni tanto sembra scendere l'onorevole Tremelloni) per i molti discepoli che aveva, dovrebbe tenere la contabilità come tutte le altre piccole aziende e tutti i negozi che, oltre al proprietario, hanno più di un aiutante, in modo da determinare la prevalenza dei prestatori d'opera rispetto al datore di lavoro.

E poiché coloro che si trovano in questa malaugurata condizione sono la maggioranza indifesa e non hanno la possibilità di mantenere un contabile che registri tutte le operazioni che possono eventualmente avvenire in bottega, tutti, indistintamente, saranno soggetti alla disposizione dell'articolo 9, per cui l'ufficio procede all'accertamento determinando — dice la legge — il reddito imponibile in base ad elementi e dati raccolti. Ma raccolti da chi? Spesso dal concorrente vicino, dal portiere che non ha avuto la mancia, dalle notizie raccolte dal finanziere che non è stato accolto nel negozio con sufficiente cortesia o che non ha potuto comprare un determinato prodotto al prezzo che egli riteneva equo.

È poco male se fosse il fisco a dover dare la dimostrazione della giustezza del reddito tassabile. Ma nemmeno per sogno! È il contribuente che deve dare la prova dell'inesistenza, in tutto o in parte, del reddito tassato. Invece le commissioni hanno, in questo caso, le mani legate (e se anche le avessero sciolte sarebbe esattamente la stessa cosa) e possono annullare l'accertamento solo quando è provata l'inesistenza del reddito, e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'ufficio.

E a chi si debbono rivolgere questi piccoli contribuenti per ottenere giustizia? Evidentemente si debbono rivolgere ai ragionieri, agli avvocati ai dottori commercialisti, agli ex funzionari dell'agenzia delle tasse che, male pagati, hanno preferito passare dalla parte opposta e difendere il contribuente. Sono queste le categorie alle quali ella, in un primo tempo, ha benevolmente provveduto; sono queste le categorie alle quali la legge riserva notevoli soddisfazioni economiche, anche se la loro diligenza e la loro attività gioverà ben poco, dato il congegno della legge, alla difesa dei clienti.

Il 30 novembre 1950 qualificai la riforma Vanoni come un grazioso dono che il ministro proponente aveva riservato a questa ma-

gnifica categoria di professionisti, ai quali va tutta la nostra simpatia e soprattutto quella dei contribuenti che sperano, attraverso la loro azione, di salvarsi.

Ebbene, questa nuova riforma Tremelloni dico che è un uovo di Pasqua che ella, signor ministro, offre ai commercialisti, ai ragionieri...

DUGONI. Per la Pasqua dell'anno venturo!

BONINO. Un uovo di Pasqua un po' ritardato, ma sempre sufficientemente fresco.

Ho ancora un rilievo da fare sull'articolo 7. Le norme contenute nel quarto comma (cioè le registrazioni di magazzino che indichino, distintamente e per qualità, quantità e carico di inventario, i movimenti delle materie prime e così via) sono norme evidentemente che non possono preoccupare le grandi aziende. Per fare un esempio, onorevole Tremelloni, in una grande azienda come la Squibb — che è presieduta e diretta da un nostro ex collega, l'onorevole Ivan Matteo Lombardo; una azienda che, con un miliardo di capitale, quest'anno, ha denunciato, un miliardo di utili — in una grande azienda, dicevo, queste disposizioni lasciano il tempo che trovano. Ma in una azienda modesta, onorevole ministro, le cose vanno molto differentemente. Ho voluto fare una piccola indagine e ho preso, ad esempio, una ditta che si occupa della vendita dei prodotti farmaceutici all'ingrosso e che ha un campo d'azione limitato alla provincia di Messina e alla provincia di Reggio Calabria e che sfiora soltanto la provincia di Catania in quanto in quella provincia vi sono altri grossisti dotati di maggiori mezzi finanziari. Ebbene, questa ditta vende alcune migliaia di prodotti farmaceutici, di specialità. Non si stupisca, onorevole Tremelloni, se mi sente parlare di migliaia di specialità farmaceutiche perché di specialità farmaceutiche in Italia ne abbiamo dalle 15 alle 18 mila. Ora, questa ditta deve tenere alcune migliaia di specialità perché altrimenti non sarebbe in condizioni di sostenere la concorrenza. Questa ditta ha come organico il dirigente, due ragionieri, un fattorino, due uomini di magazzino. L'azienda è diretta con sistemi semplici, con sistemi patriarcali, in una atmosfera di reciproca fiducia fra i datori di lavoro e dipendenti. Il proprietario è il primo che la mattina apre la porta ed è l'ultimo che la sera chiude la porta.

Ebbene, onorevole Tremelloni, se questa azienda dovesse tenere la contabilità richiesta e il libro di magazzino secondo le norme stabilite dalla nuova legge occorrerebbero tre

contabili, sarebbe necessaria una spesa di circa 2 milioni, cioè più del 50 per cento dell'utile effettivo che la ditta realizza, molto di più di quello che la ditta paga in atto denunciando esattamente i propri redditi agli effetti della ricchezza mobile. Questa spesa, onorevole Tremelloni chi la paga? Il consumatore o in definitiva la paga il fisco che si troverà fra qualche anno di fronte ai bilanci assolutamente striminziti di moltissime aziende. Se tutte le aziende per dare la prova del proprio reddito dovessero assumere un contabile, io credo, onorevole ministro, che ella ben poco trarrebbe dalle aziende esistenti, perché si ridurrebbe enormemente l'utile e quindi la materia tassabile.

È un'osservazione questa che io sottopongo alla sua attenzione, e sarei veramente lieto che ella, in sede di replica, mi potesse dimostrare che il diavolo è meno brutto di quanto io l'ho dipinto. Nel comma 5 dell'articolo 12, ella, senza volerlo evidentemente, ha inserito i « possibili ricatti ». La categorica affermazione: « La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile di pieno diritto il quarto comma dell'articolo 9 », costituisce l'innovazione forse più pericolosa della legge.

Io ritengo che vengano ad essere profondamente turbati i rapporti morali e materiali di disciplina esistenti fra datore di lavoro e dipendenti. La stragrande maggioranza dei funzionari, dei contabili, dei ragionieri delle aziende è personale serio, onesto e corretto, ma come in tutte le categorie anche in queste, onorevole Tremelloni, non possono mancare le eccezioni che potrebbero per varie ragioni divenire assai numerose. Se, ad esempio, occorre una firma sul bilancio, quando il capo contabile, che è alla fine della sua carriera, che sa di dover andare in pensione, di dover essere liquidato con una modesta indennità o che ha motivi di rancore con il proprietario, con il dirigente, dicesse: il bilancio non mi sento di firmarlo a meno che..., è inutile che io le spieghi il seguito. Dovrebbe, onorevole ministro, il dirigente pagare e tacere o dovrebbe denunciare all'autorità giudiziaria questo tentativo di ricatto senza poter darne la prova materiale, con il rischio di vedersi querelati per calunnia? Che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe semplicemente non pagare e subire poi le conseguenze del quarto comma dell'articolo 9? Questa è la domanda che le pongo. E le pongo un'altra, onorevole ministro, e la prego di non darmi una risposta. Se a sua madre, che mi dicono che dirige con

molta dignità un'azienda a Milano, fosse posto un ricatto di questo tipo, ella, onorevole ministro, come si regolerebbe? Denuncerebbe chi ha tentato di ricattarla o si metterebbe nelle condizioni di essere ricattato dal comma 4 dell'articolo 9?

L'articolo 13 è stato naturalmente preso molto di mira. L'obbligo del certificato bancario presenta notevoli inconvenienti. Molte saranno le aziende che si troveranno a breve scadenza in difficoltà. Coloro che hanno prestato fidejussioni nelle banche con depositi di titoli, di conti correnti vincolati o libretti, finiranno col denunciare le fidejussioni e, se non le denunceranno chiederanno a coloro ai quali le fidejussioni hanno prestato un premio che li compensi dalle maggiori tasse che verranno loro messe per effetto dal certificato bancario che rivelerà le nuove loro attività.

Quindi avremo un aumento del costo del denaro. Il ministro Vanoni giorni or sono, ha già riconosciuto che il costo del denaro oggi in Italia è eccessivo. Avremo un aumento dei costi di produzione e non avremo certamente un incremento delle esportazioni. L'articolo 14 onorevole Tremelloni, dimostra che in Italia per vivere veramente tranquilli bisogna investire i propri risparmi in titoli di Stato, in buoni postali e simili investimenti improduttivi che non comportano alcun rischio e alcuna attività personale, proprio nel momento in cui si vanno perseguendo tutti gli investimenti produttivi. Se l'onorevole ministro esaminasse con un poco di pazienza la pubblicazione della *Agenzia economica finanziaria* di alcuni giorni or sono si accorgerebbe che l'incremento del risparmio postale non è più dato dai piccoli risparmiatori che impiegano il loro denaro in buoni fruttiferi, in libretti nominativi o in altri risparmi postali.

Il totale di questi risparmi ha raggiunto alla fine del marzo 1955 ben 129 miliardi con un aumento rispetto al marzo 1954 di 113 miliardi. Se ella esaminasse la facilità con la quale sono stati coperti i prestiti in buoni del tesoro lanciati in questi ultimi tempi, riconoscerebbe che non è il piccolo risparmiatore che si dedica a queste forme di investimento, ma anche il grosso, anche il medio che cercano di mantenersi anonimi non tanto per le imposizioni fiscali di carattere permanente e ordinario, quanto per quelle di carattere straordinario, non ultima la famosa imposta di successione.

Debbo perciò riconoscere che le preoccupazioni avanzate dal relatore nella sua pregevole relazione hanno serio fondamento.

Andando di questo passo molti saranno coloro che troveranno — scusi lo scherzo, onorevole ministro — che sono proprio le pieghe della palandrana dei ministri delle finanze e delle poste quelle che meglio si prestano a nascondere capitali e redditi. Un cinque per cento netto, libero da tasse, è certamente molto meglio di un otto per cento lordo di modalità e detrazioni.

La Commissione finanze e tesoro con molto buon senso, contrariamente all'opinione espressa l'altro giorno dall'onorevole Dugoni, ha voluto apportare alla legge un emendamento, con il quale le denunce delle operazioni di riporto — titoli, anziché venire comunicate all'ufficio centrale dei titoli giornalmente, lo saranno mensilmente. Non mi pare che questo emendamento abbia portato alcuna variazione alla sostanza della legge che intende colpire gli utili che determinati operatori realizzano nelle operazioni di borsa. L'articolo 17, anche nel testo così modificato dalla Commissione, rappresenta sempre un dispendioso aggravio di lavoro per le banche e per gli agenti di cambio, con una serie di registrazioni che dovrebbero sfociare nello schedario generale dei titoli, quel fantomatico schedario che esiste ormai da 12-13 anni ma che in effetti non ha mai funzionato né con i governi autoritari, né con i governi democratici.

Se non ricordo male, si è detto in passato, in quest'aula, che questo famoso filtro delle operazioni del « parco buoi » costa in Italia da 500 a 600 milioni l'anno e che non vi è stato mai un cervello capace di farlo funzionare. Ora si è pensato a meccanizzarlo, ma — come tutti i sistemi complessi — anche questo non mancherà di registrare grossi e notevoli errori. Le ripercussioni le avvertiremo fra qualche settimana quando i risparmiatori si saranno finalmente convinti che questo Governo resta, che ella, onorevole ministro, non si muove dal posto che tanto degnamente copre e che persino le lesioni che si sono verificate sul frontale di palazzo Montecitorio non lasciano sperare ai contribuenti che lo stesso crolli o che si sospendano i lavori parlamentari. (*Si ride*).

Quando tutto questo entrerà nella certezza dei contribuenti italiani, allora noi vedremo delle novità, in quanto finirà con il crearsi un mercato clandestino e non incamereremo più neppure i quattro miliardi l'anno che riuscivamo ad introitare attraverso i fissati bollati. Avremo altre fughe dei grossi capitali (non dei piccoli, che non sono organizzati per queste grandi manovre); avremo la diffidenza del capitale straniero, che oggi

si vuole far investire in Italia per impieghi a lunga scadenza; soprattutto non avremo un beneficio reale, concreto per il fisco. Infatti, l'onorevole Dugoni, nel suo intervento, ha dimenticato che, per esservi qualcuno che in borsa guadagni, vi deve essere fatalmente chi perde.

Praticamente, se il fisco riuscisse anche, come il cane da caccia, a seguire la lepre in tutte le sue corse, i titoli in tutti i passaggi ed in tutti i loro movimenti, dovrebbe fatalmente diminuire le tasse a chi ha perduto ed aumentarle a chi ha guadagnato. E, considerando che nella media la capacità contributiva di chi è colpito per le perdite e di chi è gravato per gli utili è pressoché uguale, il fisco in definitiva non riuscirà a realizzare alcun beneficio: avrete, fra qualche tempo, un pugno di mosche in mano con le quali non riuscirete certamente ad incrementare il bilancio dei lavori pubblici, né — tanto meno — ad aumentare, per esempio, lo stipendio dei maestri che protestano.

Il disegno di legge, però, debbo dirlo, contiene anche alcune innovazioni che meritano onesto riconoscimento. L'accertata detrazione dai redditi delle somme in favore del personale dipendente da enti, istituti, associazioni legalmente riconosciute nella misura del cinque per cento è un primo passo: segno evidente che lo Stato riconosce la necessità, per alcune industrie, di debordare dai limiti dei normali contratti di lavoro e premiare i dipendenti più meritevoli. Ma con la sua legge, onorevole Tremelloni, il fisco fa un sacrificio molto modesto, perché in realtà rinuncia ad una quota di ricchezza mobile a carico delle aziende, ma si rivale quasi per intero con la complementare e con la C-2 a carico di coloro che sono beneficiari di queste eventuali elargizioni. E lo stesso si può dire per le somme versate a favore degli istituti di beneficenza. Da un lato, onorevole ministro, ella riceve il danno di minori introiti agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dall'altro scarica il bilancio del Ministero dell'interno, che normalmente provvede ad integrare il bilancio di questi enti.

Equilibratrice mi sembra la norma fissata nell'articolo 25, in base alla quale l'ammontare della perdita di un esercizio per le società tassabili a bilancio può essere portato in detrazione del reddito di esercizi successivi, entro 5 anni. Indubbiamente, è una norma che favorisce le aziende già consolidate, ma in misura molto minore quelle di nuova costituzione, le quali nei primi anni, per il

lungo impiego di tempo perso per la costruzione dei fabbricati, l'installazione dei macchinari, la formazione di un mercato e di una clientela, chiudono quasi sempre il loro bilancio in perdita.

Insufficiente ritengo pure la norma dell'articolo 26, con la quale evidentemente non si può pretendere di volere incoraggiare la rinnovazione degli impianti. L'autofinanziamento con utilizzazione di utili in esenzione meritava, a mio modesto avviso, una maggiore considerazione e un migliore riconoscimento.

A questa legge prematura, onorevole Tremelloni, rispetto alla riforma Vanoni, si sente che hanno lavorato molte mani, invasate alcune — e qui prendo lo spunto da una battuta dell'onorevole Schiratti — da un ideale politico prerivoluzionario. Il contribuente italiano ha ormai purtroppo la convinzione che si vuole rendere difficile, si vuole rendere impossibile la vita all'iniziativa privata e che questi provvedimenti mirano nel complesso solo ad anemizzarla, perché la stessa, alla fine esausta, sia più facile preda della socializzazione o statizzazione. E questa socializzazione, onorevole Tremelloni, se non fosse al fondo dei suoi pensieri più cari, dimostrerebbe che ella non è più socialista, o che almeno ha rinnegato in parte il programma del suo partito. Ora il suo partito, che fino a qualche tempo fa noi ritenevamo fosse divenuto un simpatico circolo di aristocratici progressisti, da pochi giorni incomincia di nuovo a parlare di socializzazione al vertice, di più vasti programmi sociali, di maggiore ingerenza dello Stato nella economia italiana.

Non c'è da stupirsi, perché anche questa legge indebolisce l'iniziativa privata, predispone alla socializzazione che voi sognate e che noi contrastiamo.

La difesa del progetto, come diceva il collega Roberti l'altro giorno, da parte dell'estrema sinistra, che per tradizione è contraria alle leggi fiscali, è la dimostrazione del nuovo ponte che viene lanciato dal centro all'estrema sinistra. Se ella, onorevole ministro, o chi per lei, non avesse l'errata e ferma convinzione che questa legge fiscale è largamente attesa dal paese, la riporrebbe in cantina a decantare, per presentarla poi al momento opportuno. Ma purtroppo questa legge nel complesso è voluta da chi è per il tanto peggio — tanto meglio. In America, onorevole Tremelloni — mi consenta il paragone — nell'anticamera della morte Keysemann riesce a far rinviare la propria ese-

cuzione avvicinando l'opinione pubblica con la penna intrisa nel realismo della sua vita torbida e tragica: è colpevole, ma forse non pagherà per mano del boia; pagherà morendo così, attimo per attimo. In Italia, il contribuente, colui che lavora e che produce, che ha avuto coraggio e spirito di iniziativa, che si sacrifica dall'alba al tramonto, che ha l'incubo delle scadenze, che ha l'incubo della clientela che non paga, che ha l'incubo della clientela che chiede rinnovi, delle merci che non esita o delle merci che deperiscono, è condannato purtroppo fatalmente, come Keysemann a scrivere, a proporre reclami, logorare il suo tempo ed a logorare la sua vita per difendersi dalla morte commerciale.

Io non penso, onorevole Tremelloni, a Pierre Poujade né agli altri movimenti contro il fisco che si sono rivelati in questi ultimi tempi in Europa, ma tengo presente quello che avviene in questi giorni nella valle padana; io penso al paese, all'economia dell'Italia che avvizzirà come un fiore in un vaso senz'acqua. La riforma Vanoni ebbe conseguenze disastrose nel 1953 per la democrazia cristiana. Questa legge — se lo ricordi, onorevole Tremelloni — alle prossime elezioni affosserà il partito socialista democratico italiano; ed io me ne dolgo, perché ella, che forse era nelle condizioni di riprendere quota, si lascia affossare per mano di altri. Ella potrebbe dire: non sono più in tempo per fare un passo indietro. Ebbene, io penso, onorevole Tremelloni, che è meglio un sacrificio oggi che una mortificazione storica domani. Il tempo è galantuomo. Le camere di commercio di qui a qualche anno ci denunceranno la cessazione delle aziende e l'istituto di statistica ci segnalerà l'aumento dei protesti e dei fallimenti. E saranno tante medaglie, onorevole Tremelloni, che purtroppo verranno poste sul suo petto per aver contribuito ad affossare l'iniziativa privata e la economia italiana. Il paese, io credo, non glielo perdonerà. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armando Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI ARMANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per circa 80 anni dall'emanazione della legge sull'imposta di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, si è sempre dovuto constatare — e lo hanno rilevato alcuni colleghi — l'esistenza di una lotta tra il fisco ed il contribuente. Da un lato il contribuente ha cercato di difendersi sul terreno della evasione totale o parziale

e dell'insincerità, dall'altro il fisco ha proceduto all'accertamento dell'imponibile con criteri a carattere induttivo ed indiziario, ponendo sempre o quasi sempre il contribuente in condizioni di non potersi difendere. Sta di fatto che l'accertamento dell'imponibile nel passato derivava sempre da un compromesso fra l'amministrazione ed il contribuente, per cui invece di partire da una indagine sulla effettiva consistenza del reddito tassabile, si partiva dalla determinazione fra le parti dell'imposta da corrispondere allo Stato, in base alla quale veniva poi fissato l'imponibile oggetto del concordato. Questa situazione di antagonismo e di lotta permanente fra il fisco ed il contribuente, aggravata dalla eccessività delle aliquote erariali, ha impedito per 80 anni il crearsi nel nostro paese di quella coscienza tributaria, che è il presupposto per poter realizzare una sana politica tributaria.

Già il partito popolare italiano nel suo programma politico denunciò la necessità di formare nei cittadini tale coscienza tributaria col combattere l'evasore e col realizzare ed applicare il principio della progressiva proporzionalità degli oneri fiscali. Tale programma è stato assunto dalla democrazia cristiana, la quale considera caposaldo dello Stato democratico la moralizzazione del sistema tributario. Creare la coscienza tributaria non è cosa facile e semplice, specialmente in un paese ove, come esattamente osserva l'onorevole Valsecchi nella sua magnifica relazione, non è del tutto scomparsa la eredità del lungo servaggio politico degli italiani e della mancanza di ogni forma di Stato unitario e libero, essenza di una educazione veramente democratica.

La coscienza tributaria non si può, onorevoli colleghi, realizzare in pochi anni, né essa può essere oggetto di una disposizione di legge; bensì dovrà essere opera di educazione, che deve diffondersi nel paese e che è collegata alla indipendenza ed alla libertà politica del cittadino.

Come giustamente osservava il senatore Zoli, nel suo interessante intervento al Senato in occasione della discussione di questo disegno di legge, il presupposto per realizzare nel paese una coscienza tributaria è quello di convincere il cittadino che il debito tributario, più che un debito giuridico verso lo Stato, è un debito verso la collettività. A questo principio, a questa nuova etica, noi dobbiamo ispirarci. Il debito del singolo verso la collettività è un debito etico-politico, da disciplinarsi con criteri sostanzialmente

diversi da quelli che vengono applicati per i debiti nel diritto privato.

È nel quadro di questi principi moralizzatori che fu promossa e approvata dal Parlamento la legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. Principio fondamentale di questa legge, la quale intende modificare alla base tutta quella che era stata per 80 anni la prassi degli accertamenti tributari, è di eliminare gli accertamenti a carattere induttivo e di iniziativa dell'amministrazione fiscale, per sostituirli con la dichiarazione annuale del contribuente; dichiarazione la quale tende a far sì che l'accertamento dell'imposizione diretta sia fondato, il più possibile, sull'analisi della situazione economica denunciata dal contribuente stesso, e quindi su una dichiarazione che permetta di avere gli elementi per questa analisi e per il controllo da farsi su di essa da parte dell'amministrazione.

Quale successo ha avuto il sistema della dichiarazione annuale? Abbiamo sentito parlare di fallimento della legge Vanoni, abbiamo sentito dire che nulla si è innovato, che la situazione si è aggravata, che stiamo peggio di prima.

A questa domanda credo di poter rispondere che la legge, in un ambiente difficile quale è quello creato dalla mentalità del contribuente italiano abituato da 80 anni a questa lotta col fisco, ha ottenuto invece un successo positivo; come può essere facilmente provato dal fatto che il numero delle dichiarazioni, presentate dall'entrata in vigore della legge, è andato sempre progredendo, fino a raggiungere nel 1954 un totale di 3.895.141, ed a superare nel 1955 i 4 milioni. Segno evidente, questo, che l'obbligo della dichiarazione è ormai entrato nella coscienza del cittadino. Se teniamo conto che in questo periodo sono state emanate norme che hanno elevato la esenzione da ogni tributo del minimo reddito vitale da 240 mila a 540 mila lire annue, abbiamo la conferma del successo della legge del 1951.

Rileggevo ieri il discorso pronunciato in quest'aula dal ministro Vanoni in sede di discussione del bilancio del Ministero delle finanze, e precisamente il 13 maggio 1952. Verso la fine del suo intervento il ministro Vanoni disse: « Permettetemi di concludere questa rassegna riassumendo le cose che secondo me dovranno essere immediatamente fatte, quasi come secondo momento di quella riorganizzazione del nostro sistema tributario che abbiamo incominciato insieme. L'am-

ministrazione ha già pronto un nuovo testo che aggiorna le norme intorno all'accertamento delle imposte dirette al fine di rendere più agevole la repressione delle forme più evidenti di evasione legale e meno legale. Tale legge, mentre riordinerà le sanzioni in materia di dichiarazioni infedeli e incomplete, chiederà nello stesso tempo al Parlamento la delega al Governo per l'emanazione di un nuovo testo coordinato e aggiornato delle imposte dirette ».

Mentre rileggevo questo passo del discorso dell'onorevole Vanoni, riflettevo su talune censure che sono state fatte in quest'aula al disegno di legge in discussione. Esso dunque nel maggio 1952 era già elaborato: i riferimenti sopra riportati sono precisi e fotografano, starei per dire, il disegno di legge oggi in esame. Questo dico per affermare che tale disegno di legge non rappresenta, come alcuni l'hanno definito, un'improvvisazione, un diversivo, l'antiriforma della legge Vanoni; tanto vero che tre anni fa esso ha avuto una sua precisa collocazione nell'ideatore della riforma.

Precisa è la definizione di questo provvedimento: il secondo momento della riorganizzazione del nostro sistema tributario. Esso, fino da allora, nasce non già per tamponare una situazione incerta o pericolante, come qualcuno ha affermato, ma per portare ai suoi sviluppi logici la legge del 1951. Non ha quindi senso il parlare d'un provvedimento che manca di elaborazione, d'un provvedimento che dovrebbe essere accantonato, che dovrebbe essere ricondotto a un esame, così come invocava ora l'onorevole Bonino.

Che il disegno di legge non sia l'antiriforma è dimostrato, perché non solo esso lascia inalterati i pilastri della riforma tributaria, cioè la dichiarazione annuale, la tassazione del reddito effettivo, l'accertamento analitico, ma li rafforza e fornisce alla finanza gli insopprimibili e necessari presidi giuridici per attuare e difendere la riforma. Si potrebbe osservare se sulla strada dell'adozione di questi presidi non si sarebbe potuti procedere con una maggiore gradualità, ossia per tempi successivi, se cioè questo disegno di legge non sia troppo coraggioso sulla via delle innovazioni.

A me pare che il legislatore, una volta affrontati i problemi che il provvedimento pone, debba necessariamente risolverli, anche se le innovazioni, come del resto tutte le innovazioni, possano sembrare a prima vista drastiche.

Quanto alla fiducia, quella fiducia che era e resta alla base della riforma del 1951, biso-

gna sgomberare il terreno da un facile equivoco che è maturato non si sa come in certe correnti d'opinione: fiducia sta a significare essenzialmente una corrente di lealtà tra il fisco e il contribuente. Ma la lealtà non può poggiare che sulla reciprocità. Ciò vuol dire che la dichiarazione del contribuente è assistita da una semplice presunzione di verità, tanto vero che esiste nella legge di perequazione l'articolo 4, che fissa i termini di prescrizione per la revisione delle dichiarazioni.

Ora, di fronte ai contribuenti poco scrupolosi, di fronte a coloro che hanno cercato di sottrarsi al dovere tributario, la fiducia assoluta della finanza si porrebbe, onorevoli colleghi, come una vera e propria rinuncia all'esercizio del potere e dovere di accertamento; ed è evidente che una fiducia di tal genere, la quale ridurrebbe la finanza nella condizione di chi aspetta dalla generosità del contribuente l'obolo dell'imposta, non può esistere né nel nostro paese né altrove. Bisogna riconoscere con lealtà che la maggioranza dei cittadini ha risposto all'appello della legge con onestà, con consapevolezza e con sufficiente apertura alle aspettative del legislatore. A coloro che non hanno risposto, a coloro che persistono nell'equivoco si rivolge specialmente il provvedimento che è al nostro esame. Le cure dell'amministrazione finanziaria sono state rivolte fin dall'inizio della riforma tributaria alla analiticità dell'accertamento del reddito imponibile.

L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1954, n. 25, costituisce, infatti, come giustamente ha rilevato la Commissione della Camera nella sua relazione alla legge in esame, il centro motore della legge stessa, perché deve ammettersi che una delle condizioni indispensabili per realizzare la giustizia tributaria — aspetto preminente della giustizia sociale — è quello di poter effettuare accertamenti del reddito il più possibile vicini a quello effettivo sulla base di ben accertate analisi delle componenti attive e passive del reddito stesso.

Con l'articolo 2 della legge n. 25 gli stessi contribuenti sono stati chiamati a fornire gli elementi dell'analisi della propria posizione, elementi che saranno poi controllati attraverso l'organizzazione tecnica dell'amministrazione finanziaria, sempre più addestrata e — speriamo — sempre più preparata.

La legge in esame, muovendo su quello stesso piano di reciproca lealtà fra finanza e contribuenti, pone al centro della sua intelligenza l'accertamento dell'ufficio analiticamente motivato.

In un clima di chiarezza e di certezza dei rapporti giuridici che la legge in esame vuole assicurare anche in campo fiscale con una più esatta definizione della pretesa tributaria, che si determina in concreto con l'accertamento, gli accertamenti induttivi compiuti attraverso stime soggettive o indici molto spesso empirici e comunque non sufficientemente vagliati e che prima della guerra avevano turbato, come ho già detto, e non poco, la coscienza tributaria dei cittadini, divenendo addirittura sistema nell'immediato dopoguerra, sia a causa della scarsa efficienza dell'attrezzatura amministrativa sia per il disorientamento generale che non aveva risparmiato il settore tributario, non hanno ora più ragione di essere se non come un fenomeno di eccezione.

Le due leggi fondamentali della riforma tributaria (la legge n. 25 e questa in esame) pongono l'amministrazione ed i contribuenti su di uno stesso piano e ciascuna parte ha gli stessi obblighi di lealtà, di sincerità e di precisione.

L'accertamento induttivo tuttavia rimane nel nostro sistema tributario; ma rimane soltanto come sanzione, solo quando, cioè, mancando la dichiarazione del contribuente o tacendo questi gli elementi valutativi, la finanza correrebbe il rischio di trovarsi su di un piano di inferiorità ove fosse costretta a motivare ad ogni costo l'accertamento con elementi analitici sui quali non ha potuto soffermarsi per essere stati gli elementi valutativi taciuti dal contribuente. D'altronde, l'accertamento induttivo, così come può esistere nel regime delle nuove norme di accertamento, non comporta mai la esclusione della prova delle poste attive del reddito, ma il solo rovesciamento dell'onere di essa nei confronti del contribuente, il quale altrimenti — è chiaro — trarrebbe vantaggio da una situazione irregolare da esso stesso creata.

La verità è che la dichiarazione rappresenta la fase iniziale dell'accertamento del reddito. L'esame ed il controllo di essa sono le fasi successive necessarie per arrivare alla definizione, ad una definizione possibilmente la più esatta, del reddito sul quale applicare l'imposta. L'efficienza dell'amministrazione viene posta alla prova proprio in queste fasi che richiedono il lavoro più impegnativo per mole e per difficoltà di ordine materiale e di ordine tecnico.

Nè può ammettersi che l'amministrazione dichiari così, a sua scelta, senz'altro credibili alcune dichiarazioni e altre senz'altro insin-

cere, perché giustizia vuole che l'esame e il controllo delle dichiarazioni avvenga egualmente per tutte, nell'interesse dei contribuenti onesti, i quali nulla hanno da temere, e nell'interesse dell'erario. E in seguito a questo controllo e a tale verifica l'amministrazione finanziaria è in grado di potere individuare i casi di infedeltà e poter così procedere alla rettifica dei redditi dichiarati, nei confronti, principalmente, di coloro che maggiormente sono forniti di risorse economiche e che avrebbero dovuto sentire, più degli altri, il dovere di essere leali e sinceri nella stessa misura in cui lo sono stati i piccoli contribuenti.

E bisogna a questo punto dare una smentita a coloro (fra i quali il collega onorevole Roberti) che, per svalutare le finalità della legge di perequazione, che le norme integrative della legge in discussione vogliono raggiungere, vanno affermando che l'amministrazione abbia proceduto e proceda alla rettifica delle dichiarazioni in massa, non tanto dei grossi, ma specialmente dei medi e dei piccoli contribuenti. La migliore smentita, come sempre, non può venire che dai fatti. Le affermazioni di carattere generale sono spesso affermazioni a sfondo — direi — demagogico-politico, ma i fatti sono quelli che denunciano la realtà delle cose.

Basti considerare che al dicembre 1954, termine di scadenza per le rettifiche della prima dichiarazione, su 856 mila dichiarazioni utili ai fini della imposta di ricchezza mobile e su 1.137.000 dichiarazioni utili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, il 39 per cento e il 54 per cento rispettivamente risultarono accettate dagli uffici fiscali, mentre il 26 per cento e il 16 per cento rispettivamente risultarono definite in via bonaria coi contribuenti. Di modo che le dichiarazioni rettificate dagli uffici fiscali risultarono al 31 dicembre 1954 del 26 per cento per l'imposta di ricchezza mobile e del 17 per cento per l'imposta complementare. Tutto questo, in rapporto alla prima dichiarazione annuale dei redditi.

Dal suo lato, bisogna dare atto, se vogliamo essere sinceri, che l'amministrazione ha cercato, nei limiti consentitile dagli strumenti legislativi a sua disposizione, di rivolgersi verso i più grossi reddituari, la cui capacità contributiva presenta difficoltà che non vanno sottovalutate, come ha riconosciuto nel suo intervento anche l'onorevole Dugoni.

Ma, parallelamente alla revisione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, bisogna dare atto di un'altra attività svolta dall'amministrazione: e cioè che essa ha ri-

volto i suoi sforzi all'accertamento nei confronti di coloro che hanno omesso addirittura la dichiarazione o che, pur avendola presentata, hanno omesso i principali cespiti soggetti all'imposta.

Le agitazioni, le proteste contro i pretesi sistemi inquisitori degli uffici finanziari, contro il ritorno all'indiscriminato accertamento induttivo del reddito, contro lo strapotere, contro il regno della finanza (come l'ha definito l'onorevole Bonino), in una parola, contro questo strapotere degli uffici fiscali che avrebbero, con la loro azione, fatto crollare tutta quella fiducia che la legge del gennaio 1951 aveva fra i suoi fini primari, tutte queste agitazioni, manifestatesi ora qui ora là nelle varie province italiane, non sono state che manovre e montature per disturbare il corso di una nuova legge di accertamento che è la legge del 1951 e che tende, come abbiamo più volte detto, a creare veramente nel paese una coscienza tributaria e a colpire alla base e in modo definitivo il fenomeno dell'evasione.

È avvenuto già altre volte che la finanza, quando ha voluto mettere a punto i suoi congegni, abbia trovato i settori della contribuzione in istato di allarme per timore di nuovi oneri che potessero ridurre i profitti. In tali occasioni sono stati riagitati i motivi dello strapotere fiscale richiamati anche in quest'aula. Io non mi sento di condividere tali timori e tali motivi, perché non dubito che la finanza, nell'applicazione della nuova legge, non mancherà di procedere con moderazione e graduale saggezza, in modo da consentire che il passaggio nel regime della nuova legge avvenga senza scosse e senza perturbamenti.

La legge attuale, d'altra parte, non è contro i contribuenti, ma a favore e a protezione del contribuente onesto e sincero. Essa è ispirata ad alcuni principi innovatori; ed avrei voluto che, insieme alle critiche, anche aspre, fatte da alcuni colleghi, si fossero messi in evidenza con lealtà quelli che sono i pilastri fondamentali di questa legge che è ispirata anzitutto all'obbligo della chiarezza analitica sia della denuncia che dell'accertamento. Cioè, da una parte il contribuente deve fare la denuncia con sincerità e dall'altra la finanza deve fare la contestazione in modo esatto e motivato.

Sancisce infatti l'articolo 1 il principio che l'accertamento non motivato è nullo, il che rappresenta la più ampia garanzia per il contribuente che ha adempiuto al suo dovere con la denuncia analitica.

Un altro principio fondamentale cui si ispira la nuova legge è la possibilità di accertamenti successivi al primo in relazione alla acquisizione di nuovi elementi. È opportuno osservare a tale proposito che la possibilità dell'amministrazione di notificare in ogni momento — purché entro il termine di prescrizione — nuovi accertamenti per la sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi, deriva dalla considerazione che l'atto di accertamento è atto di imperio verso il contribuente chiamato a pagare in relazione a un determinato reddito e può divenir definitivo soltanto in base agli elementi sulla scorta dei quali è stato fatto. È logico che in seguito alla conoscenza di nuovi elementi occultati dal contribuente nella sua dichiarazione (e qui ritorniamo nel campo di una evasione parziale) l'ufficio debba emettere un nuovo atto di accertamento, naturalmente non di semplice affermazione o di iniziativa arbitraria, ma sempre motivato e con la piena facoltà del contribuente di impugnativa davanti alla Commissione competente.

Si è detto da alcuni che la legge comporta una sostanziale modificazione dell'istituto del cosiddetto concordato. Non è esatto. La facoltà di impugnare il concordato si riallaccia al principio sancito dall'articolo 2, cioè alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per i quali si manifesti necessario un nuovo accertamento. Cioè il concordato deve essere fatto non più in una cifra globale, ma in modo che contenga la enunciazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce e delle fonti produttive di reddito, nonché degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile. L'impugnativa deve essere effettuata entro i termini della prescrizione amministrativa.

Ma una sostanziale, notevole innovazione porta il nuovo disegno di legge: la soppressione del potere delle commissioni di cui all'articolo 43 del testo unico della legge 24 agosto 1877, n. 4021. Questo articolo accordava alla commissione di merito la facoltà di accertare il reddito del contribuente in misura anche superiore all'accertamento fatto dall'ufficio, anche senza che questo sia stato accettato dal contribuente. Ora questa facoltà è stata soppressa dal disegno di legge. La giurisprudenza ha considerato ormai in senso pacifico le commissioni delle imposte come organi giurisdizionali, e non già come organi dell'amministrazione attiva finanziaria. Da ciò deriva che non è concepibile che organi giurisdizionali possano sostituirsi al-

l'amministrazione per svolgere funzioni di accertamento.

L'innovazione comporta la realizzazione di una sostanziale maggiore indipendenza di giudizio da parte delle commissioni e una maggiore garanzia per il contribuente. La legge consente solo alla commissione, che sia venuta a conoscenza di elementi che rendono opportuna una integrazione di accertamento, di sospendere la propria pronuncia e di rinviare gli atti all'ufficio per nuovi accertamenti.

Nel disegno di legge sono state introdotte le norme sulla tenuta dei libri e delle scritture per le imprese soggette a registrazione. Io ho sentito fare dall'onorevole Bonino delle osservazioni che mi avrebbero portato a concludere in questo modo: per poter seguire il suo ragionamento bisognerebbe abolire le disposizioni del codice civile che rendono obbligatoria la tenuta dei libri. Solo abolendo queste disposizioni potremmo arrivare alle conclusioni denunciate dall'onorevole Bonino per quanto riguarda determinate aziende. Ma io osservo che, nel quadro complesso delle norme sull'accertamento, le norme intese a facilitare il compito di ricerca dei redditi reali e della conseguente veridicità delle dichiarazioni sono perfettamente rispettate. Il disegno di legge sancisce il principio per le aziende che devono avere una contabilità ai sensi dell'articolo 2214 del codice civile. Dico « devono avere », quindi sono obbligate a tenere questi libri, tanto è vero che se non li tengono, il giorno in cui cadono in fallimento sono punibili per bancarotta. Il disegno di legge sancisce il principio che le aziende che devono avere una contabilità ai sensi del codice civile devono tenere a disposizione dell'ufficio delle imposte una registrazione chiara e analitica che costituisca la naturale integrazione della loro dichiarazione dei redditi. Poiché è evidente che, se tale dichiarazione deve contenere la indicazione degli elementi attivi e passivi che hanno concorso alla formazione del reddito nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa, questa dichiarazione deve corrispondere alla contabilità dell'azienda.

Tutto questo è naturale, è logico. Premesso che norme precise di legge contenute nel codice civile già stabiliscono il principio e le forme della contabilità da tenersi dagli imprenditori con un dettaglio che noi tutti conosciamo, e premesso che ogni società o azienda seriamente organizzata si deve ritenere che rispetti tali norme, non posso condividere l'opinione di coloro che affermano che l'introduzione nel disegno di legge della

obbligatorietà sulla tenuta dei libri e delle scritture rappresenti un provvedimento rivoluzionario nel campo delle società. Perché considero che queste disposizioni rappresentino da un lato la realizzazione di un progresso nella tecnica contabile e dall'altro lato la necessaria difesa contro le frodi che possono derivare (e noi sappiamo con quale facilità) da un imperfetto e insincero sistema contabile.

Il disegno di legge in esame introduce tutta una serie di garanzie soggettive della veridicità delle dichiarazioni. Come mezzo di prova nella procedura di accertamento dei redditi, il disegno di legge, nell'articolo 6, stabilisce il principio che in caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante (ossia le commissioni) ha facoltà di deferire al contribuente il giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Contro l'introduzione del giuramento come mezzo di prova si è creato uno stato d'animo di preoccupazione di molti, anche di alcuni colleghi della maggioranza, quasi che questo mezzo di prova rappresenti una assoluta novità sia nel settore tributario, come nel settore della vita civile del nostro paese. Sta di fatto invece che sia nella legislazione inglese e americana, sia in alcune leggi tuttora vigenti nel nostro paese (come nella legge sulla successione) il giuramento entra come mezzo di prova. Nel caso nostro esso ha unicamente lo scopo di concedere (come rileva giustamente il relatore per la maggioranza) al contribuente un nuovo mezzo di difesa, in aggiunta a quelli già esistenti.

La Commissione di giustizia ha motivato in modo veramente egregio questo punto del disegno di legge; in un modo tanto egregio che mi permetto di ricordarlo in questo momento ai colleghi: « Si tratta — è detto nella relazione — di quella forma speciale di giuramento che, nell'articolo 2736, n. 2, del codice civile, è qualificato suppletorio; con esclusione, per altro, della sua ammissibilità per il fine di estimazione. Esso è previsto per i soli casi di mancata dichiarazione del reddito da parte del contribuente o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento: non può cadere che su fatti specifici, esclusi quelli di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione

delle imposte dirette e che debbono essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare. Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza di pubblico ufficiale che ha firmato l'atto stesso. Con tali riserve e cautele è veramente arduo sostenere che l'istituto del giuramento, mezzo normale di prova nei giudizi civili, costituisca una aberrazione o un elemento spurio nella procedura fiscale, soprattutto se si abbiano presenti le precise e logiche conseguenze che, secondo il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 6, derivano dalla prestazione o dal rifiuto di prestazione del giuramento: « I fatti su cui è prestato si considerano rispondenti a verità. Le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali il deferito giuramento non sia stato prestato si considerano infondate ».

Questa precisa impostazione giuridica data dalla nostra Commissione di giustizia, costituisce il più chiaro e giustificato apprezzamento che possiamo fare del disegno di legge in esame.

L'articolo 13 del disegno di legge impone al contribuente, il quale vuole che si tenga conto delle sue passività verso istituti di credito, la presentazione di un certificato creditorio attestante l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, dei riporti, ecc.

Si è affermato da molti che i principi enunciati in questo articolo contrastano con i principi del segreto bancario. È facile rilevare che la disposizione in esame non accorda l'iniziativa dell'indagine bancaria all'ufficio fiscale, perché l'ufficio rimane estraneo ai rapporti tra banca e contribuente, in quanto è riservato soltanto al contribuente, il quale desidera che si prenda atto delle sue passività, il documentare la sua posizione, che l'ufficio ha il diritto di far controllare dall'organo di vigilanza delle aziende di credito, che è l'organo più autorevolmente qualificato e che è obbligato a mantenere il più assoluto segreto.

Onorevoli colleghi, come abbiamo già rilevato, uno dei fondamentali motivi di resistenza da parte del contribuente a denunciare con sincerità e verità i propri redditi era da attribuirsi alla elevatezza delle aliquote applicate ai redditi stessi per la determinazione della corrispondente imposta.

Lo Stato, infatti, nel passato, per mettersi in grado di reperire sempre maggiori

entrate per il soddisfacimento delle sempre maggiori spese, preferiva realizzare questa sua esigenza con il graduale e progressivo aumento delle aliquote da applicarsi alle varie categorie dei redditi invece di ottenere lo stesso e certo maggiore risultato instaurando norme come quelle in esame, atte alla identificazione e determinazione dei redditi imponibili e alla lotta contro gli evasori. È chiaro ed evidente che, se attraverso l'attuale riforma tributaria e attraverso una tenace e costante lotta contro l'evasione si riuscirà ad ottenere che tutti i cittadini debitori di imposte verso la collettività siano chiamati a corrispondere tale debito sui loro redditi effettivi, le aliquote erariali potranno essere sensibilmente ed ulteriormente ridotte, nel concorrente beneficio e dello Stato, che potrà più largamente realizzare i mezzi necessari alle proprie esigenze di bilancio, e del contribuente che, pur avendo onestamente denunciato il proprio reddito, si troverà gravato di un onere fiscale notevolmente inferiore a quello da lui oggi corrisposto su un imponibile non sincero, ma gravato da una aliquota erariale eccessiva.

Quando l'aliquota è modesta e conseguentemente modesta la relativa imposta, viene a scomparire il principale motivo delle evasioni e della resistenza da parte del contribuente a denunciare con esattezza i propri redditi, così come esattamente hanno rilevato il relatore e gli onorevoli Dugoni, Ferreri ed altri.

Come il relatore ha osservato, non è esatto che dopo la emanazione della legge Vanoni del 1951 non si sia verificata, come promesso, una sensibile riduzione delle aliquote erariali.

Al riguardo vorrei richiamare l'attenzione della Camera sui progressi effettivi conseguiti in tal senso con la più recente legislazione a partire dalla legge di perequazione tributaria, sia con l'introduzione e l'ampliamento delle esenzioni di base, sia con una vera e propria riduzione delle aliquote per redditi compresi in determinati limiti.

Chi voglia sincerarsi su tale punto può scorrere le tabelle riportate nella relazione dell'onorevole Valsecchi e nei discorsi pronunciati al Senato dal ministro Vanoni e confrontare le percentuali di incidenza sulle categorie di redditi soggetti alle imposte dirette prima e dopo le leggi predette. Nel 1952 si è ridotta alla metà l'aliquota della imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e ad un terzo quella di categoria *C/1* per i redditi sino a lire 960 mila. Con ciò, e, naturalmente, con l'influenza dell'abbattimento alla base

di lire 240 mila, che non è moltissimo, siamo d'accordo, ma che non è poi nemmeno troppo poco, se si tiene conto del livello medio nazionale, le aliquote della imposta di ricchezza mobile di categoria *B* risultano ridotte a tangenti effettive che variano dall'1,80 per cento per i redditi di lire 300 mila, al 6,75 per cento per i redditi di lire 960 mila, al 9 per cento per i redditi di lire 1.200.000 fino al 16,92 per cento per i redditi che raggiungono l'ammontare cospicuo di lire 10 milioni.

Corrispondentemente, le aliquote dei redditi di ricchezza mobile di categoria *C/1* che interessano le attività professionali e i redditi di lavoro indipendente risultano maggiormente compresse, anche per la equiparazione agli effetti della imposta erariale di detti redditi a quelli della categoria *C/2*, e sono passate dal 12 per cento allo 0,80 per cento per i redditi di lire 300 mila, al 3 per cento per i redditi di lire 960 mila, al 4 per cento per i redditi di lire un milione e 200 mila, fino al 7,52 per cento per i redditi che raggiungono l'ammontare di dieci milioni.

Notevoli sono anche le riduzioni apportate alle aliquote dell'imposta complementare, la quale oggi, tenuto conto dell'abbattimento alla base, è applicata per redditi intorno a milione con aliquote del 2,189 per cento contro quella del 12,50 applicata nel periodo precedente.

Anche per l'imposta sui fabbricati si è provveduto a ridurre l'incidenza delle aliquote con la legge 4 novembre 1951 e a riordinare quelle, importantissime, delle sovrimposte locali.

Mentre l'aliquota erariale è stata ridotta dal 10 al 5 per cento, l'effetto più importante della legge n. 1219 nel settore delle sovrimposte è stato quello di bloccare le supereccedenze degli enti locali.

Non meno degno di nota è, infine, l'intervento spiegato nel settore dell'imposizione degli enti locali, nonostante le necessità di bilancio di questi enti, con il blocco delle supercontribuzioni sulla imposta mobiliare e delle aliquote dell'imposta di famiglia, la quale oggi colpisce con il 12 per cento soltanto i redditi di 12 milioni, mentre in precedenza questo tasso era applicato a redditi varianti da un milione a un milione e settecentomila, secondo le classi dei comuni.

Questo complesso notevole di temperamenti alla pressione dei tributi acquista un maggior valore ove si pensi che le moderazioni e le riduzioni disposte interessano soprattutto i redditi dei più modesti contribuenti, persone fisiche ed anche società di

persone, e delle cooperative, che da queste stesse norme che oggi discutiamo risultano ulteriormente agevolate.

Su questa strada occorre risolutamente continuare, facendo coincidere progressivamente l'attenuazione delle aliquote con l'auspicabile aumento di volume degli imponibili tassabili, che potrà essere realizzato soltanto da una sana applicazione della riforma tributaria.

Non è fuor di luogo, a questo punto, rilevare che specialmente nel decorso decennio, per esigenze varie, dovute ad eccezionali situazioni derivanti dalla guerra, si sono poste in essere notevoli serie di norme legislative per accordare esenzioni e riduzioni fiscali, le quali hanno non soltanto ridotto il gettito delle imposte, ma spesso creato e creato notevoli aggravii ed intralci di carattere amministrativo per l'applicazione delle norme stesse e l'esercizio del relativo controllo, nonché turbamento nel quadro generale del sistema tributario.

Questi provvedimenti di carattere eccezionale debbono essere progressivamente eliminati, sia perché spesso non sono più necessari, sia perché — quando sono ritenuti necessari per certi determinati settori economici — è preferibile che essi si concretino in una norma di carattere generale: il tutto salvo casi veramente eccezionalissimi per i quali le norme di carattere generale non sarebbero operanti.

Molti colleghi, come l'onorevole De Francesco, quando pose la sua pregiudiziale, e l'onorevole Bonino, hanno rilevato la necessità di una riforma del contenzioso tributario, come era avvenuto già al Senato.

Sono perfettamente d'accordo. Attualmente le commissioni delle imposte, pur avendo il carattere di organi giurisdizionali amministrativi, non v'è dubbio che, per i modi con i quali esse vengono costituite, e per la assoluta preminenza che in esse hanno i rappresentanti dell'amministrazione fiscale, riassumono in sé quel carattere di giudice e parte, denunciato da altri colleghi intervenuti in questa discussione.

È evidente che la riforma invocata deve essere realizzata al più presto, per dare al contribuente la più ampia garanzia che i giudici, chiamati a decidere i conflitti tra contribuente e fisco, esercitano la loro funzione senza alcuna subordinazione gerarchica ed agiscono soltanto nei limiti imposti dalla legge e dalla propria coscienza, in modo da rendere giustizia secondo la formula del giuramento

dei magistrati inglesi e cioè: senza paura, senza favori, senza affezioni e senza rancori.

Secondo assicurazioni date al Senato dall'attuale ministro delle finanze, sarebbero a buon punto gli studi per la redazione dell'invocato provvedimento di legge, il cui contenuto dovrà essere necessariamente aderente ai principi sanciti dall'articolo 102 della Costituzione.

Si è più volte lamentato in questa Assemblea il ritardo frapposto alla emanazione di provvedimenti di legge che realizzino i principi della nostra Costituzione repubblicana. Oggi dobbiamo constatare, con vivo compiacimento, che, attraverso la legge n. 25 e l'attuale disegno di legge, viene a realizzarsi la norma dell'articolo 53 della Costituzione, secondo la quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva in un sistema tributario basato sulla progressività, nel senso che il tributo è proporzionale alla capacità contributiva stessa e progressivamente crescente quanto maggiore è la capacità del contribuente.

Gli strumenti legislativi atti a tradurre in realtà la citata norma costituzionale noi li riteniamo acquisiti, e ne diamo atto e plauso al Governo. Noi speriamo fermamente che il cittadino italiano maturo nella propria coscienza il postulato civile e politico del suo dovere verso la collettività nazionale di contribuire lealmente, sinceramente e secondo i propri redditi al soddisfacimento degli oneri che la collettività sopporta e deve sopportare per l'assorbimento delle proprie esigenze di vita e di progresso.

Da parte di tutti si reclamano, dallo Stato e dagli enti pubblici, sempre maggiori servizi in ogni campo della vita nazionale; si chiedono sempre maggiori e giuste provvidenze ed assistenze a favore delle più diseredate e più umili categorie di cittadini; si avvertono e si denunciano le necessità di più larghe retribuzioni degli impiegati pubblici; si invocano provvedimenti ed interventi per una rapida eliminazione della miseria e della disoccupazione; in sostanza, tutti chiedono allo Stato di intervenire e di provvedere tempestivamente e adeguatamente alle infinite esigenze della collettività nazionale.

A questa permanente denuncia ed a questo permanente richiamo dei doveri dello Stato non corrisponde, purtroppo, la coscienza della necessità, da parte dei reclamanti, di fonire a questo Stato, con sincerità e spontaneità, quei mezzi e contributi che servano ad

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

esso per l'assolvimento dei propri doveri. Questa coscienza bisogna crearla; ed a ciò decisamente contribuiranno le leggi che hanno per oggetto la riforma del nostro sistema tributario.

Onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare della democrazia cristiana voterà a favore della legge in esame, soprattutto perchè è convinto che essa servirà ad avviare a raggiungere quella moralizzazione del costume tributario, indispensabile presidio di regimi liberi e democratici. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cafiero. Ne ha facoltà.

CAFIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questo disegno di legge, che è un po' il figlio di diversi padri, ha avuto una sorte piuttosto strana: quando è cominciata la sua discussione in aula, ha incontrato il fervido consenso del settore socialista, ma ha formato oggetto di critiche piuttosto pronunciate e penetranti da parte di diversi oratori democristiani, i quali, con estrema abilità dialettica, hanno cercato di difendere i punti più scabrosi del progetto. Si può allora prevedere l'approvazione del provvedimento con una larga maggioranza, anche perché all'ultimo momento il Governo porrà la questione di fiducia, come ormai fa anche per problemi minimi. Il disegno di legge sarà approvato, ma noi, di questa parte, abbiamo il dovere di dire alcune verità. Esse potranno piacere o non a questo o a quel ceto, ma questo a noi non interessa: noi abbiamo il dovere di assolvere questo compito di fronte al paese.

Qual è lo scopo del disegno di legge? Si dice: emanare norme integrative della legge di perequazione tributaria. Così è detto nel titolo e così ha sostenuto poco fa, con brillante oratoria, l'onorevole Armando Angelini. Ma se esaminiamo il contenuto del provvedimento, notiamo che esso è completamente diverso dall'indicazione contenuta nel titolo. Non mi si dica che il disegno di legge è nella scia della legge Vanoni, quando in esso si introduce una specie di supplemento del codice penale che arriva fino alla pena corporale di 6 mesi, quando in esso si introduce il giuramento (che non abbiamo ancora deciso se sarà suppletorio o decisorio), quando in esso si dà alla finanza la possibilità di perseguire il contribuente anche dopo l'accertamento, anche dopo che vi sia stata una decisione da parte di una commissione fiscale, anche dopo che vi sia stato un concordato debitamente sottoscritto, non soltanto nei

limiti di tempo della prescrizione, ma anche oltre tale barriera; quando in questo progetto di legge — di cui ho letto la relazione per la maggioranza, relazione appassionata e ditirambica — si introducono delle facoltà speciali per l'amministrazione, ed il contribuente viene messo su di un piano di assoluta inferiorità rispetto all'altro termine della contesa.

La verità è che noi abbiamo invertito completamente la rotta e che non siamo più nella scia della legge Vanoni. Spero di sentire dal ministro delle finanze il pensiero del Governo in ordine al successo della legge Vanoni. Leggendo la relazione del relatore per la maggioranza, ricordando le diverse relazioni e i diversi rapporti sulla legge Vanoni, ricordando le cifre, per cui nello spazio di 3 anni siamo passati, per la ricchezza mobile, da un gettito di 176 miliardi a 220 miliardi e per l'imposta complementare progressiva da 26 miliardi a 35 miliardi; ricordando tutto questo, si deve onestamente riconoscere che la legge Vanoni ha avuto il suo successo; lento, graduale, inerente agli scopi che essa si proponeva: quello di cercare di irrobustire la coscienza fiscale degli italiani e di ottenere un reddito maggiore.

Indubbiamente, la legge Vanoni marcia. Ora, se marcia, onorevoli colleghi, quale era la ragione per invertire la rotta e presentarci un altro provvedimento, irto di difficoltà e di incongruenze, che tanto hanno colpito l'opinione pubblica nei passati giorni? Non ve n'era nessun bisogno.

E, se consentite ad un uomo che purtroppo da 30 anni si occupa di questa materia di dire qualche verità forse spiacevole, la lentezza del successo della legge Vanoni non è dovuta alla debolezza di costituzione della legge stessa, ma è dovuta ad altre cause. La prima e fondamentale è questa: io ho una estrema deferenza per l'amministrazione finanziaria, per tutti i suoi funzionari in alto e in basso, ma la legge Vanoni presupponeva un rinvigorimento qualitativo e quantitativo dell'amministrazione finanziaria, e, inquantoché la legge Vanoni è una legge di fiducia, ma controllata e controllabile, il fisco doveva esaminare la grandissima parte di queste dichiarazioni, mentre ha esaminato soltanto quelle delle categorie di contribuenti più elevati, se è esatto che soltanto il 26 o 27 per cento delle schede sono state controllate, come abbiamo sentito oggi dalla bocca dell'onorevole Angelini. Ma pensate a questi funzionari i quali si trovano alle prese con migliaia e migliaia di contribuenti, con de-

cine e decine di imposte: questi funzionari per poter effettivamente controllare queste schede hanno bisogno di una competenza specifica assai più larga della pura e semplice competenza fiscale. In queste schede sono rappresentati tutti i rami dell'attività economica nazionale: agricoltura, industria, commercio. Questi funzionari della finanza dovrebbero essere onniscienti, si dovrebbero intendere di navi, di legnami, di ferro, di cuoio, di tutto il materiale che è oggetto dell'attività economica.

A questo proposito dobbiamo riconoscere e dare atto che qualche cosa si è fatto su questa via quando, se non sbaglio, due anni fa, abbiamo istruito praticamente circa 300 funzionari della carriera ispettiva: quei 300 funzionari che oggi hanno veramente una certa competenza in parecchi rami della industria. Ma è troppo poco; non si possono fare le nozze coi fichi secchi. Ci sarebbero voluti migliaia di funzionari che avessero preso questo indirizzo, ciascuno dei quali si fosse specializzato in questo o in quel ramo. Perché io poi vorrei vedere qual è quel contribuente, che abbia un minimo di pudore, che ad uno di questi funzionari specializzati, in capo ad un anno in cui la sua industria ha guadagnato, abbia il coraggio di andare a dire che egli si trova in perdita. Questa, secondo me, è la situazione fondamentale che bisogna risanare, se vogliamo che l'ardita riforma Vanoni possa dare quei frutti che noi speriamo e ci auguriamo.

Ma vi è un altro punto. Forse la mia voce sarà sgradita a molti, specialmente in alto, ma io non posso davvero tacere. La gran parte della ricchezza italiana scorre attraverso le società per azioni. Vorrei permettermi di domandare al ministro delle finanze: quel famoso schedario costituito in base alla legge del 1942 che imponeva la obbligatorietà della nominatività dei titoli, quel famoso schedario centrale funziona o non funziona? Questo è il punto. Vorrei domandare se al 31 marzo, per esempio, del 1955, chiunque e soprattutto il fisco siano in grado di sapere presso quali possessori si trovino le azioni delle società *A* o quelle della società *B*; perché solo allora noi riusciremo a colpire con la imposta complementare una gran parte della ricchezza italiana.

Forse l'onorevole ministro mi risponderà che a ciò provvede la legge dell'agosto 1954, che abbiamo approvato in quest'aula. Sì, quella è stata una specie di legge compensativa, ma vi è un'enorme sproporzione tra quanto paga una ditta individuale in materia

di imposta complementare, e ciò che paga il possessore, sia pure dichiarato, delle azioni. I termini non sono equipollenti. La legge sulle azioni non poteva compensare la finanza di quella specie di sfasamento che esiste in questa materia.

Quindi vi erano molti dubbi in ordine a questo disegno di legge e, se me lo consentite, devo assolutamente contestare l'affermazione che poco fa noi abbiamo sentita, che cioè per 80 anni il contribuente italiano è stato renitente alla leva fiscale.

E devo altresì contestare una affermazione veramente grave che ho letto nella relazione del relatore di maggioranza, che cioè finalmente questa è la prima riforma democratica finanziaria che noi abbiamo in Italia.

No, onorevole Valsecchi: pensi a come era ordinata la finanza italiana fino al 1915 (purtroppo io ho il triste privilegio di ricordarlo). Non esisteva quest'urto, questo contrasto continuo tra il fisco e il contribuente. La finanza italiana era ordinata in una maniera perfetta. Era l'epoca in cui la nostra lira faceva aggio sull'oro; era l'epoca in cui Luigi Luzzatti, nel 1904, poté permettersi la conversione della rendita dicendo ai possessori di essa: « Voi dovete avere il 4 per cento; ebbene, io vi voglio dare il 3,50 per cento: se non siete d'accordo, eccovi il vostro denaro ». Purtroppo la guerra del 1915 ha poi rotto l'equilibrio, e ne è venuto quello che ne è venuto, attraverso gli anni che anche i giovani possono oggi ricordare.

Ma non infanghiamo il passato per difendere il presente, quel passato che fa un po' parte della nostra tradizione, del nostro patrimonio ideale. Il passato, lasciatemelo dire, non lo dobbiamo decantare né sublimare. Però lasciamolo stare, soprattutto quando non è il caso di tirarlo in gioco. Il presente si può difendere anche in altra maniera.

Noi vi diciamo: non vi pare che sarebbe stato opportuno accogliere la richiesta che veniva da questi banchi: di sospendere, cioè, l'esame di questa legge? Tanto più che mancano gli organi fondamentali, o meglio, manca la regolamentazione degli organi principali che la devono attuare, cioè le commissioni finanziarie. Non so con quale effettiva coerenza l'onorevole Angelini, fautore di questa legge, poco fa, dopo averne fatto la magnificazione, ha dovuto ammettere che le commissioni fiscali esistenti oggi sono giudice e parte, e funzionano di contrabbando rispetto alla VI norma transitoria della Costituzione. Ma purtroppo, nella carenza perenne della Corte costituzionale, ogni volta che noi par-

liamo della Costituzione è come se parlassimo della bella addormentata, la quale non si sveglia.

Sarebbe stato molto saggio poter inquadrare questa legge. Anche se non ne sentite il bisogno, anche se non sentite cioè il bisogno di far rotta inversa a quella della legge Vanoni, v'era pur sempre la necessità soprattutto di assidere questa legge sopra criteri giuridici quali sono quelli di cui, se mi consentite, verrò a parlare. Questa legge si presenta al contribuente italiano un po' con il sistema del bastone e della carota; ma il bastone è enormemente nodoso e la carota è striminzita, onorevoli colleghi, se si riduce all'affermazione teorica, e neppure poi mantenuta nel corso delle disposizioni, dell'obbligo della motivazione dettagliata da parte del fisco.

Ma ciò è stato già detto e con molta autorità, con autorità maggiore della mia, da parte di qualche professore d'università. Non credo però vi sia bisogno di una cattedra universitaria per comprendere e per sapere che l'accertamento fiscale è un atto amministrativo come tutti gli altri atti amministrativi. E non è possibile sostenere oggi, in regime di Stato democratico, che un provvedimento amministrativo possa mancare di motivazione.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze.*
Motivazione analitica.

CAFIERO. Ma, illustre ministro, ella ha studiato sugli stessi banchi d'università su sui cui ho studiato io: la motivazione deve essere sufficiente e quindi è analitica, giacché se non è sufficiente è come non esistesse. Ella sa dall'ordinamento processuale civile che, se la motivazione non è sufficiente, la sentenza viene annullata dalla Corte di cassazione. Non credo quindi che questa analisi aggiunga gran che. La motivazione in materia fiscale, poi, non consiste che nella identificazione del titolo fiscale in base al quale il tributo è dovuto. Voi, Cafiero, avete un fondo: dovete pagare l'imposta complementare su questo fondo; avete una casa: dovete pagare l'imposta complementare, o altra imposta, su questa casa. Il concetto stesso di motivazione quindi, in sé e per sé, specialmente in materia finanziaria, comporta l'analisi, giacché, naturalmente, non si può fare il cumulo di tutti i beni che può avere Cafiero o un altro collega. Ci vuole quindi l'analisi, come ci vuole nella denuncia che io istituzionalmente debbo fare entro il 31 marzo.

Questa non è quindi una parte positiva della legge. Ma comunque — ed è su questo

che mi permetto soprattutto di richiamare l'attenzione del Governo — se il contribuente non presenta alcuna denuncia (e noi non sappiamo per quale ragione egli non la presenti; può essere anche una ragione legittima, giacché il suo imponibile può non arrivare al minimo prescritto dalla legge), oppure se il contribuente presenta una denuncia che viene ritenuta inferiore alla situazione reale del suo reddito, che cosa accade? Accade che il fisco, per il fatto che quel contribuente non ha presentato alcuna denuncia, o ne ha presentata una che si ritiene non rispondente al vero, impone una tassazione non soggetta a motivazione.

Il fisco dunque, in questo caso, dice: Cafiero, un milione; senza specificare a che cosa questo milione corrisponda. Ora, vi pare che al comportamento antiggiuridico, antisociale — chiamiamolo pure così — del contribuente lo Stato debba rispondere con un comportamento ugualmente illegale ed irrazionale, con un comportamento che va ad urtare contro il principio fondamentale che avete ritenuto di mettere a base di questa legge? A me pare, con quel tanto di sensibilità giuridica che negli anni ho potuto acquisire, che si tratti di tradurre in termini fiscali la legge barbarica del taglione.

Ma non basta: motivazione nel senso di identificazione del titolo che dà diritto al tributo dovrebbe essere qualcosa di fisso nell'accertamento, viceversa vi è una disposizione la quale dice che in qualsiasi momento dinanzi alle commissioni il fisco può cambiare la motivazione. La legge dice: integrare ovvero modificare. Il che è quanto dire mutare.

È strano. Cioè, un contribuente il quale ha avuto l'accertamento per i titoli *a, b, c e d*, e si è difeso, ad un certo momento, dinanzi alla commissione, viene ad essere sorpreso da questo cambiamento di fronte.

Se mi consente, onorevole ministro, avrei desiderato — e forse molti italiani avrebbero desiderato con me — che questa legge, di cui si dice che se ne sente il bisogno, avesse in una certa maniera seguito i principi fondamentali dei nostri ordinamenti civili.

È evidente che la *causa petendi* nel procedimento civile non la potete mutare a vostro libito. Vi è un momento in cui la *causa petendi* e le ragioni delle parti vengono ad essere cristallizzate, per la lealtà del contraddittorio; altrimenti non si sa dove si va a finire, non si sa più su che cosa discutere. Sarebbe stato necessario mantenere per lo meno questo limite: invece, nessun limite di questo genere.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

Non basta: il quadro è ancora più attraente in quanto non vi è nessun criterio di stabilità nell'accertamento. Non vi è perché, quando voi credete di aver discusso davanti ad una delle commissioni finanziarie, di esser giunti ad una decisione, e quando questa decisione voi avete accettato e il fisco stesso ha accettato (non avendo inoltrato ricorso), quando insomma pensate che tutto sia definito, ecco che, poiché la legge dice che in qualsiasi momento la finanza ha il diritto di integrare o modificare il precedente accertamento, questo può venire modificato. La parola d'ordine è questa: integrare o modificare. Comprendete gli inconvenienti di tutto ciò, inconvenienti che si ripercuotono sull'economia privata e sull'economia nazionale.

Un industriale per esempio, che ha prodotto il suo reddito, che ha fatto il suo ricorso contro un accertamento eccessivo ed ha ottenuto dalla commissione provinciale (secondo grado) una decisione che il fisco ha accettato, da un momento all'altro non sa, dato il disposto della legge, se può disporre di quel tanto di reddito che gli è rimasto.

Un agricoltore il quale ha prodotto il suo reddito ed ha pagato perfino quel tanto che la commissione ha ritenuto che dovesse pagare, non sa se può destinare ad altra coltura o ai bisogni della propria famiglia quel che gli rimane.

E non è vero che questa facoltà è data al fisco unicamente nel periodo della prescrizione (che, se non erro, è di quattro anni per la ricchezza mobile). Non è assolutamente vero, perché questo principio ha avuto tali e tante eccezioni da rimanere polverizzato. Ricordo cosa dice la legge a questo proposito: in tre casi si può andare al di là di quella che è la barriera generale di tutti i rapporti umani, ossia la prescrizione (la barriera che cade anche sopra il delitto e che fa dimenticare il delitto).

Primo caso: quando siano sopravvenuti elementi che fanno ritenere opportuna l'integrazione o la modificazione dell'accertamento, la prescrizione non conta.

Così può darsi il caso che, da qui a 20 o 30 anni, quando io non vi sarò più, il fisco scopra elementi nuovi e chiami i miei eredi per fare un nuovo accertamento. Vedo il sorriso dell'onorevole ministro. Sono casi limite, lo so, ma la legge li permette. Non sono casi nuovi. Mio padre, che era ragioniere capo di prefettura, dopo 15 anni dalla cessazione dal servizio si vide arrivare dalla Corte dei conti un addebito di 40 lire per un

errore di contabilità! Le cartoline giungono anche dopo 50 anni e può darsi che fra 50 anni arrivi ai miei figli o ai miei nipoti una cartolina del fisco. Nessuna prescrizione vi è, dunque, in questo caso.

Voi contribuenti, anziché seguire la via del contenzioso, una volta ricevuto l'accertamento, siete andati dal procuratore delle imposte e vi siete messi d'accordo: siete arrivati al concordato (poi discuteremo di questo concordato individuale). Ciò dovrebbe significare che ogni questione dovrebbe considerarsi chiusa tra voi e il fisco. Invece, no: anche il concordato viene ad essere superato! In qualsiasi momento il fisco può annullare questo concordato! Mi si osserva che, se il concordato non risponde ai requisiti formali della legge, anche il privato può domandarne l'annullamento. Ma sono due cose differenti: il cittadino contribuente può chiederne l'annullamento solo se mancano quei requisiti formali, e deve chiederlo entro 30 giorni dalla data del concordato stesso; viceversa il fisco può annullare il concordato e fare un nuovo accertamento a suo libito, quando creda di trovare nuovi elementi.

In un secondo caso (che è poi un caso che si generalizza) si supera la barriera della prescrizione: quando si ritiene che le scritture contabili non siano in ordine. Ma, onorevoli colleghi, è possibile che in quattro anni gli uffici finanziari non abbiano accertato se le scritture contabili siano o no in ordine? È concepibile che quattro anni non siano sufficienti? Eppure è così, è scritto così!

In un terzo caso si supera la barriera della prescrizione, e su questo sono d'accordo: quando vi è stato un falso giuramento. Quindi processo per spergiuro, processo che può durare un anno o due, fino a quando la Cassazione non si sia pronunciata in via definitiva.

In questo ultimo caso può essere legittimo sorpassare la barriera della prescrizione, ma non negli altri due, per cui pregherei i colleghi della maggioranza di emendare la legge ed eliminare queste incongruenze che contrastano con i principi fondamentali del diritto. Se anche ragioni politiche e di coesione governativa, in questo momento alquanto critico per il quadripartito, vi consigliano di varare la legge, fatelo in modo da evitare sussulti nel paese, non soltanto per le categorie industriali, ma anche per quelle dei piccoli commercianti, dei piccoli agricoltori. Non potete illudervi di poter usare questa legge come una spada scintillante da sbandierare davanti alle masse inconsapevoli come capace di

stroncare le evasioni e come una grande conquista democratica. Questa legge mostra il suo viso arcigno tanto in alto come in mezzo ed in basso, con la differenza, poi, che, mentre i grandi industriali o commercianti hanno la possibilità di difendersi con consulenti o avvocati, le categorie più umili, la media e la piccola borghesia, dovranno necessariamente soccombere.

Quanto al concordato, è evidente che esso è praticamente abolito, nonostante che esso, quale che sia il parere dell'onorevole Armando Angelini, abbia sempre rappresentato uno strumento efficace per chiudere soprattutto le medie e piccole situazioni. Mentre infatti di fronte ai contribuenti di ordine elevato, su cui il fisco non manca di tenere gli occhi molto aperti, il concordato difficilmente si è raggiunto, una via di transazione si è sempre trovata con i piccoli e i medi contribuenti da parte del fisco, magari in una via intermedia fra la denuncia e l'accertamento, per cui si andava con una certa rapidità alla iscrizione a ruolo. Oggi voi invece domandate tutta una serie di atti formali, con l'esibizione di documenti da parte del contribuente, per cui, qualora non si raggiunga un accordo, questi potranno essere usati contro di lui. In questa situazione, nessun contribuente giungerà ad ammettere, nemmeno *pro bono pacis*, nuovi elementi — come richiede la legge — per trovarsi poi esposto a questa situazione: che quegli elementi che egli ha ammesso rimarranno acquisiti alla finanza e quindi ad un eventuale nuovo accertamento; viceversa gli elementi nuovi che la finanza crede di aver rintracciato lo troveranno completamente alla sprovvista.

In queste condizioni io domando quale avvocato o quale uomo di legge può consigliare un proprio cliente di andare a fare il concordato con la finanza. È molto meglio aspettare gli eventi e vedere come la cosa potrà chiudersi davanti alle commissioni.

In questa maniera vi siete privati di uno strumento che — come abbiamo udito poco fa — ha portato alla chiusura del 25 o 30 per cento dei casi che potevano essere contestati: uno strumento che vi ha dato un valido ausilio. Privandovi di questo strumento, avverrà fatalmente che le pratiche si ammonticheranno sulle pratiche e molto probabilmente arriverete alla conclusione quando forse il contribuente non avrà neppure più nemmeno i mezzi per pagare. Vi sarà così un enorme arretrato negli uffici finanziari.

E parliamo del giuramento. Personalmente non ho nulla contro il giuramento

come mezzo di prova che, insieme con tutti gli altri mezzi di prova ammessi dalla legge, possa contribuire a ricercare la verità. Dunque penso che il giuramento sia ammissibile.

Però il giuramento che voi avete introdotto nella legislazione fiscale non è un giuramento decisorio, perché il giuramento decisorio è quello che viene chiesto dall'altra parte. Non è nemmeno un giuramento suppletorio, perché questo si dà quando già esistono degli elementi di prova. Qui si tratta di una remissione di un istituto civile che viene messa nel sacco di questa legge senza un vero esame critico. Non si tratta nemmeno di giuramento estimatorio, perché lo stesso articolo che introduce questo giuramento dice che non è un giuramento di estimazione.

Molto esatta è quella osservazione che ci viene da parte dei tributaristi e degli avvocati che si occupano di questo ramo: il giuramento non deve essere una spada di Damocle sospesa sulla testa del contribuente o di determinati contribuenti. Questo giuramento parziale, questo giuramento *ad libitum* delle commissioni, questo giuramento che si può prestare all'arbitrio e che si può anche prestare alla pressione politica in determinati tempi e luoghi; questo giuramento, secondo noi, è un giuramento che non può essere introdotto nella legislazione fiscale.

Io comprendo piuttosto il giuramento per tutti. Non vi è alcuna ragione di respingere questa ipotesi, che cioè sotto la scheda Vanoni il contribuente, con la asseverazione giurata, dia fede a quel ch'egli ha dichiarato. Ecco una riforma coraggiosa, una riforma che riguarda tutti, una riforma che non si presta al facile arbitrio di questa o di quella commissione.

FACCHIN. Sarà il « terzo tempo » !

CAFIERO. Perché? Avete sottomano una possibilità che dovrebbe essere accettata da tutta l'opinione pubblica, dato che si tratta di una misura di carattere generale. È una specie di *affidavit*, istituto che già è esistito anche nella nostra legislazione nazionale dal 1880 al 1890 e che esiste nella legislazione anglosassone.

In questo modo la riforma Vanoni avrebbe il più completo successo. Parallelamente, però, bisognerebbe attuare la riduzione di aliquote, che credo che in Italia si imponga se vogliamo arrivare a « sciogliere » la nostra economia, soprattutto nel campo dell'iniziativa privata.

Nell'ammortamento ho visto che esiste una disposizione che di principio è buona: l'esonero del 10 per cento delle spese per i nuovi impianti, però nei limiti del 5 per cento

del reddito e soltanto per tre anni. Il principio senz'altro è lodevole. Pare che ci si cominci a rendere conto di una necessità assoluta dell'industria italiana, cioè della necessità dell'ammodernamento.

Come voi mi insegnate, oggi l'ammortamento economico è assai più rapido dell'ammortamento tecnico. Il principio della obsolescenza è maggiormente sentito. Fino a 20-30 anni fa un'automobile che marciava alla velocità di 100 chilometri all'ora ci pareva un miracolo; oggi ci sembra un giocattolo. Fino a 20-30 anni fa una rotativa che stampava 100 mila copie all'ora poteva sembrare un miracolo; oggi è un fatto normale.

La misura di questo esonero è assolutamente insufficiente, quindi, se vogliamo dare consistenza e serietà a questa proposta di incoraggiare l'ammodernamento.

Ricordo che l'articolo 12 nella precedente legge Vanoni costituiva veramente una norma ricostruttiva che non lasciava alcuna somma, sostanzialmente, nelle mani del contribuente, ma che faceva una specie di operazione finanziaria. Si diceva: la somma che voi dovreste dare in quattro anni voi non la date, ma la portate a diminuzione della somma dell'ammortamento; in altri termini, quando voi avete fatto questo ammortamento nei quattro anni e negli anni successivi, non avete più diritto a calcolare l'ammortamento negli anni che poi seguiranno.

Posizione chiara, precisa e che ha dato eccellenti risultati. Con il 10 per cento cosa volete fare? Non vi pare che sia una cifra assolutamente inadeguata allo scopo che volete raggiungere? Voi dite: il 10 per cento è abbuonato, non vi sono da fare dei conteggi. Sì, però di fronte alle somme che si vanno e si devono spendere per l'ammodernamento in questo periodo così tumultuoso, in cui vi è la tendenza a sostituire l'opera dell'uomo con le macchine (è di questi giorni la notizia di una macchina elettronica), cosa volete che possa rappresentare il 10 per cento per arrivare a costituire un risultato utile?

Un'altra cosa mi sorprende in questo disegno di legge: io penso che vi sia un vuoto, una lacuna. Si è sempre sostenuto (e lo si è sostenuto un po' da tutte le parti, non soltanto da questi banchi) che nei primi anni di avviamento di una azienda (si parla generalmente di cinque anni, ma possono essere anche ridotti a tre) bisognerebbe concedere l'esonero dal pagamento della ricchezza mobile. Se noi vogliamo veramente creare nuove aziende e concorrere alla creazione di quei

4 milioni di posti di lavoro che sono alla base del piano Vanoni, è necessario che noi incoraggiamo le nuove iniziative.

E vorrei anche aggiungere qualche altra cosa. Pochi giorni fa il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per rendere possibile l'attrazione dei capitali esteri in Italia. Si tratta di un disegno di legge che nella sostanza consiste in questo: nel rendere possibile la riesportazione dei dollari guadagnati in Italia.

Ma questo non basta. Un economista americano in gran voga ci ha detto chiaramente in quali termini sia la situazione: è la pressione fiscale nei due paesi che impedisce la trasfusione dei capitali. Non so se l'onorevole Scelba abbia avuto, al riguardo, qualche affidamento da parte del ministro americano del tesoro.

I capitali americani non affluiscono in Italia sia per la pressione fiscale esistente nel nostro paese, sia anche perché, in pari tempo, quei capitali debbono pagare da noi la ricchezza mobile, per essere poi sottoposti in America alla *property tax* e alla *income tax*, che assommano al 20 per cento.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Abbiamo firmato, in questi giorni, un accordo per evitare la doppia imposizione. Lo ha firmato il Presidente Scelba.

CAFIERO. Molte grazie: questo è veramente utile, perché indiscutibilmente si creano così i presupposti per la trasmigrazione dei capitali esteri in Italia. Ma ove questo non fosse avvenuto, e comunque per i capitali provenienti da altri paesi, una limitata esenzione dalla ricchezza mobile per i primi tre anni sarebbe opportuna; sarebbe la via migliore per far sorgere nuove industrie in Italia e concorreremmo in tale modo a creare quel largo giro di lavoro che naturalmente è nei voti di tutti e specialmente dei ministri del bilancio e delle finanze.

Un'ultima cosa. Ho visto che nell'ultima disposizione del disegno di legge vi è una specie di delega legislativa. Argomento pericoloso quello della delega legislativa.

Sul riordinamento dei testi delle imposte principali possiamo essere d'accordo: questi testi non possono essere riordinati da noi. Ma si adduce anche un secondo argomento: eliminare il superfluo e il contraddittorio. Siamo perfettamente d'accordo.

Però non siamo d'accordo là dove si dice che questa delega serve al Governo per emanare norme che regolino l'attività dell'amministrazione in ordine agli accertamenti a carico del contribuente. Questa, onorevole

ministro delle finanze, è una formula pericolosa. Perché se tutto discendesse dal suo cervello, dalle sue mani, noi saremmo sicuri che queste innovazioni, questi miglioramenti sarebbero contenuti nei limiti della legge; ma queste norme, onorevole ministro, vanno a finire nelle mani degli ottimi direttori generali, degli ottimi capi divisione...

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vi è una Commissione parlamentare.

CAFIERO. Vi è una Commissione parlamentare che monta la guardia, ma in che modo? Può essere un picchetto disarmato, ma che cosa volete che faccia una Commissione parlamentare? La Commissione parlamentare potrà interloquire, potrà muovere delle eccezioni, ma in che modo la voce di questa Commissione potrà imporsi a quella che è la volontà dell'organo che deve attuare il provvedimento? A me pare che si debba essere molto cauti a dare una delega di questo genere, ed io non la darei. Ricordiamoci, onorevoli colleghi, che i parlamenti sorsero appunto per il controllo finanziario, per consentire ai capi dello Stato di reperire i mezzi per far fronte alle spese dell'amministrazione. Quando il cancelliere dello scacchiere riceveva ad uno ad uno i rappresentanti delle varie contee i quali gli consegnavano la loro parte d'oro che veniva depositata nell'apposito riquadro, già era avvenuta una larga discussione alla Camera dei comuni e tutto era già stato predisposto sia nella sostanza che nelle modalità. Quindi noi non possiamo contrastare queste che sono le ragioni essenziali della vita dei parlamenti. Sul primo punto e sul secondo punto posso essere d'accordo, ma non posso essere d'accordo sul terzo punto e cioè sull'intenzione di emanare altre norme che vanno ad aggiungersi a queste. Io penso che la Camera stessa non possa essere d'accordo se non vuol privarsi di quella che è la sua funzione essenziale.

Ora, a me pare che queste osservazioni che si sono ristrette a quattro o cinque punti della legge siano veramente opportune e decisive. Si deve poi trovare il modo di evitare che questa legge possa produrre una penosa impressione nelle popolazioni. Badate, siamo alla vigilia delle elezioni e questa legge potrebbe essere sfruttata largamente, nello stesso modo come è stata sfruttata un'altra legge fiscale secondo l'accenno che poc'anzi ne ha fatto un altro collega. La riforma Vanoni nei cinque anni in cui è stata attuata ha dato i suoi frutti. Certamente quando saranno trascorsi altri anni, ad esempio

dieci, la riforma Vanoni avrà il suo completo rendimento.

Vorrei ora soffermarmi brevemente su una disposizione che ha tutta la mia approvazione ma che ritengo insufficiente, quella che riguarda il limite di esenzione dalla complementare e cioè l'esenzione dalla complementare fino a 540 mila lire, se non vado errato. Senza dubbio il principio è ottimo, ma 540 mila lire sono poche. Bisogna andare incontro alla piccola e media borghesia, la quale vive di lavoro, vive di redditi limitati: bisogna andare incontro a questa piccola e media borghesia, la quale ha bisogno di coprire oltretutto le esigenze più elementari della vita anche le esigenze del colletto e della cravatta. Quando voi fissate l'esonero dalla complementare, da questa supertassa fino al limite di 540 mila lire all'anno, voi escludete tanta gente che viceversa ne avrebbe uno stretto bisogno; voi arrivate unicamente a coprire quelli che hanno un reddito di 45 mila lire al mese, di 1.500 lire al giorno. Se vogliamo fare una cosa seria e dignitosa, che non abbia l'aspetto di un provvedimento democratico, ma che ne abbia la sostanza, sacrificate pochi miliardi e portate la cifra di esonero a 720 mila lire l'anno, che corrispondono a 60 mila lire al mese, ossia 2 mila lire al giorno.

In questa maniera voi abbracerete i piccoli impiegati dello Stato e degli enti locali, i piccoli e medi impiegati del commercio e dell'industria, la gente che ha una certa attività nella sua bottega, tanta gente che merita la nostra massima considerazione, nonché le categorie operaie e dei lavoratori delle campagne.

Questa mi sembra una riforma veramente democratica e non decisiva: sarà un passo verso l'affrancamento delle categorie che vivono di lavoro da questa imposta complementare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

CAFIERO. Indiscutibilmente negli anni avvenire, prossimamente, la legge Vanoni darà migliori risultati, che vi compenseranno di quei pochi miliardi (credo che non siano più di cinque o sei) che oggi andate a perdere.

Ma v'è qualcosa di più. In questa maniera voi semplificate anche il funzionamento degli uffici che si trovano di fronte ad una infinità di pratiche che molte volte non possono neppure risolvere, pratiche che riguardano questa piccola e media borghesia. Così avrete fatto un provvedimento che sarà benedetto da

questa gente, anche se vi troverete nella necessità di caricare un poco più la mano sui grossi e sui medi contribuenti.

L'essenziale è che noi diamo pace e tranquillità al popolo italiano.

Prima di emanare questa legge, vorrei che riflettete su queste modeste osservazioni, che vengono, non già da studi superiori, ma dalla pratica di tutti i giorni e di tutte le ore.

Rendetevi anche conto dell'impressione che essa farà sulla pubblica opinione. Questa legge potrà fare del bene se sarà fortemente emendata; farà certamente del male se sarà varata nel testo presentato in aula. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Geremia. Ne ha facoltà.

GEREMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo del disegno di legge delimita esattamente la portata del disegno stesso: si tratta di norme che integrano il sistema approvato nel 1951 per la dichiarazione obbligatoria annuale dei redditi. Se integrano, vuol dire che con esse si tende a rendere compiuto il sistema stesso, aggiungendo qualche cosa che manca ai fini di una migliore distribuzione delle imposte tra i cittadini, secondo le facoltà di ciascuno.

Non deve far meraviglia che, appena quattro anni dopo l'approvazione della legge fondamentale, sia necessario imporre nuove norme. Questa materia, più di ogni altra, non è suscettibile di regolamentazione definitiva, proprio per il continuo sforzo che il legislatore deve compiere affinché il sistema amministrativo-fiscale non sia oppressivo, ma contemporaneamente risulti idoneo a ridurre e ad eliminare la frode, rendendola, più che è possibile, manifesta ed evidente, ove sia nascosta. E che il sistema non possa mai essere ordinato definitivamente ci viene dimostrato dall'Inghilterra, l'inventrice della imposta sui redditi più di un secolo e mezzo fa, dove tuttavia di tanto in tanto vengono nominate commissioni per studiare il funzionamento dell'*income tax* e proporre miglioramenti e rimedi.

Si deve dire subito che la riforma del 1951 non ha dato, purtroppo, tutti i frutti sperati, per colpa dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria. Il fenomeno dell'evasione permane preoccupante: le cause, sempre le stesse, sono da ricercarsi in fattori psicologici, economici e finanziari.

Si afferma un bel principio quando si dice che «l'amministrazione finanziaria intende prestar fede alla dichiarazione presentata dal contribuente e basarsi su di essa per

iscrivere a ruolo le relative imposte; in pratica esso comporta l'obbligo, per il contribuente, di spontaneamente togliersi una parte della sua sostanza, ed il compimento di un atto del genere con la propria deliberata volontà richiede un altissimo senso di civismo e di altruismo, che sono qualità assai rare. L'uomo è più portato alla rassegnazione che all'eroismo: si rassegna a perdere la parte della propria sostanza che lo Stato gli toglie con strumenti adatti o con mani pesanti; difficilmente si fa agente volontario nel pagamento dell'imposta, né è propenso a calcolare esattamente la quota di ricchezza che deve dare allo Stato.

Il contribuente può essere convinto anche del principio secondo cui è lo Stato che garantisce ed assicura il godimento delle ricchezze dei privati, che pertanto sono obbligati a pagare le spese del servizio proporzionatamente all'entità delle sostanze individuali; ma quel contribuente stesso è certamente più disposto a considerare aumentabile il sacrificio del prossimo che non a dichiarare la giusta misura del suo debito.

Al legislatore incombe l'obbligo di tenere conto di questi sentimenti così profondi e radicati quando esamina le cause del fenomeno dell'evasione. E fu certamente compiuto un errore psicologico nel 1950 allorché si disse da parte del Governo, ma troppo sommessamente, che «l'iscrizione a ruolo fatta sulla base della dichiarazione aveva carattere provvisorio e che l'amministrazione si riservava la facoltà di controllare gli elementi offerti dal contribuente.

Ovviamente i rapporti fra contribuente e fisco non vanno improntati a grossolanità, ad empirismo ed a brutalità, ma il non aver chiaramente ed altamente proclamato che lo Stato non poteva affidarsi del tutto alla sincerità e lealtà dei contribuenti ha indotto molti a ritenere che il fisco non avrebbe provveduto a rettificare la denuncia. Donde delusione ed aspra reazione in quanti avevano dato erronea interpretazione allo spirito della riforma ed ancora irrisione e dispregio da parte degli immancabili furbi, che le dichiarazioni hanno sempre presentato infedeli.

Il disegno di legge in esame, ora, viene ad eliminare ogni equivoco. Viene inequivocabilmente chiarito che l'imponibile è determinato con il metodo inquisitivo per denuncia, seguita da controllo ed eventuale rettifica del fisco. La dichiarazione, pertanto, è considerata come l'atto iniziale dell'accertamento, che sarà «analitico» se la denuncia è stata analitica, «induttivo» se il contribuente ha omesso di

dichiarare o se la dichiarazione non è stata analitica come è richiesto dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. In sostanza, l'amministrazione fiscale dirà al contribuente: « ho accertato il tuo imponibile empiricamente, poichè non mi hai fornito tutti e precisi gli elementi attivi e passivi della tua attività economica annuale »; o dirà: « accetto pienamente la tua denuncia perchè analitica o veritiera »; oppure: « nonostante la tua denuncia sia analitica, non la posso ritenere rispondente all'effettiva entità del tuo reddito per i motivi che analiticamente ti specifico ».

Chiarite così nettamente le posizioni del fisco e del contribuente, senza simulazioni ma con franchezza, è possibile muoversi per tentare di creare tra le due parti rapporti di lealtà e di probità.

Il fenomeno delle evasioni, poi, è causato anche da fattori economici. Primo fra tutti è la « pressione tributaria ». Quando questa aumenta, il contribuente, nel timore di essere spogliato, corre ai ripari, accentuando le evasioni. Il Luzzatti diceva: « Noi finanziari facciamo l'arte per l'arte, i contribuenti fanno l'arte per la vita ».

Si calcola, per riferirci ad un bilancio già chiuso, che nell'esercizio 1953-54, per carico tributario globale (compresi anche i tributi comunali, provinciali, regionali, nonché gli enti impositori minori, aggi esattoriali, e considerati anche i contributi previdenziali) siano stati raggiunti complessivamente i 2.965 miliardi di lire, con una pressione fiscale sul reddito nazionale del 30 per cento. È una pressione assai alta, e quantunque sia molto difficile fare confronti con altri paesi (poiché anche i popoli, come gli individui, hanno interesse a mostrarsi più poveri di quanto non siano in realtà), non è da ritenersi molto lontana dagli indici raggiunti presso altre nazioni più ricche e meglio dotate della nostra. Se poi la si mette in rapporto con il reddito individuale medio, essendo il nostro assai minore di quello di altre nazioni che abbiano anche la stessa pressione tributaria percentuale, risulta che l'italiano deve sopportare maggiori oneri e più dolorose falcidie della parte di reddito che dovrebbe soddisfare le minime esigenze di vita.

Le evasioni che hanno origine da cause di natura economica appaiono le più giustificate, ma è chiaro che lo Stato non le deve consentire, tanto più che ha contro l'opinione comune, secondo cui i redditi più fortunati sfuggono in misura più rilevante degli altri all'obbligo dell'imposta sui redditi.

In materia, purtroppo, mancano recenti statistiche. Da elementi forniti dal dottor De Nardo, statistico del Ministero delle finanze, sulla prima dichiarazione risulta soltanto che le evasioni totali sarebbero rilevanti, mentre rilevantissime sarebbero quelle parziali. Utile, ai fini di migliorare il sistema fiscale, appare ancora, sull'argomento, la vecchia indagine di Francesco Corridore, il quale studiò il fenomeno delle evasioni della imposta sul reddito in molti Stati e concluse che l'evasione in qualche Stato non varia con l'altezza del reddito; in molti paesi, invece, è risultato che la percentuale delle evasioni rispetto alle categorie sociali è massima fra i percettori dei redditi più bassi, diminuisce sensibilmente nella zona dei redditi medi e aumenta di nuovo, certamente in relazione alla progressività delle aliquote, quando si passa ai redditi più alti.

Quest'andamento del fenomeno appare del tutto naturale e normale. Le ragioni di ordine economico in certo senso giustificano l'evasione del povero, che stenta a vivere con il proprio lavoro, e quella del ricco, che vuole sfuggire alla morsa dell'aliquota progressiva della complementare. Nel mezzo sta il medio ceto, che noi dobbiamo difendere non già offrendo ad esso privilegi ed esenzioni, ma piuttosto costringendo gli altri ceti allo stesso adempimento del dovere mediante un più severo accertamento degli imponibili. Del medio ceto, per altro, fanno parte anche gli esercenti le professioni libere, i quali purtroppo si sono distinti per i bassissimi redditi dichiarati. Nella prima dichiarazione — è ancora il De Nardo che ci informa — il reddito professionale dichiarato è stato in Italia di 50 miliardi, mentre il reddito fiscale accertabile è stato valutato in 345 miliardi.

Questa incredibile evasione spiega la portata dell'articolo 8 del disegno di legge, per cui le società e gli enti tassabili a bilancio dovranno tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate ai professionisti.

Ed ecco perchè, in relazione alle evasioni dei grandi redditi, all'articolo 31 è sancito che in caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera i 6 milioni di lire, si applica, oltre l'ammenda, l'arresto fino a 6 mesi.

Una terza causa delle evasioni ha fondamento in fattori finanziari, e quindi tecnici. Il più importante è quello del « minimo imponibile ». Abbiamo precedentemente accennato alla impressionante evasione dei professionisti; non meno grave è quella dei lavo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

ratori dipendenti. Per la prima denuncia sono stati dichiarati 437 miliardi contro 4.020 miliardi di reddito fiscale accertabile. Ma bisogna pur domandarsi come possa un lavoratore, che percepisca una retribuzione mensile di lire 40 mila e non abbia altri cespiti, pagare l'imposta di ricchezza mobile e la complementare, se deve mantenere se stesso e una numerosa famiglia. Altrettanto dicasi per gli artigiani e i piccoli agricoltori, delle cui entrate la statistica conosce ben poco, ma di cui conosciamo le condizioni economiche e sociali di povertà. Il Parlamento, che oltre a escogitare norme per favorire le entrate per far fronte alle innumerevoli necessità di spesa, deve porre somma cura perché nel paese si formi e si affini una vera coscienza tributaria, approverà certamente la norma che fissa a lire 540 mila la quota esente per l'imposta complementare.

Altro fattore tecnico finanziario che favorisce l'evasione fiscale è l'« altezza delle aliquote ». Non è giusto né generoso definire l'italiano come il frodatore fiscale per eccellenza poiché nessun contribuente è afflitto da una asprezza di aliquota come il nostro; d'altra parte, se è vero, come hanno sempre asserito eminenti studiosi, che l'evasione delle imposte dirette aumenta con l'aggravarsi delle aliquote, possiamo anche, in certo senso, ammirare il contribuente italiano per attitudine alla sopportazione. Tra le ingiustizie che il contribuente trova nella procedura dello Stato è proprio quella della misura delle aliquote, in quanto è in funzione di esse che molti ritengono di essere gravati di imposte più del vicino e denunciano una entità del loro reddito tale da ottenere l'applicazione del minor tasso. In Italia lo Stato non è in grado di correggere il fenomeno; esso continua a credere che la risoluzione del problema fiscale stia nell'aumento del numero delle imposte, trovandosi nell'impossibilità di abbassare le aliquote.

Einaudi individuò anche un altro fattore influente sul fenomeno delle evasioni e cioè quello della « varietà delle aliquote ». In un noto articolo: « Dell'evasione all'imposta di ricchezza mobile e di un riordinamento delle categorie e delle aliquote atto a diminuirle », propose l'abolizione della categoria *D* dell'imposta di ricchezza mobile come premessa per il riordinamento delle aliquote delle altre categorie. È noto che moltissimi professionisti svolgono un'attività più discontinua e incerta degli impiegati, eppure l'aliquota più bassa è a favore degli impiegati privati. Le aliquote sono ridotte alla metà per gli operai rispetto agli impiegati. Dal 1945 sono stati

adottati diversi provvedimenti per riordinare la misura delle aliquote. Si è incominciato con la soppressione della categoria *D*, ma siamo ancora lontani dall'aver attuato il miglior sistema. Donde un altro motivo di evasione per i professionisti.

In proposito, per altro, è stato esplicito il ministro Vanoni nel suo intervento al secondo convegno di studi tributari promosso dal sindacato nazionale dipendenti delle imposte dirette, tenutosi recentemente a Milano. Circa la elevatezza delle aliquote delle imposte dirette e della auspicata politica economica — sullo schema di quanto avviene in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti d'America — tendente a manovrare sulle aliquote delle imposte in periodi di depressione economica al fine di alleggerire in fase congiunturale il carico tributario, l'onorevole Vanoni ha affermato che tale politica ha come presupposto l'esatto accertamento del reddito fiscale.

Siamo così di fronte al problema fondamentale, alla causa prima delle evasioni, che risiede nei metodi segreti per l'accertamento dei redditi. Al convegno testé ricordato il ministro Vanoni ha stigmatizzato il comportamento di qualche ufficio che, anche dopo la legge di perequazione tributaria del 1951, spicca accertamenti cosiddetti cautelativi e, quindi, non motivati.

Il procuratore delle imposte che triplica senz'altro il reddito denunciato non è, ancor oggi, un'eccezione. Il funzionario è incredulo per abitudine, quasi per natura, e questa incredulità si esplica negli uffici e presso le commissioni, dove è prevalente l'autorità del rappresentante dell'amministrazione. In qual misura questo atteggiamento influisca sull'azione di distruzione della coscienza tributaria e dell'onestà del contribuente ognuno sa per esperienza.

Il sistema introdotto con le norme contenute negli articoli dall'1 al 5 del disegno di legge difende sufficientemente il dichiarante onesto dall'incredulità dei funzionari.

Ma esiste anche il verso contrario del problema. L'amministrazione finanziaria non può procedere all'accertamento dei redditi colpendo la cosiddetta evasione legale, che è quella che il contribuente riesce a compiere con astuti espedienti e rispettando la lettera della legge. Occorrono, perciò, nei confronti di tutti, possibilità di accertamenti successivi e di controllo attraverso gli elementi acquisibili presso le banche per stabilire l'esattezza della denuncia. E, nel campo delle società e di quanti sono tassabili a

bilancio, occorrono l'obbligatorietà di scritture, maggiori poteri di controllo della amministrazione, estensione delle garanzie soggettive della veridicità della dichiarazione.

Il sistema introdotto con le norme contenute negli articoli dal 7 al 19 del disegno di legge è ispirato esattamente alle accennate esigenze. Anche quello vigente prevede per gli uffici distrettuali il diritto di esame di tutti gli atti pubblici, di poter invitare il contribuente ed ogni altro individuo atto a fornire notizie ed informazioni, di visitare locali di esercizio di industrie e di commercio, di esaminare i registri legali delle società. Ma l'attuale sistema non corrisponde affatto alle regole di economia amministrativa conformi al ritmo dei nostri tempi. Nell'accertamento fiscale, come in ogni altro settore di lavoro, non si devono disperdere energie, e conseguentemente al fisco devono essere offerti tutti i possibili strumenti che facilitino ad esso il compito di indagine, compatibilmente con il rispetto del segreto dell'organizzazione e dei procedimenti produttivi dell'impresa. Non è più concepibile la perdita di tempo in interminabili trattative, quando è possibile, attraverso idonei adempimenti, giungere con immediatezza alla verità. Il sistema non nuoce alle aziende poiché quelle bene ordinate usano già le scritture richieste dalla legge; le altre si adegueranno senza difficoltà, dato che non si tratta di applicare un piano di scritturazione unificato o standardizzato. Potranno trarne, anzi, utilità, atteso che il metodo della scomposizione dei conti e della sistemazione analitica delle registrazioni risponde alle forme più progredite ed efficienti di organizzazione moderna delle aziende.

Un altro vantaggio derivante dal sistema è stato posto in rilievo proprio dal giornale economico *24 Ore* del 3 aprile corrente, secondo il quale « in base alle nuove disposizioni i bilanci dovranno essere stilati in forma più analitica. Ciò potrà dispiacere agli amministratori fedeli al principio che meno si dice e meglio è, ma è certo che molti termini ignoti finora dovranno essere messi alla luce del sole; dalle pieghe dei bilanci salteranno quindi fuori molte gradite novità: ad esempio, la composizione dei portafogli di partecipazione. Dovremo quindi prepararci, nelle prossime assemblee, ad udire richieste di particolari che finora erano velati e nascosti per motivi che non hanno più ragione di essere ».

Ciò premesso, appare a me non del tutto opportuna o, quanto meno, in parte contraddittoria col nuovo sistema, la riammissione

del concordato, istituto modificato finché si vuole, ma che conserva tutte le caratteristiche della transazione. Esso resta sempre un espediente nocivo per il contribuente timoroso di fronte ai rappresentanti dello Stato, o inesperto — perché si dà anche questo caso — nella difesa dei propri interessi; e nocivo per lo Stato quando si trova dinanzi al contribuente scaltrito e pratico di legge e di amministrazione aziendale.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il verbale del concordato deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisce, della fonte produttiva del reddito, nonché degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile. L'accordo cioè deve essere motivato analiticamente per impedire soprattutto la discrezionalità del funzionario. Giova, per altro, chiarire che all'articolo 4 non si parla di concordato, ma di adesione del contribuente all'accertamento; ad essa, in ogni caso, si arriva dopo trattativa. Non considero, nemmeno dopo le cautele stabilite nell'articolo accennato, dignitosa la situazione dello Stato-creditore che svolge contraddittorio in un ufficio con il contribuente-debitore. Se bisogna approvare questa norma, si sia almeno d'accordo che essa varrà fino a quando non sia stata attuata la riforma del contenzioso tributario, la cui mancanza si avverte specialmente esaminando questo disegno di legge e fin dal primo articolo, là dove si stabilisce che la nullità deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso alla commissione di primo grado. Se si pensa come sono costituite le commissioni di primo grado e anche di secondo, sorge legittimo il dubbio che la giustizia possa avere sempre un corso regolare e rettilineo. Chiunque abbia sensibilità giuridica non può non esprimere questa apprensione e questa perplessità.

Il disegno di legge, importante per innovazioni procedurali, meriterebbe un esame particolareggiato, ma, a causa del tempo, basterà soffermarsi su qualche punto ancora.

L'articolo 17 regola *ex novo* l'accertamento sulle operazioni su titoli, fissando che lo schedario generale, attraverso periodiche comunicazioni da parte di chiunque presta legalmente la propria opera per dette operazioni, possa seguire non solo i trasferimenti reali dei titoli ma conoscere altresì tutti i contratti a termine e di riporto che non siano seguiti dal passaggio dei titoli. Gli scopi che si vogliono raggiungere mediante le nuove norme sono meglio individuabili conoscendo alcuni

fatti che la pratica ha da tempo posto all'attenzione dei tecnici.

Funzionari del fisco hanno accertato che diverse società danno a riporto, per somme irrisorie, grossi pacchetti azionari alla fine dell'anno e ne rientrano in possesso immediatamente dopo l'approvazione dei bilanci, allo scopo di nascondere la reale consistenza patrimoniale della società.

Risulta anche che rilevanti quantitativi di titoli azionari non sono intestati ai legittimi proprietari e la loro posizione è coperta da operazioni di riporto fittizio. Con questo sistema i ribassisti possono servirsi di titoli non intestati per ricoprirsene in sede di riporti mensili.

I professionisti, infine, della borsa generalmente non denunciano gli utili di carattere speculativo realizzati annualmente (si intendono gli eventuali utili possibili a determinarsi nel periodo annuale in base a conguaglio tra tutte le operazioni attive e passive di acquisto e di vendita compiute nello stesso periodo).

Scopo primo dell'articolo è certamente quello di far soggiacere all'obbligo del pagamento dei titoli chiunque tragga dei redditi anche da operazioni di borsa. Se così non fosse, la norma non la troveremmo in questo disegno, diretto dapprima a realizzare una maggior perequazione tributaria, ma anche ad incrementare le entrate delle imposte dirette. È evidente, tuttavia, che con la nuova procedura si raggiungono anche altri obiettivi, di natura economica, e proprio a favore degli operatori di borsa più seri e coscienti. Interessa indubbiamente al risparmiatore ed anche allo speculatore puro conoscere l'esatta entità patrimoniale della società per azioni, ivi compreso il portafoglio azionario. L'articolo 17 concorrerà senz'altro a rendere più fedele la stesura dei bilanci societari.

E da ultimo va notato il duro colpo che, con la nuova norma, viene inferto alla schiera dei ribassisti di professione, perturbatori del mercato azionario. Il mercato azionario trarrà vantaggio dall'eliminazione dei fattori di tecnica spuria e dalla contemporanea acquisizione di elementi di chiarezza inseribili nel mercato stesso con l'applicazione dell'articolo 17.

È ancora un importante periodico economico milanese, *Mondo economico* del 13 novembre 1954, a dire a questo riguardo:

« Con l'introduzione dell'articolo 17 sul controllo dei riporti e delle operazioni a termine, tale anormale prevalenza di una im-

postazione speculativa sull'altra e, quel che più conta, sull'atteggiamento del risparmio monetario e della cassetta, tende a scomparire: il controllo fiscale dei riporti elimina infatti i riporti fittizi; costringe alla intestazione delle azioni al nome dei rispettivi proprietari; sottrae allo scoperto ribassista la facile riserva di titoli non intestati cui attingere per le liquidazioni dei riporti mensili: i ribassisti, per continuare ad esistere, devono introdurre nel loro schema di manovra la ricopertura effettiva, cioè l'acquisto dei titoli in precedenza venduti. La borsa si radriizza, cammina nuovamente su due piedi, si sottrae al dominio di una sola parte, ridiventa strumento di investimento, almeno in via potenziale, riacquista equilibrio tecnico, proprio mentre sfronda — o sfronderà — le schiere dei suoi speculatori da tutti coloro che, in essa, trovavano soltanto un comodo rifugio legale all'evasione fiscale. Ecco quindi che l'articolo 17 » (il periodico dice 10 perché si riferisce al progetto approvato dal Senato) « rompendo un anormale equilibrio del mercato — eliminando, cioè, una difesa di determinati interessi — ricrea una situazione di funzionalità della borsa, considerata come strumento degli investimenti del risparmio ».

Non è da nascondersi che la comunicazione allo schedario generale, seppure mensile anziché giornaliera, sarà macchinosa ed aumenterà le spese di amministrazione al fisco e agli agenti di cambio, ma contro il malvolere di certe persone, contro certe ingiustizie, contro le astuzie di certi speculatori che, anche in tempi recenti, hanno allontanato dalle borse onesti risparmiatori, era necessario imporre il nuovo sistema, non eccessivamente simpatico, ma chiaro e rigoroso: quello previsto dall'articolo 17.

In ordine di importanza vi è il punto del disegno di legge di cui all'articolo 12. Con esso si dispone che la dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili a bilancio dev'essere sottoscritta, oltre che dalle persone che hanno la rappresentanza legale, anche dalla persona della direzione generale, e da quella preposta alla contabilità, che abbia qualifica di dirigente — se sono persone distinte da quelle che hanno rappresentanza legale — e inoltre da chi ha funzione di controllo (s'intende dal presidente del collegio sindacale, dove funziona).

Le proteste contro queste norme sono state piuttosto violente. Qualcuno si è domandato se la capacità di rappresentare legalmente una società cessi di essere intera e sufficiente in chi è investito di quella rap-

presentanza al momento di presentare allo Stato la dichiarazione dei redditi. La disapprovazione è stata motivata anche con ragioni morali.

Noi non ne troviamo, come non ne aveva trovato l'onorevole Meda nel 1919 quando nel suo noto progetto prevede che le dichiarazioni, fatte dai contribuenti direttamente iscritti nel ruolo, dovevano anche essere integrate o corredate da dichiarazioni fatte da altre persone; le società, ad esempio, aventi un ragioniere o contabile dovevano far vistare le loro denunce da questi oltretutto farle firmare dagli amministratori, crescendo così la difficoltà di commettere frodi per le quali occorrono complici non sempre fidi. Queste parole, esprimenti implicita approvazione di quelle norme, sono di Einaudi.

Il richiamo alla morale non è del tutto valido, anzi l'argomento può essere ritorto. È non morale, infatti, il non considerare corresponsabile, in sede di denuncia dei redditi delle società e degli altri enti, coloro che hanno la qualifica di dirigente contabile. La trucatura dei bilanci è fatta, se si vuole su ordine di altri, ma con la tecnica che solo il capo contabile conosce a perfezione. Il funzionario del fisco, pertanto, deve poter individuare subito chi conosce le segrete pieghe di un bilancio aziendale, né può prestarsi al giuoco dello scarico delle responsabilità. Si tratta, in sostanza, di facilitare il procedimento di individuazione delle persone che possono fornire tutti i ragguagli circa le modalità e i criteri seguiti nella compilazione dei bilanci. Nella nuova procedura nulla è di immorale né di antiggiuridico, tanto più che legalmente e solidalmente verso lo Stato rispondono soltanto le persone fisiche che sottoscrivono in rappresentanza legale.

L'obbligo della firma dei sindaci gioverà infine a richiamare gli stessi a un maggior senso dei loro compiti. Personalmente sono convinto che la carica di sindaco, nelle grandi società e nei grandi enti, è diventata una sinecura. I sindaci controllano poco, non entrano nel merito di tutte le operazioni, esaminano appena qualche fascicolo relativo a indennità a impiegati. La relazione annuale al bilancio dei sindaci la redige normalmente il direttore generale o il capo contabile.

È una fatica in verità troppo esigua. I sindaci devono interessarsi di più delle società o degli altri enti. Si spera che l'articolo 12 possa costringere i sindaci a svolgere le loro funzioni con più diligenza, assiduità e interesse. La figura del sindaco avrà in definitiva più prestigio e autorità.

È utile ricordare, anche perché è stato assai poco rilevato, l'articolo 23. Dall'applicazione di esso deriverà un rilevante utile fiscale. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 significano, in particolare, che non sarà più possibile addebitare passività a tutto carico dei redditi non esenti.

La relazione del Senato ci illustra come i bilanci degli istituti di credito sono divenuti quasi perennemente passivi dal punto di vista fiscale perché le passività stesse inerenti ai depositi investiti in titoli esenti da ricchezza mobile vennero tutte dedotte dai redditi soggetti a tassazione.

Analgamente avviene per le aziende aventi stabilimenti in territori che godono esenzione temporanea di imposte, come nelle famose zone industriali (e vi è purtroppo la tendenza di istituirne di nuove) e nell'Italia meridionale.

Ora l'articolo 23 stabilisce che siano sempre deducibili solo le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta; che per le società e gli enti tassabili a bilancio e per coloro che chiedono la tassazione sulla base delle proprie scritture gli interessi passivi siano detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi; e, infine, che per le spese generali la detrazione avvenga per quote.

Per effetto di questo breve articolo (non eccessivamente chiaro, per altro), dovrebbero affluire al fisco oltre 5 nuovi miliardi annui. E mi pare che sia un bel frutto per il fisco.

Pur avendo la convinzione che il mezzo più efficace per combattere le evasioni è dato dal sistema di accertamento, non si deve sottovalutare lo strumento delle sanzioni penali. Le chiedono severissime i contribuenti che compiono il loro dovere, quelli onesti, sui quali inevitabilmente ricadono sempre i maggiori oneri che lo Stato impone per far fronte ai propri impegni sociali. Poiché analoghe norme penali contenute in provvedimenti del 1931 sono andate in desuetudine (e non fermiamoci a ricercarne le colpe), è necessario che lo Stato le richiami e le imponga con nuova legge. È davvero una questione di giustizia che lo Stato deve affrontare e risolvere, e secondo le linee contenute nel provvedimento in esame.

Le pene detentive sono sostanzialmente più operanti delle pecuniarie, in quanto danno senz'altro al cittadino la precisa cognizione dell'illiceità tributaria. Se in certi paesi stranieri le evasioni raggiungono percentuali

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

assai più basse che da noi, non è soltanto a causa di un diverso sentimento del dovere, ma è per gran parte in conseguenza di un differente timore delle norme penali, duramente applicate all'estero in caso di inadempimento contributivo.

Le sanzioni di cui al titolo IV del disegno di legge concorreranno a combattere con buoni effetti le evasioni fiscali.

Alcune critiche in materia di sanzioni penali tributarie provengono, tuttavia, perfino da certi ambienti dell'amministrazione finanziaria. Questa strana posizione trova probabilmente spiegazione nel fatto che la burocrazia stessa considera oramai naturale un certo coefficiente di evasione (anche il Kanan ha posto in evidenza questo fattore psicologico); ma uno Stato democratico non può consentire simili stati d'animo negli organi propri. Esso deve mirare alla realizzazione di una concreta perequazione tributaria, adoperando anche sistemi forti, avendo per fine principale l'ampliamento, secondo reali possibilità, della massa dell'imponibile, per poter diminuire le aliquote con sicuro vantaggio dei contribuenti onesti su quelli che non vogliono compiere il loro dovere.

Va soprattutto accettata la introduzione della pena restrittiva della libertà personale, l'introduzione del reato colposo per coloro che hanno omesso di rilevare gli atti fraudolenti avendone il dovere e la eliminazione del principio per cui in caso di concordato il colpevole sia esente da pene.

A questo punto — e sono alla conclusione — è doveroso domandare se, creati tutti i mezzi contenuti nel disegno di legge e rivolti a formare un clima di maggior lealtà tra fisco e contribuente, un livello generale di imponibile più alto ai fini più volte ripetuti e una coscienza tributaria più sensibile, abbiamo gli organi più adeguati per il buon uso dei mezzi stessi. Il problema cioè della perequazione tributaria non si risolve con buone leggi soltanto; ci vuole una burocrazia finanziaria colta, indipendente, e senza preoccupazioni di carriera. Se i funzionari, ad esempio, invocano ancora, e mi pare a ragione, l'abolizione assoluta di tutte le barriere tra i funzionari della capitale e delle province, la parità di gradi e l'intercomunicabilità perfetta tra le due categorie — richiamando il pensiero di Einaudi — non è fuori luogo esprimere dei dubbi e dei timori.

Approvata questa legge, dovrà il Governo provvedere a immettere nei funzionari lo spirito con cui la legge ha da essere applli-

cata: spirito non di rilassatezza e di partigianeria e, quindi, nuovo.

Dinnanzi ad un meccanismo di tassazione rigoroso ma migliore dei precedenti e dinnanzi ad una burocrazia finanziaria che abbia precisa la misura del suo dovere verso lo Stato e verso la produzione, anche il contribuente (è nostra ferma, seppur ingenua speranza) assumerà uno spirito nuovo: quello della fiducia verso il fisco. (*Applausi al centro*).

Presentazione di un disegno di legge.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 » (1580).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con la consueta riserva per la sede.

La seduta è sospesa fino alle 21,30.

(*La seduta, sospesa alle 20,25, è ripresa alle 21,30*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronza. Ne ha facoltà.

RONZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi; penso di introdurre in questo dibattito riprendendo le parole con le quali il nostro relatore inizia la sua conclusione. Dice il nostro relatore che questo disegno di legge « è un atto di importanza tecnica, ma è soprattutto un atto di impegno politico ». E aggiunge che « indubbiamente è un atto coraggioso, che onora chi lo compie ed il paese nel quale si compie ».

E ritengo di dover proprio iniziare il mio dire riprendendo le conclusioni del collega relatore, perché tutte le leggi in cui noi affrontiamo il dibattito in materia tributaria costituiscono sì indubbiamente un problema tecnico, ma nelle leggi stesse prevale, io penso, in ogni momento, l'impegno politico, esse leggi rappresentando indubbiamente, in ogni caso, un atto di coraggio da parte del legislatore e una prova di buona volontà alla quale è chiamata tutta la nazione. Impegno politico che io penso debba trascendere i singoli che partecipano alla discussione, proprio perché l'impegno politico deve esprimersi

nella posizione che i nostri rispettivi gruppi prendono in questa materia.

Atto di coraggio, dicevo, perché noi sappiamo che ogni provvedimento legislativo in materia richiede in genere dei sacrifici ai contribuenti, ai cittadini di ogni paese civile, proprio perché è solo da questo peso che va a gravare sul contribuente che è possibile trarre le fonti necessarie a uno Stato moderno per compiere una sana politica sociale ed economica. E l'impegno politico, io penso, in questo caso deve essere anche maggiormente sentito perché questo disegno di legge (che si dice essere figlio di molti padri) cammina da molti mesi: cammina dall'inizio della presente legislatura, porta la firma dei ministri di parecchi gabinetti che si sono succeduti fino ad oggi, proprio perché ha costituito uno degli impegni che tutti abbiamo preso davanti ai cittadini in occasione delle elezioni del 7 giugno, dicendo chiaramente che si sarebbe dovuti arrivare, nel nostro paese, a un sistema tributario che non fosse gravoso per i piccoli contribuenti, ma che portasse la perequazione del peso fiscale fra tutti i cittadini.

Si trattava di un impegno politico preso da tutte le parti politiche che hanno concorso a costituire il presente Gabinetto; ed ha sorpreso, durante il lungo cammino di questo disegno di legge al Senato e nelle Commissioni, che non si sia trovato, da parte degli uomini della maggioranza, quell'impegno non solo necessario per ricercare, nella discussione, il miglioramento tecnico del provvedimento, ma anche e soprattutto necessario per far presto e per dare prontamente alla nostra amministrazione finanziaria questo nuovo strumento. Atto di coraggio che deve tradursi non solo in una affermazione facile, gratuita; ma atto di coraggio che deve tradursi in quella responsabilità che tutti sentiamo mentre ci addentriamo nella discussione di questo provvedimento, sia in sede di esame generale, sia poi entrando nell'insieme dei dettagli tecnici della legge.

Non ho inteso con questa mia introduzione assumere personalmente o anche a nome del mio gruppo una posizione di difensore d'ufficio. Non ne ve ne era la necessità. Ho inteso solamente affermare, ancora una volta, in questa sede che il nostro gruppo, il gruppo del partito socialista italiano, ha sentito profondamente la necessità di affrontare con coraggio questo provvedimento, ha sentito che doveva impegnarsi affinché la sua collaborazione, anche se portata sul piano della cri-

tica al provvedimento, finisse per tradursi in un'azione di pungolamento perché la legge procedesse svelta nel suo esame, perché le ragioni che potevano consigliare le sostanziali o leggere modificazioni di forma di alcuni articoli non si traducessero in un ritardo eccessivo del provvedimento, perché soprattutto la critica non si estendesse, come in qualche caso abbiamo avuto la sensazione avvenisse, in una estenuante ricerca di emendamenti, di variazioni che non avessero tanto lo scopo di migliorare il provvedimento quanto soprattutto quello di insabbiarlo, di bloccarlo. Quindi, non una posizione di difensore di ufficio, ma una posizione profondamente critica, come ha giustamente detto il collega Dugoni del mio gruppo alcuni giorni or sono in questo dibattito, richiamandosi a quelle che sono state le posizioni del nostro partito non solo in questo momento, ma anche nel 1951, quando è stata varata la legge n. 25 che è passata alla storia con il nome del ministro Vanoni, legge di perequazione tributaria anche quella, fondamentale anzi e che ha rappresentato un impegno, allora, del partito di maggioranza in questa materia e che trova conseguentemente oggi legato il nuovo provvedimento legislativo appunto a quelle norme. Il collega Dugoni, inoltre, ha richiamato anche le critiche che allora furono fatte dal nostro partito ed ha riesaminato le norme della legge Vanoni e le ragioni che hanno determinato quella legge. Ha richiamato altresì le perplessità che i colleghi del nostro gruppo hanno prospettato in quest'aula: ad esempio quella che non si fosse ancora formata nel nostro paese quell'atmosfera di fiducia fra fisco e contribuente che era uno dei presupposti essenziali della legge del 1951. E non vi è dubbio che oggi, come altri colleghi hanno detto, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che tende a dare all'amministrazione pubblica nuovi mezzi che allora non sono stati ritenuti necessari. Noi siamo nella necessità, e i governi che si sono succeduti si sono trovati nella necessità, di ovviare ad alcuni inconvenienti che si sono presentati nell'applicazione della legge Vanoni, ma soprattutto nella necessità di dare delle norme che valgano a riportare il contribuente italiano in una nuova disposizione di spirito verso il fisco. È mancata quella che forse troppo ottimisticamente avevano sperato i propugnatori della legge Vanoni: la speranza cioè che si ristabilisse in breve tempo quel rapporto di mutua fiducia tra fisco e contribuente in modo che alle dichiarazioni annuali del contribuente potesse far riscontro

una procedura semplificata di accertamento, di rettifica delle dichiarazioni.

Noi purtroppo dobbiamo dare atto — e soprattutto ne deve dare atto chi continua l'opera del ministro Vanoni, chi riassume la responsabilità del suo dicastero di allora, il Ministero delle finanze di oggi — che in gran parte questo è mancato: forse per colpa dei cittadini che non hanno interpretato nel loro giusto valore quella premessa; forse è mancato per l'inesperienza dei funzionari, per il fatto stesso che l'organizzazione — come oggi accennava qualche collega — che era necessaria per poter dare immediata esecuzione al provvedimento, e avere quindi tutte le conseguenze favorevoli, mancava.

Ciò rilevando, noi dobbiamo porci il problema di come risolvere quelle deficienze che sono state riscontrate. E, a nostro parere, il disegno di legge oggi dinanzi a noi risponde allo scopo, o dovrebbe rispondere. Dovrà indubbiamente questa legge adeguarsi a dei principi generali nuovi, dovrà dare nuove norme anche di carattere tecnico. Ma noi dobbiamo vedere in questo momento se nella legge che ci viene presentata sono dei criteri generali la cui applicazione possa portare la correzione di quel che abbiamo lamentato ora.

Ed è con l'articolo 1 di questo provvedimento, che si integra poi con gli articoli 2 e 3, che effettivamente si introduce una sostanziale modificazione al concetto informatore, della legge Vanoni. Con l'articolo 1 si introduce l'accertamento analitico da parte dell'ufficio in contrapposto alla dichiarazione analitica che il cittadino italiano doveva fare, dichiarazione che non sempre è stata fatta, che anzi, direi, col passare degli anni, è diventata sempre meno analitica.

Credo, onorevole ministro, che i suoi funzionari abbiano rilevato questo particolare fenomeno psicologico del contribuente italiano. All'epoca della prima denuncia abbiamo avuto una massa di dichiarazioni da parte anche di contribuenti che ne erano esenti. Anzi, abbiamo visto in quel momento proprio la massa dei piccoli contribuenti rivolgersi con rinnovata fiducia agli uffici. Poi man mano che le dichiarazioni si sono succedute il contribuente è ritornato a poco a poco alla vecchia mentalità, di dire il meno possibile, quasi avesse paura di fornire con la propria dichiarazione, non gli elementi per una equa rettifica, ma per una eccessiva tassazione, per un rincrudimento di quello che era l'accertamento delle imposte dirette.

Credo che la conferma di ciò si trovi nelle cifre di certe statistiche e soprattutto nel contesto delle dichiarazioni.

Perciò vi è chi dice che il disegno di legge di cui oggi si discute sia stato un po' il provvedimento della riscossa dei funzionari. V'è qualcuno — ho sentito dire — il quale ha detto che i funzionari, a distanza di tempo, hanno potuto dimostrare al legislatore di allora che l'ottimismo era stato esagerato, che era necessario ridare al fisco la possibilità di agire un po' come nel passato, attraverso l'accertamento induttivo anziché con la dichiarazione dei redditi fatta dal contribuente.

L'articolo 1 ed i successivi introducono, invece, un principio fondamentale che è stato già richiamato da altri colleghi, ma che credo meriti di essere ancora meditato, cioè il principio che alla dichiarazione analitica deve far riscontro l'accertamento analitico. Non si accetta la dichiarazione così com'è, ma a questa si controdeduce con un nuovo accertamento, che non può essere fatto (come erano soliti fare gli uffici finanziari italiani) con una generica affermazione: « non ti credo, per cui ti accerto una cifra del tutto diversa », senza dire le ragioni per cui si deduceva questo nuovo accertamento, per poi andare in sede contenziosa e lì dibattere tra fisco e contribuente, in condizioni di evidente debolezza per quest'ultimo, per giungere ad una definizione. Spesso, poi, la definizione non avveniva neanche in sede contenziosa, ma era preceduta da quella più o meno simpatica contrattazione, che aveva preso il nome di transazione amministrativa, costituita dal concordato.

Oggi a tutto questo si vuole ovviare, anche se si è riscontrata la necessità di non prendere facilmente per buone le dichiarazioni dei contribuenti e di dover, invece, nella maggior parte dei casi procedere alla rettifica con nuovi accertamenti. Ma a questa rettifica si è data la norma più giusta, cioè si è portato il fisco in posizione uguale a quella del contribuente, in quanto anche il fisco deve fare analiticamente il suo accertamento e motivarlo. Inoltre, si è sancita la nullità in caso di mancato accertamento analitico; si sono date delle garanzie al contribuente in questa materia, ed a me questo sembra un punto fondamentale del disegno di legge.

È vero, lo strumento diverrà indubbiamente più duro per il contribuente, ma non per tutti i contribuenti: per i contribuenti disonesti, per gli evasori probabilmente questa nuova formula di accertamento analitico sarà più dura, ma tornerà vantaggiosa al contribuente che ha onestamente compilato la sua

dichiarazione perchè impedirà all'ufficio di fare quelle induzioni facili di cui abbiamo, purtroppo, tutta l'esperienza.

Quindi mi pare che, prima di addentrarci nell'esame critico degli articoli del provvedimento, dobbiamo anzitutto dare atto di questo concetto fondamentale che la legge introduce e che non è solo a favore dell'amministrazione finanziaria, ma anche — ci auguriamo che sia così nell'applicazione — a favore del contribuente.

Quando esaminiamo i primi articoli del disegno di legge rileviamo inoltre che, seppure non si è data alla riforma del contenzioso tributario quella precedenza che da molti è stata sollecitata (riforma della quale da decenni si parla in Italia, e che avrebbe dovuto essere la premessa della legge del 1951, oltrechè di quella in esame), indubbio è però che un passo avanti con queste norme viene fatto anche in questa materia, perchè è stata tolta — in sede di prima istanza — la possibilità di giungere al concordato in sede contenziosa. Inoltre sono state dettate alcune norme, sia pure sommarie, di una procedura, forse ancora molto facilona, atte a dare almeno ai primi gradi del contenzioso un carattere di garanzia per il contribuente. La relazione per la maggioranza si sofferma a lungo — e fa bene — su questo aspetto particolare del problema trattato da quegli articoli che incominciano ad inquadrare un po' questa tanto travagliata materia.

Nel provvedimento vi sono linee informative che possono e debbono essere accolte da tutti coloro che chiedono ai provvedimenti di perequazione tributaria la possibilità, sì, di dare allo Stato quelle maggiori entrate di cui necessita, ma di andarle a ricercare in quella massa di evasori parziali o totali che fino ad oggi non sono ancora caduti nelle maglie delle leggi tributarie.

E quando noi diamo atto al legislatore di questa intenzione, allora ci dobbiamo preoccupare in sede di esame di questa legge — e credo che i colleghi del Senato se ne siano preoccupati più di noi — di apportare delle modifiche ai primi articoli, ma modifiche che non mutino totalmente i criteri contenuti negli articoli. A me pare che il disegno di legge, così come approvato dalla Commissione, mantenga nei primi articoli quei concetti informativi di cui abbiamo parlato. La ricerca, attraverso emendamenti, di una dizione forse più perfetta mi pare che non possa che raggiungere un risultato, quello di ritardare l'approvazione della legge, di impedire che le sue norme entrino prontamente in

azione, quelle norme che danno al contribuente e al fisco la possibilità di guardarsi in faccia con parità di diritti in molti casi e di arrivare a quel concordato che pareva dovesse essere escluso dalla legge Vanoni.

Afferma il relatore che, attraverso l'accertamento analitico, dando la possibilità di giungere al concordato, non si falsa uno dei concetti fondamentali della legge Vanoni. No, non si falsa la legge Vanoni, ma si perviene ad una logica conseguenza, avendo dovuto dare al fisco la possibilità della rettificazione per accertamento. Obbligando il fisco ad un accertamento analitico, per conseguenza logica accettiamo un sistema misto: non quello della dichiarazione del contribuente, come avviene in altri paesi, presa per vera in senso assoluto fino a prova di falso, ma neppure il ritorno al vecchio sistema dell'accertamento induttivo da parte dell'ufficio, che si concludeva in stato di manifesta inferiorità da parte del contribuente. Siamo giunti ad una forma mista, che è quella dalla quale si deve passare per giungere al perfezionamento del sistema tributario italiano, sulle orme delle legislazioni di quei paesi più provveduti che sono andati più avanti in questo campo.

Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del collega Ferreri, particolarmente profondo in questo ramo, e ho notato che su molti punti relativi alla formulazione tecnica del provvedimento non si può non convenire con lui. Direi che il collega Ferreri ha posto una pregiudiziale sulla quale tutti possiamo essere d'accordo. Questa legge anziché essere semplice, lineare, fondata su alcune norme chiare che poi avrebbero servito all'applicazione, attraverso la giurisprudenza che ne sarebbe seguita, in sede contenziosa, si è perduta nei meandri di molte disposizioni. Però la situazione è quella che abbiamo davanti: abbiamo una legge che ha alcuni principi informativi, che purtroppo poi si articolano, faticosamente direi, in troppe norme di dettaglio, che qualche volta portano a quei dubbi, a quelle perplessità, a quelle riserve che da molte parti si sono elevate.

Però prima di scendere — e lo faremo certamente con più profondità e precisione — in sede di discussione degli articoli all'esame delle singole norme, io penso che come abbiamo posto in rilievo quella norma generale introduttiva sia necessario porre ancora in rilievo altre norme recettive generali che sono nel provvedimento, gran parte delle quali sono proprio quelle che noi ci attendevamo. E vo-

glio qui riferirmi a quel complesso di articoli che più strettamente riguardano la materia dell'accertamento degli enti a bilancio. Anche qui mi pare che si siano introdotti dei principi nuovi; e direi che qui effettivamente troviamo alcuni principi che avrebbero un certo aspetto rivoluzionario in materia di imposte dirette in Italia.

Ma la materia degli enti a bilancio purtroppo è alquanto farraginoso. Il seguito degli articoli direi che non ha neppure quella posizione di logica conseguenza dall'uno all'altro che sarebbe lecito attendersi: tocca una quantità di problemi che riguardano la tassazione degli enti a bilancio. Però indubbiamente qui troviamo affermati alcuni principi che da tempo erano sollecitati dalla più importante dottrina del nostro paese ma che soprattutto si richiamano a quelle che sono le norme in materia delle legislazioni estere. Si sono così introdotte, è vero, delle nuove norme restrittive in materia di dichiarazioni delle società ed enti a bilancio, ma si sono accordati in contropartita altri benefici, e ne parleremo più avanti. E qui invece noi abbiamo sentito un coro di proteste. Su riviste tecniche ed in congressi qualificati noi abbiamo sentito menar scalpore, alzare alte grida al solo annuncio, e poi successivamente durante la discussione al Senato, di tutte le norme che riguardano la tassazione degli enti a bilancio. Si è parlato quasi di un rivoluzionamento che questa legge avrebbe apportato nel campo strutturale delle società. Il collega Ferreri ha accennato che in lui stesso in qualche momento è nato il dubbio che alcune delle numerose norme che riguardano la tassazione degli enti a bilancio fosse quasi animata da uno spirito di vendetta del fisco contro le grandi società e che anzi da parte di alcune posizioni politiche ci potesse essere nell'appoggio a questa legge l'intenzione di dar vita a qualche cosa di macchinoso ma comunque di terribile per le nostre grandi società. Niente di tutto questo in verità. Io non credo che noi troviamo nulla di rivoluzionario in questo provvedimento di legge. Noi troviamo che la legge stabilisce a favore del fisco alcune norme tassative entro le quali si devono muovere i compilatori dei bilanci delle società, se vogliono che i loro bilanci siano attendibili per il fisco. Non mi pare che vi sia null'altro che questo.

Eppure abbiamo sentito dire, anche in sede molto qualificata, che questo complesso di norme attenterebbe a tutta la legislazione quale risulta dal nostro codice civile. L'articolo 2214 del codice civile è stato tirato in

ballo per affermare: ma come, noi dimentichiamo che il nostro codice ha già fissato tutte le disposizioni relative alla tenuta dei libri obbligatori e a tutta quella che è la contabilità delle società, la formazione dei bilanci?

Io non credo che si debba disturbare la dottrina, in quanto è noto che il codice civile negli articoli 2214 e successivi pone determinate norme in questa materia, ma esso ha dei fini ben precisi; si occupa infatti dei casi di fallimento delle società, di quelli di responsabilità degli amministratori, degli organi controllori delle società, ma lascia la più grande libertà, agli amministratori dei piccoli, dei medi, e dei grandi complessi costituiti in società anonime, di amministrare, di gestire, di contabilizzare, di formare il bilancio entro quelle grandi linee.

Noi ricordiamo tutta la dibattuta questione dei libri obbligatori, delle formalità che si devono osservare. Noi sappiamo che su questa materia si può a lungo discorrere in dottrina, perché alcune legislazioni sono più severe, altre più larghe.

Ma ora il caso è diverso. Qui noi parliamo di norme che l'amministrazione ha chiesto per poter adempiere bene il suo mandato di accertare la verità in materia di bilanci delle società; si tratta — come giustamente osserva la relazione di maggioranza — di norme formali, non sostanziali. Ma nessuno, ritengo, intende con questo provvedimento imporre agli amministratori di società delle particolari gestioni, delle particolari norme contabili.

Più volte e a lungo si sono fatte discussioni in proposito, qui ma soprattutto fuori di qui; e tutti noi ne abbiamo sentita l'eco attraverso le riviste, attraverso gli articoli di giornali. Si è denunciato il pericolo che queste norme di natura fiscale potessero portare nelle società l'obbligo di non so quali difficili registrazioni; si è chiamata in ballo la tecnica di ragioneria, la tecnica amministrativa, le quali fino ad oggi sono servite piuttosto a creare dei bilanci non attendibili per il fisco, che non dei bilanci attendibili per lo stesso. Sappiamo che si sono create le doppie contabilità, che si sono escogitati i sistemi più difficili, che comportavano effettivamente nella vita amministrativa delle società degli impegni, delle difficoltà, e che necessitavano di tempo e di denaro. Ma il denaro non contava molto, perché lo scopo valeva la candela.

Però io penso che oggi alla tecnica amministrativa, alla tecnica ragionieristica noi possiamo chiedere qualche cosa di meglio,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

di adeguare, cioè, le tenute contabili e l'amministrazione delle società nei termini che questa legge prescrive formalmente, affinché il fisco possa accettare i bilanci delle società e possa discuterli

Leggiamo pure i vari articoli di questo provvedimento di legge in materia; leggiamo pure il famigerato articolo 8, ed anche l'11 o il 12 — non ricordo più esattamente — mi pare che non troviamo alcun obbligo particolare a carico di questi enti. Si dice: badate che nel formare i bilanci, nel tenere la vostra contabilità, dovete non solo preoccuparvi di quelle che sono le registrazioni di ordine generale che vi devono portare a quel minimo di chiarezza contabile necessaria nei bilanci in base alle disposizioni degli articoli del codice civile, ma dovete tenere una amministrazione, una contabilità, formulare dei bilanci in modo da poter adeguatamente e completamente rispondere a queste altre richieste.

Si chiede quindi una certa contabilità delle merci; contabilità che del resto esiste in qualsiasi azienda, giacché non credo che esista alcun avveduto amministratore il quale non tenga una contabilità che segua la consistenza delle merci, che non segua gli andamenti di magazzino. Non mi si venga a dire che con le nuove norme si chiede qualche cosa che oggi forse non c'è. È indubbiamente più semplice adeguarsi ai fatti economici che avvengono nelle aziende, che non falsare questi fatti con contabilità inattendibili.

Chiedo pertanto se non è giusto che venga applicato per norma di legge questo criterio, il quale del resto è nella prassi normale di tutti gli uffici, cioè di disattendere quelle poste in deduzione del reddito lordo che non sono comprovate sufficientemente.

Nell'articolo 8 si dice che questi enti debbono dichiarare quali siano tutti i percettori estranei alla società, per vario titolo, di somme che vengono portate fra i costi da considerarsi come costi in detrazione del reddito lordo dell'azienda. Ebbene, è una antica aspirazione, una aspirazione da lunghi anni, di molti contribuenti italiani di vedere che anche i *brasseurs d'affaires* pagano le imposte e che non solo i commercianti iscritti alle camere di commercio, ma che anche i clandestini, i quali qualche volta guadagnano di più dei commercianti irregolarmente iscritti alle camere di commercio, pagano essi pure le imposte.

Bisogna quindi dire chi ha pagato quelle somme: non c'è nulla di «spionistico» in ciò.

Ho letto qua e là dei rimproveri relativamente a questa disposizione, come appunto se si volesse creare uno spirito spionistico. Nulla invece di tutto questo. Si dice addirittura che si vuole violare il segreto bancario, a proposito degli interessi passivi pagati alle banche. Io francamente non credo che un segreto così sacro come quello bancario venga ad essere infranto da queste norme.

Io credo piuttosto che chi deve dichiarare queste partite deducibili debba esser posto in grado di provarle, senza naturalmente che ciò rechi una grave complicazione. Si dice che sia pericoloso porre in evidenza quelle valutazioni che vengono fatte in sede di bilancio o in sede di inventario e si aggiunge che è pericoloso introdurre il nuovo principio della tassabilità di questi cespiti rivalutabili in sede di bilancio. Ma io non credo che anche questo sia un grosso pericolo.

Vi è chi dice che con queste disposizioni di legge noi potremo anche condurre le aziende ad una minore veridicità dei loro bilanci per il timore di porre in evidenza delle riserve; che noi potremo di conseguenza venire di fatto a costringere queste aziende a costituire solo delle riserve occulte, in quanto appunto le riserve di altra natura sarebbero tassabili. Ma io non vedo un grave pericolo neppure in questo; e non lo vedo neanche se guardo sotto il profilo tecnico il provvedimento, giacché le rivalutazioni che oggi vengono tassate avranno riflesso negli esercizi futuri, per cui il danno, se così si può chiamare, di oggi troverebbe una contropartita nel beneficio di domani.

Ma è appunto qui che noi dobbiamo porre in rilievo un altro principio fondamentale, un altro principio che direi è veramente un po' rivoluzionario in questa vecchia materia tributaria italiana.

Abbiamo sentito per la prima volta in Italia in questo provvedimento affermare il principio che le perdite di un esercizio possono trovare compensazione negli utili di un altro.

A tutti questi tecnici che hanno protestato sui giornali vorrei chiedere, se come contropartita di certe norme restrittive in materia di accertamento degli enti a bilancio, non stiamo per dare una contropartita che può essere molto onerosa e pericolosa.

Penso che se in tutte le legislazioni estere ormai questo principio è stato affermato, sia utile che venga introdotto per la prima volta, sia pure con tutte le cautele del caso, nel nostro ordinamento. Questa norma di legge

tributaria risponderà ad una duplice necessità, alla necessità per il fisco di poter colpire più tempestivamente quegli utili che sono nell'azienda e che ancora non si sono tradotti in una distribuzione di utili, ma che sono già in quelle valutazioni che il contribuente a sua volontà traduce nel suo bilancio. Non andiamo con questa legge a ricercare utili contro la sua volontà, ma sarà il contribuente a riportarli per sua volontà nelle valutazioni che egli fa in sede di bilancio e noi li rendiamo tassabili immediatamente, anziché continuare nel vecchio sistema che attendeva nel tempo, quando molte volte le vicende economiche dell'azienda avevano già distrutto quegli utili che andiamo a tassare.

Onorevole ministro, non credo di dire cose nuove richiamando alcuni fatti veramente notevoli che vi sono stati in Italia in questa materia, cioè aziende che in alcuni anni hanno avuto guadagni considerevoli che qualche volta hanno trovato il modo di uscire dalle pieghe dei bilanci, ma che spesso sono rimasti nelle aziende, e che avrebbero dovuto pagare le imposte relative a quegli esercizi e che, ritrovate a distanza di tempo dal fisco, non erano più in grado di pagare. Ma noi sappiamo anche di aziende che hanno lamentato di aver pagato imposte molto alte negli anni felici, che si sono ritrovate però a dover pagare in anni di perdita su utili presunti contro presunzioni di ufficio dalle quali era difficile difendersi.

A questo proposito, onorevole ministro, credo che si debba dire senz'altro che sono accettabili queste innovazioni portate dalla legge in questa materia, accettabili nel loro complesso ed anche nel particolare. Dovremmo forse esprimere un dubbio: che vi sia qualcuno che possa in futuro cercare di beneficiare fraudolentemente di questa agevolazione: le maggiori quote di ammortamento, l'ammissione in detrazione di determinate spese che non erano ammesse, la compensazione delle perdite con gli utili dei precedenti bilanci non devono costituire un cavallo di Troia dentro il quale certi esperti evasori entreranno ancora una volta nel sacro recinto dell'evasione o forse anche solo in quel recinto, un poco meno sacro, ma sempre molto largo, delle facilitazioni fiscali cui alludeva l'altro ieri l'onorevole Ferreri.

Sono, quindi, un complesso di norme queste che sono state introdotte in materia di tassazione di enti a bilancio che io credo debbano trovare consenso.

In sede di discussione degli articoli potremo vedere se sia il caso (forse non lo sarà)

di apportare qualche emendamento. Si tratterà forse di emendamenti più formali che sostanziali. Dico forse sarà il caso, perché indubbiamente questa legge non è fine a se stessa; essa dovrà trovare in sede di regolamento, di applicazione e di interpretazione da parte degli uffici una correzione. Allora forse può non essere opportuno oggi di soffermarci troppo a emendare frase per frase o parola per parola molte di queste disposizioni. Lasciamo che entri nella nostra legislazione tributaria questo vento nuovo che sarebbe contenuto nelle norme relative agli enti tassati in base a bilancio.

Piuttosto, stia l'amministrazione molto guardinga affinché non si verifichi quello che si è verificato per la legge Vanoni. Non si sia ottimisti come siamo stati nel 1951. Oserei dire che l'esperienza ci porta ad essere anzi un po' pessimisti; ma guardiamo con fiducia a queste disposizioni di legge come a quelle che potranno gettare uno spiraglio di luce in certi ambienti molto oscuri.

È giusto gettare uno spiraglio di luce nelle società che noi conosciamo; non tanto nelle società che nel campo industriale hanno qualche volta vita difficile, che qualche volta — in periodo di difficoltà — si trovano anche a dover lottare col fisco, ma che sono alla luce del sole, che difficilmente sfuggono ad un primo ed anche superficiale accertamento da parte degli uffici; ma piuttosto uno spiraglio di luce su molte di quelle società di comodo, piccine, nascoste, numerose nelle grandi città, qualche volta sperdute nei piccoli centri; su quelle società finanziarie, su quelle *holdings* di cui tanto si è parlato.

Uno spiraglio di luce indubbiamente viene portato in quel settore da queste norme che riguardano determinate valutazioni di titoli in borsa che sono nel portafoglio di queste società, da queste norme che si collegano anche a quell'articolo 17 che rappresenta qualcosa di nuovo e di rivoluzionario nella legislazione tributaria italiana.

Non mi dilungherò sull'articolo 17, sul quale il collega Dugoni si è soffermato lungamente e con quella competenza che gli è propria. Ma i due ambienti sono collegati: molte di quelle operazioni di borsa che alcuni gruppi conducono con abilità e con mezzi notevoli vengono effettuate non solo attraverso compiacenti persone quelle — persone che si trovano ancora oggi, dopo un anno e mezzo a coprire le responsabilità del processo dei miliardi, per l'evasione di milioni di dollari — ma anche attraverso a comode società. È lo stesso ambiente, onorevole ministro! Sap-

priamo tutti che in quell'ambiente molte di quelle cose succedono e molta luce deve essere fatta! E vi sono le società di comodo, le piccole e grosse « finanziarie », le *holdings* i cui bilanci sono illegibili, che pure muovono miliardi e che hanno utili di speculazione infinitamente superiori ai modesti redditi degli artigiani, dei commercianti e delle medie aziende che pur pagano, e in qualche caso hanno una tassazione troppo alta.

È lì che dobbiamo andare a cercare, è lì che dobbiamo dare i mezzi perchè l'amministrazione finanziaria arrivi finalmente! Sono gli utili di congiuntura che sfuggono in Italia, gli utili di speculazione! Inutilmente il legislatore ha cercato di colpirli con le leggi sugli utili di contingenza nell'immediato dopoguerra, e inutilmente anche durante la fase cosiddetta coreana. Sono gli utili di congiuntura di certe operazioni al rialzo e al ribasso che si svolgono nelle borse di Milano, di Torino, di Genova. Li dobbiamo andare, li dobbiamo cercare gli evasori, li dobbiamo trovare materia per impinguare un poco le tasse e le imposte dirette.

Ed io credo che, quando andremo a toccare certi ambienti dove sono i cosiddetti capitali finanziari di speculazione, dove si svolgono certe operazioni sui titoli e sulle merci, andremo a toccare forse molti di quei capitali che chiamiamo di finanziamento delle aziende, di quei capitali che si occultano nei conti bancari di cui parlavamo. Li troveremo dei redditi di categoria A, onorevole ministro. Non dimentichiamo che siamo in materia di imposte dirette e, pur senza dati molto precisi, abbiamo delle indicazioni che ci dicono come vi sono degli sfasamenti nel nostro sistema tributario diretto. Per esempio, c'è un vuoto in quella categoria che dovrebbe colpire gli utili di puro capitale. Noi abbiamo visto sì aumentare le dichiarazioni e le tassazioni, ma quelle dei redditi di C/2, cioè dei dipendenti, mentre sempre all'oscuro sono rimasti i redditi dei vari Montagna che sono tanto numerosi in Italia. Si nascondono dietro operazioni bancarie quei conti correnti di finanziamento delle grandi speculazioni che sono rappresentate dal credito cinematografico. È noto che in Italia si pagano degli interessi del 15, 18, 20 per cento per certe operazioni finanziarie di gruppi che riscotano al 6 e mezzo alla Banca d'Italia o al 7-8 presso altre banche di interesse nazionale. Questi utili di capitale non pagano imposte, perchè anche la categoria A è costituita fino ad oggi da piccoli prestiti che vengono alla luce e che sono noti agli uffici, qualche volta anche tramite le controversie

giudiziarie, ma non dai redditi di congiuntura e di puro capitale.

Ora, se in materia di accertamento analitico e di rettifica per gli enti a bilancio sarà possibile far luce in questa boscaglia, già avremo fatto opera veramente lodevole.

Ho sentito elevare proteste contro queste norme tassative per i bilanci. Eppure presso una Commissione parlamentare in questo periodo è all'esame un provvedimento di legge che dovrebbe fissare le norme di bilancio e di contabilità delle aziende del gas, elettriche e di altri pubblici servizi. Nessuna opposizione a ciò; ma perchè non fissiamo anche delle norme molto precise e più tassative in materia di società finanziarie e di *holdings*?

Altro collega del mio gruppo tratterà del titolo che riguarda le sanzioni contro le false denunce, le evasioni, ecc. Però io credo di dover dire qualche cosa a proposito del giuramento e delle sanzioni per gli enti tassati a bilancio.

L'articolo 6, riguardante il giuramento, è stato e sarà molto discusso. Io ritengo che l'istituto del giuramento possa essere introdotto con tutte le cautele del caso, e che possa anche estendersi in materia di enti tassati a bilancio. Noi però facciamo delle riserve su qualche punto di questo articolo. Non riteniamo necessario, sebbene l'onorevole Geremia abbia sostenuto la tesi opposta, che debba estendersi ai dipendenti e anche ai controllori (controllori che hanno limitati poteri di controllo) una responsabilità che può portare a gravissime conseguenze.

Prima di chiudere vorrei fare una ultima considerazione. Nel consegnare all'amministrazione finanziaria questo nuovo strumento dobbiamo porci un interrogativo. È l'amministrazione finanziaria attrezzata sufficientemente? È, soprattutto, attrezzata, direi spiritualmente, a usar bene questo nuovo strumento? Qualche cosa ce lo dovrebbe far dubitare.

È inutile fare gli elogi d'uso anche dei migliori funzionari. Non dobbiamo dimenticare che, forse, una parte di responsabilità negli inconvenienti riscontrati nell'applicazione della « Vanoni » è stata anche dovuta ad una certa incomprendenza da parte degli uffici.

Onorevole ministro, quando noi intendiamo ristabilire la fiducia reciproca tra fisco e contribuente, noi dobbiamo fare una premessa: dobbiamo renderne convinto il contribuente, ma anche e soprattutto dobbiamo rendere convinti i funzionari di ogni grado degli uffici accertatori della opportunità di abbandonare definitivamente sistemi che noi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

riteniamo sorpassati per molte ragioni e soprattutto per quelle disposizioni di legge che abbiamo fissato e intendiamo fissare. Il sistema della ricerca dei coefficienti fissi per categorie deve essere definitivamente sotterrat, se vogliamo che veramente un'aria nuova entri negli uffici fiscali e in ogni settore della amministrazione finanziaria. È inutile che noi con la legge del 1951 e con questa legge andiamo alla ricerca di un meccanismo più perfezionato e soprattutto della comprensione tra fisco e contribuente, se poi, quando scendiamo all'applicazione pratica dei provvedimenti, ci abbandoniamo ai facili sistemi che da molti decenni vigono da noi.

Onorevole ministro, è stato creato un apposito corpo di ispettori, sono state aperte scuole fra i migliori funzionari e molti di essi sono veramente valentissimi, i cosiddetti revisori, i quali dovevano avere un compito, quello di andare nelle aziende, specialmente nelle grandi, per esaminare la contabilità, chiedere dati e poi trarre motivo per fare l'accertamento. Questo strumento, invece, si è completamente trasformato, è diventato un doppione di tanti altri organi. Un doppione, non so, più intelligente, più preparato, di organi con altre possibilità, di organi di controllo e di revisione, e che comunque si è trasformato in organo atto solamente a raccogliere dei dati, qualche volta non del tutto sicuri, portarli in sede di riunione di ispettori e di direttori, trarne fuori dei coefficienti che ad un certo momento diventano «tabù», coefficienti cioè sui quali non si può discutere. Da lì abbiamo visto così nascere quella incomprensione tra fisco e contribuente che lamentiamo.

Noi sappiamo di piccoli e medi contribuenti, e in qualche caso di grandi contribuenti, che sono stati invitati a discutere i loro accertamenti anche in momenti di perdita, in momenti difficili, sulla base di coefficienti dedotti in momenti facili. Ne sono venute delle sperequazioni che offendono i contribuenti: da qui è nato, in gran parte, quel malumore, ma soprattutto quella poca fiducia del contribuente verso il fisco.

Io penso che noi, introducendo queste nuove disposizioni di perequazione tributaria, questo strumento più adatto, abbiamo veramente posto le premesse perché si debbano e si possano abbandonare i sistemi del passato.

Onorevoli colleghi, queste alcune delle ragioni che hanno portato il nostro gruppo a collaborare, sia pure in sede critica, a dare la propria approvazione al provvedimento di

legge. Ma sia ben chiaro che la nostra posizione è anche determinata da una profonda convinzione, quella cioè che a fondamento di qualunque sistema legislativo tributario, ma soprattutto delle norme che vengono chiamate di perequazione tributaria, vi deve essere una ragione di profonda moralità e onestà.

La perequazione, a nostro parere, deve rappresentare la ricerca degli evasori, l'allargamento delle fonti di reddito accertabile: non deve assolutamente rappresentare il rincrudimento del gravame fiscale sui piccoli e medi che già pagano le loro imposte.

Molto spesso si dice che in Italia vi è un carico insopportabile di imposte dirette. Proprio mentre parlava l'onorevole Dugoni, mi pare che da parte dell'onorevole Cappa sia stata fatta una interruzione per dire che il gravame fiscale delle imposte dirette è insopportabile in Italia. Le aliquote sono indubbiamente alte, ma per i piccoli e medi redditi che sono effettivamente sottoposti alla pressione fiscale; non lo sono quando noi riguardiamo a quei grossi redditi che via via si riducono dal primo accertamento all'ultima sede contenziosa.

Alla base della perequazione tributaria io penso vi debba essere questa ragione fondamentale: ricercare i modi per poter sgravare i piccoli redditi. Noi troviamo che l'abbattimento alla base delle 240.000 lire è insufficiente. Noi riteniamo che in un paese nel quale le imposte indirette, che sono pagate da tutti e pesano particolarmente sul piccolo contribuente, hanno raggiunto un così alto livello, sia necessario, proprio in sede di esazione delle imposte dirette sul reddito, effettuare quella perequazione tributaria che è, credo, nei voti di tutti. Occorre raggiungere nuovi redditi, migliorare gli accertamenti, proprio per trarre da questa perequazione motivo per alleggerire quelli che sono troppo pesantemente colpiti anche oggi.

Questa è una delle ragioni fondamentali per le quali il nostro gruppo ha ritenuto di dover appoggiare questo provvedimento. Al fondo di una politica tributaria io penso, onorevoli colleghi, che vi sia anche il presupposto di una politica sociale. Il gruppo del partito socialista chiede che queste norme legislative, che debbono dare al paese nuove possibilità in campo tributario, costituiscano anche un punto di partenza per una migliore giustizia sociale. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Marzio. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Stefano Genova. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marzano. Ne ha facoltà.

MARZANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'ora è tarda e la stanchezza ci ha vinti. Sarò, pertanto, breve nel mio intervento, limitandomi a fare poche considerazioni di ordine giuridico, economico e strutturale sulla legge in discussione.

Prima ancora che inizi il mio dire, però, non posso non manifestare un sospetto — non insinuazione — d'ordine politico e, direi, d'ordine psicologico, sortomi leggendo, meditando e criticando il progetto di legge in questione.

D'ordine politico: l'altra sera l'onorevole Roberti del M. S. I. col suo poderoso intervento ha dimostrato — attraverso un'acuta, serrata dialettica e logica stringente — di aver la presente legge uno sfondo ed una finalità politica, rivelatrice della ormai famosa, sbandierata apertura a sinistra, tanto accarezzata in bellezza di sogno anche — e forse principalmente — dal ministro del bilancio onorevole Vanoni.

Questa legge sulle norme integrative della perequazione tributaria, infatti, ha il marchio dell'urgenza, caldeggiata dalla sinistra, quando urgente non è, non potendo avere, ormai, applicazione prima del 1956; ha il marchio dell'urgenza e mai si è chiesta la procedura d'urgenza; è accanitamente sostenuta dai socialcomunisti, poco curanti delle gravi ripercussioni sull'economia in genere e per quella dei contribuenti piccoli e medi, dei quali si dicono e si professano demagogicamente difensori e paladini. È sostenuta, dicevo, dai socialcomunisti, malgrado non si lascino mai sfuggire occasione per dare addosso all'«untore» ogni qualvolta si tratta di imporre una qualsiasi tassazione; è con veemenza sostenuta dai socialcomunisti, in aula, come lo è stata in Commissione — anche, se intimamente, di opposto avviso — incoerentemente discostandosi dai loro, sia pur dibattuti, principi ideologici e dai loro colleghi francesi, che si ribellano e gridano contro gli inasprimenti fiscali, in discussione in quel Parlamento. Ed è sostenuta — strano a pensarci, peggio a dirsi — dai democristiani, indubbiamente da quelli di sinistra, verosimilmente convergendo con i primi in un punto di un piano ideale o concordato: agevolare, cioè, la tanto sospirata «apertura a sinistra». E questa legge sull'integrazione

della perequazione tributaria, come quella sui patti agrari, che verrà in discussione, anche con fregola di urgenza, dovrebbe essere non l'anello nuziale, ma l'osceno letto di nozze fra democrazia cristiana e socialcomunismo, pronubo l'onorevole Saragat, al quale potrà non essere risparmiato il faticato prossenetico.

D'ordine psicologico: ho motivo di sospettare — non è neppur questa insinuazione — che ella, onorevole ministro (e con ciò non intendo — *absit iniuria verbis* — venir meno di doveroso riguardo alla sua dignità personale e funzionale ed alla sua, universalmente nota, alta ed apprezzata competenza, Iddio me ne guardi), insaccatore delle aspre critiche e del grave malcontento serpeggiante in tutti i contribuenti, appartenenti ai ceti grandi, medi e piccoli, dei banchieri, delle imprese, delle società, delle aziende agrarie ed industriali d'Italia — sia il cireneo della legge, che ha il suo nome, mentre l'ispiratore e l'impositore della stessa sia il ministro del bilancio onorevole Vanoni, esulcerato dal completo fallimento della sua legge 11 gennaio 1951, n. 25.

È forse azzardato domandarsi: *in cauda venenum?*... È forse, cioè, del tutto arbitrario pensar di scorgere, nella legge in discussione, un tossico sapor di ritorsione dell'onorevole Vanoni, esagitato, ripetesi, dal completo fallimento della sua legge 11 gennaio 1951 n. 25, che (caso veramente strano per uno Stato) — malgrado la *réclame* di vistosi manifesti murari, figurativi e sollecitatori; di chiudilettere e francobolli, forniti di apposita didascalia; di conferenze, e stampati vari; di spendiosi moduli di denuncia dei redditi, ecc., onerosamente, il tutto, gravante sulle non ben munite casse del pubblico erario — avrebbe conseguito (come informa il professor Terribili a pagina 21 del suo scritto «Voto di un gruppo romano di società commerciali minori sul progetto di perequazione tributaria») un aumento di circa 21.000 contribuenti, costituito per la quasi totalità dalle denunce di piccoli reddituari — quasi tutti impiegati, per effetto degli scarsi aumenti di stipendio — e per un trascurabile complessivo rendimento?...

Non altra spiegazione, né diversa natura di quella politica e psicologica dianzi accennata può avere questa legge relativa alle norme integrative della legge sulla perequazione tributaria, che — per la dignità del culto del diritto, dell'etica e della religione, oltretché per la salvezza della economia privata, che è patrimonio nazionale — dovrebbe

essere, non dico respinta, anelando gli italiani tutti una saggia e non inquisitoria e vessatoria perequazione tributaria, ma rimandata in Commissione, per un serio ed approfondito esame, strozzato dalla demagogica fregola di una insussistente urgenza, che rimuovesse anche quella presunzione di disonestà, che, indiscriminatamente, offende e vilipende tutti i contribuenti, ritenuti, *a priori*, colpevoli di evasione fiscale, in aperto contrasto con lo spirito e con i dettami della Costituzione, prima ancora di esser tali dichiarati dal competente organo costituzionale.

In Senato, nella seduta del 20 gennaio scorso, il senatore Carlo De Luca, intervenuto nella discussione di questo disegno di legge, testualmente affermava: « Permettetemi, onorevoli colleghi, un ricordo di carattere personale. Quando fu discussa la legge sulla perequazione tributaria (ed il sottosegretario Castelli me ne può dare atto) l'unico senatore che espresse un dissenso insormontabile sulla possibilità di stabilire un clima di fiducia tra contribuente e fisco fu l'umile senatore che vi parla, e l'unico voto contrario al progetto di legge Vanoni fu il mio. Purtroppo, con amara soddisfazione, a distanza di quattro anni, debbo constatare, e voi con me, che sono stato buon profeta. Non mi voglio dare né merito, né vanto — Dio me ne guardi — perché vantarsi e gioire di una iattura non sarebbe né degno, né civile; ma ricordare un presupposto, che a quell'epoca fu trascurato, può servire, io credo, a renderci più cauti ».

Sia ciò a noi deputati di saggio ammaestramento, giacché al senatore De Luca neppure questa volta, pur essendo accompagnato da autorevoli suoi colleghi (senatori Sturzo, Iannaccone ed altri), ha arriso la fortuna, onde la proposta di legge venisse rivista e corretta.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che tutti — come ho dianzi detto — sentiamo la necessità di avere una legge completa ed organica di perequazione tributaria, rispondente allo spirito di aggettivazione della stessa.

Non vi è dubbio che, in Italia, necessiti un clima psicologico di fiducia tra contribuente e fisco, onde il contribuente, cosciente di adempiere un suo dovere giuridico e morale, denunci la verità sui redditi, agli effetti della tassazione e del *quantum* da versare nelle casse dello Stato, della provincia, del comune e degli altri enti statali e parastatali. Ma è ingenuo sperare che questo avvenga: *natura non facit saltus*. In Italia, il conflitto tra contribuente e fisco risale, direi, *ab immemorabili*,

esiste ed è attuale, perché il fisco suppone, pensa, presume di essere ingannato dal contribuente ritenuto — come tale — impenitente evasore e perché, a sua volta, il contribuente non vuole essere perseguito, e sopraffatto dal fisco attraverso il suo rappresentante, che, nella maggior parte dei casi, pecca di vessatoria prepotenza.

Con siffatta opposta mentalità e reciproca diffidenza, come si potrà mai trovare, onorevole ministro, il punto spirituale e trasversale di contatto, qualunque mezzo possa essere messo in opera?

Natura non facit saltus, onde non si può sperare che il rapporto di reciproca fiducia tra il contribuente ed il fisco possa miracolarsi da un momento all'altro. Occorre, per realizzarlo, un'educazione che io chiamerò tributaria per il contribuente, fiscale per l'agente accertatore del fisco. È risaputo che la fiducia non s'impone, non si ottiene con *vis* compulsiva, peggio ancora con leggi di draconiana imposizione (reclusione, multa, masprimenti di pene pecuniarie, giuramenti ecc., previsti dalla legge in discussione), che mentre esasperano il contribuente, avvilendolo anche moralmente, lo possono rendere violatore della legge stessa ed evasore fiscale.

Ma l'educazione tributaria si raggiunge sol se vi è operante educazione fiscale negli agenti accertatori, onde quest'ultima è, direi, il necessario presupposto della prima.

Non è vero, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, che il contribuente intenda sottrarsi all'obbligo morale e giuridico, dettato anche dall'articolo 53 della Costituzione, di pagare le tasse allo Stato, agli enti autarchici ed a quelli parastatali. Intende, però, che sia tassato in proporzione alle sue possibilità e capacità contributive, come impone la stessa Costituzione al citato articolo 53, reagendo sol quando l'accertatore del fisco a tale principio di ordine morale, perequativo e costituzionale non si attiene.

Una rinnovata *forma mentis* (per me, educazione fiscale) degli agenti accertatori del fisco, indubbiamente ispirerebbe la tanto auspicata fiducia e riposante tranquillità nel contribuente, rendendolo tributariamente educato.

Come si potrebbe rinnovare la *forma mentis* degli agenti accertatori, cui ho dianzi accennato? Principalmente, a mio modesto avviso, con l'astensione, da parte dei ministeri finanziari, di emanare circolari riservate (cosiddette segrete) di severità e rigidità fiscale, esercitando, per converso, un rigoroso controllo — per mezzo dei competenti organi

provinciali — sul comportamento degli agenti accertatori, rappresentanti del fisco, che, a volte con la loro smodata prepotenza, originata dalla singolare mentalità e dallo strapotere in materia, creano nel contribuente vessato un tale stato di esagitazione da porlo, a volte, in condizioni da incappare nelle maglie del codice penale. Con l'imporre agli stessi agenti accertatori obiettività, serenità tranquillità — non morbidezza sinonimo di arrendevole disinteressamento — nel procedere all'accertamento, facendosi ben chiaramente intendere che il fisco, come da loro inteso, non solo degrada la dignità ed il prestigio del funzionario, ma non è voluto neppure dallo Stato, che nel suo agente non pensa lontanamente di identificare la figura di un concussore; facendo loro ben capire che non meriti di carriera, così agendo, si procurano, ma biasimevoli demeriti, a detrimento della carriera stessa.

Ho grande stima per la categoria degli accertatori del fisco e quale funzionario dello Stato, essendo un magistrato, intimamente mi ribello nel sentire dai contribuenti lanciare contro di loro improprie ed invettive commiste a gravi lamentele e per i sistemi vessatori e per il provocatorio contegno usato, in sede di accertamento e di concordato. Ma tant'è!...

E la fiducia, quella fiducia di cui tanto ci si preoccupa, si allontana vieppiù.

Come si può avere, infatti, fiducia nel fisco, e per esso nel suo agente accertatore, quando si pensi che un accertamento per soprappiù di guerra, fissato nella misura di 18 milioni (dico diciotto milioni), è stato concordato, in competente sede, per un milione e duecentocinquantamila lire?

Come si può aver fiducia nel fisco, e per esso nel suo agente, quando si consideri che (fortunatamente *rara avis*) gli interessi legali, stabiliti da sentenza definitiva, vengono accertati nella misura del 10 per cento, contravvenendosi ad una tassativa disposizione del codice civile, che in misura di gran lunga inferiore li dispone? Quando, accertato un reddito professionale per cinquecentomila lire, viene da un ispettore superiore — su esasperata fondata lamentela — depennato e, in diminuzione, corretto a lire 150.000?

Le conseguenze sono ovvie e possono essere trattate di leggeri, *a priori* escludendosi ogni sospetto di incrinata onestà e di ignoranza.

La casistica, in tutti i settori dell'accertamento fiscale, sarebbe numerosa e lunga, ed ogni commento sconcertante.

Prima di pretendere, pertanto, una coscienza ed una educazione contributiva, necessita che siano corretti i sistemi, a volte veramente aggressivi, dell'accertamento, e che sia rifatta la *forma mentis* degli agenti accertatori. Allora, e soltanto allora, si potrà ottenere la verità fiscale da parte del contribuente, riposante in fiducia. Ove il contribuente dovesse risultare un evasore fiscale, per mendace denuncia di redditi, non v'è chi non veda giusta e necessaria la inesorabile applicazione di sanzioni, anche gravi, pecuniarie e non mai corporali, urtandovi, oltretutto, insuperabili motivi di ordine psicologico e di politica criminale.

Non basta. Come ho avuto l'onore di accennare, cominciando il mio dire, prima ancora che abbia pratica attuazione una legge di sì grave portata come questa in discussione, che, oltre ad introdurre come mezzo di prova un istituto di eccezionale solennità, quale il giuramento, commina severe ed esasperanti sanzioni pecuniarie e corporali, per cui l'ufficio fiscale stesso sentirà pesare la mano nello stender la denuncia ed il magistrato difficilmente propenderebbe a statuir la condanna (da iperboliche somme per ammenda e per multa a mesi di arresto ed anni di reclusione), necessita provvedere alla riforma del contenzioso tributario, istituendo l'organo competente a giudicare, che, per dettato costituzionale (articolo 102 della Costituzione) è l'autorità giudiziaria ordinaria. Occorre, cioè, istituire il giudice fiscale naturale, cui il contribuente possa eventualmente ricorrere, per ottenere una dichiarativa certezza della legge; il giudice, che dia al contribuente il serio affidamento di serenità, di obiettività e di giustizia.

L'onorevole Tesauro — tentando di contrastare la tesi dell'onorevole De Francesco, prospettata e svolta con quella chiarezza, maestria e profusione di concetti giuridici, che è tutta propria e lo caratterizza — ha sostenuto che le attuali commissioni distrettuali, provinciali e centrali non sono organi giurisdizionali, ma organi amministrativi di attività finanziaria. Ma ciò è contrastato da tutta una vasta dottrina sul contenzioso tributario e, per ultimo, dalla sentenza 17 febbraio 1954, n. 402, che ritiene le predette commissioni veri e propri organi giurisdizionali, ed è clamorosamente contrastato anche dalla relazione di maggioranza in Senato, redatta dal senatore Trabucchi, che testualmente dice: « Le commissioni delle imposte sono organi giurisdizionali e non mai organi dell'amministrazione attiva finanziaria ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

Strana constatazione, onorevole colleghi! Mentre la funzione delle commissioni è giurisdizionale, la struttura e composizione delle stesse ha spiccato carattere di parte, onde vien meno quella garanzia sufficiente a ritenersi che si attui la giurisdizione e non anche soltanto la difesa dei diritti e della posizione del fisco.

Quale affidamento di garanzia, infatti, possono offrire al contribuente i componenti delle commissioni — ad esempio — anche se presiedute da un magistrato ordinario (generalmente il pretore del mandamento), ove si consideri che la loro nomina viene fatta con provvedimento dell'intendente di finanza. su proposta o, quanto meno, col gradimento del procuratore delle imposte; che — a volte — forniti di scarsa sensibilità e carenti di senso critico e valutativo, nei piccoli comuni in ispecie, per tema di essere privati, rimossi, non riconfermati nel delicato incarico di giudice fiscale, che conferisce loro autorità e prestigio, o, peggio ancora, per tema di rappresaglia, non si discostano quasi mai dal parere del rappresentante del fisco; che, spesso, onorevole ministro, per *metus* e non per *timor reverentialis* sono inceppati e non liberi di discutere ed esprimere il loro giudizio, essendo — nel cruciale momento decisivo — presente, in commissione, il procuratore delle imposte (si badi, non anche il ricorrente contribuente), che, ad un tempo, è parte, come rappresentante del fisco, accusatore ed attivo partecipante alla decisione dei ricorsi? Cade, qui, acconcio, onorevoli colleghi, citare il caso di un rappresentante del fisco che, messo in minoranza, minacciava di scioglimento la commissione, per cui i componenti, umiliati nella loro funzione, ebbero scatti di rampogna e di ribellione, sedati dall'opportuno ed equilibrato intervento del presidente-pretore.

E passo a brevi considerazioni sul giuramento. Sono apertamente, senz'ombra di riserva, contrario al giuramento, istituto di prova civile, introdotto nella proposta di legge in discussione, non soltanto per ragioni etiche e religiose, ma per l'infondatezza giuridica del suo deferimento.

Ricorderà, onorevole ministro, che, nella seduta del 17 ottobre 1950, era respinto l'emendamento con il quale si proponeva di inserire, in via permanente, il giuramento nel nostro sistema fiscale. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione di finanza, esaurientemente spiegava le ragioni per cui era contrario a tale mezzo di prova, ritenute tutte valide dall'onorevole Pella, allora mi-

nistro delle finanze. Il Governo, a sua volta, in quella tornata parlamentare, si opponeva all'emendamento proposto, considerando che i tempi non erano maturi e che era necessario prima operare sull'educazione civico-fiscale del contribuente, alla quale ho dianzi accennato, e sulla migliore preparazione degli organi accertatori, in modo che non potesse esservi possibilità di dubbio nella classificazione dei cittadini che prestano falso giuramento come cittadini da espellere dal consorzio civile e, quindi, da bollare col marchio della condanna penale. Tali presupposti non si sono ancora realizzati, onde deve considerarsi estremamente pericoloso adottare questo mezzo di prova. Né, a contrastarlo, vale l'assicurazione del ministro onorevole Tremelloni e del relatore onorevole Valsecchi che, cioè, il giuramento sarà deferito limitatamente a pochi casi, perché mentre, da un lato, non si distrugge la questione di principio, da un altro si depone sulla sproporzione fra i risultati che si potranno ottenere ed i turbamenti psicologici attuali nella massa, soprattutto del medio ceto economico.

Secondo il disegno di legge, al contribuente può essere deferito il giuramento in caso di mancata dichiarazione di reddito o quando il reddito dichiarato è inferiore di due terzi a quello proposto dall'accertamento e, la relativa disposizione (articolo 6) indica chi ha la facoltà di deferirlo (organo giudicante, cioè le commissioni) e detta le norme procedurali da seguire per la prestazione dello stesso.

Strano appare, intanto, come il fisco — malgrado tutte le articolate disposizioni che consentono alla finanza la possibilità dei più ampi e completi accertamenti, avendo a disposizione un'attrezzatura così imponente ed efficiente, quale la polizia tributaria — reputi ricorrere al mezzo del giuramento, anche se limitato ai soli casi indicati nel citato articolo 6, ed anche se deferito da un organo giurisdizionale.

Il processo tributario — si come congegnato — a mio modesto avviso si accosta più al processo penale che a quello civile e, nel processo penale, l'imputato non è obbligato a confessare la verità o la sua turpitudine. *Nemo tenetur aedere contra se* è il principio della giustizia romana, sempre valido anche nelle moderne ed attuali legislazioni.

È il pubblico ministero e sono i giudici che dovranno accertarla con i mezzi che hanno a loro disposizione. Così, nel processo tributario, specie in relazione ai principi fissati nell'articolo 1 e seguenti della proposta di legge — della motivazione, cioè, dell'accerta-

mento — chi deve accertare la verità è il rappresentante del fisco o la commissione competente a giudicare i ricorsi, alla quale sarebbe più logico e conveniente — anche per evitare possibili abusi — demandare la conclusione dei concordati, dando agli accordi carattere definitivo per entrambe le parti concordatarie (fisco e contribuente).

Pertanto, se, ad esempio, l'amministrazione riterrà che il reddito del contribuente è X invece che Y, indicherà le ragioni e le commissioni, dinanzi ai dinieghi del contribuente, se non provati, avranno gli elementi di decisione, senza ricorrere all'eccessivo e moralmente coercitivo mezzo del giuramento. Se la motivazione dell'accertamento è seria ed è sorretta da elementi di convincimento, a nulla varrà negarne la fondatezza e nulla vi aggiungerà il giuramento. Se la motivazione, invece, non sarà seria e concreta, perché mai imporre — contro ogni principio di elementare ragione giuridica — al contribuente di sostituire la verità con la confessione?

Al più — se una qualche disposizione si volesse adottare in materia — si potrebbe imporre al contribuente l'obbligo, nel caso di sconoscenza degli elementi posti a base della motivazione dell'accertamento, di dar la prova del contrario, pena la conferma dell'accertamento. Con che si rispetterebbe il principio della presunzione della legittimità degli atti amministrativi fino a prova contraria (*iuris tantum*).

D'altra parte, l'allarme, destatosi negli ambienti interessati alla legge ed ai giuristi di buona fede, è anche una prova che corrobora il mio dissentire. Anche molti oratori, onorevoli colleghi di maggioranza — per primo l'onorevole Ferreri — in linea di massima si sono sfavorevolmente espressi all'inserimento di siffatto istituto, come mezzo probatorio, nel processo tributario.

Ella, onorevole Tremelloni, al Senato — difendendo l'istituto del giuramento, che dirò fiscale — ha asserito che, nella nostra legislazione non è la prima volta che lo si ammette come mezzo di prova, citando l'articolo 73 della legge tributaria sulle successioni e l'articolo 39 della legge 1919, riguardante la imposta straordinaria sul patrimonio.

Va rilevato, intanto, che, in base all'articolo 73, l'amministrazione può invitare l'erede a prestare giuramento e che questo è ben diverso da quello del disegno di legge in discussione, proposto — come ho dianzi ricordato — in sede di emendamenti, dinanzi al Senato, nella seduta del 17 ottobre 1950, respinto dalla Commissione di finanza e non

accolto dal Governo. Per l'articolo 39, poi, l'amministrazione finanziaria ed il collegio giudicante invita il contribuente a sottoscrivere una formula di giuramento con la quale si attesta che le dichiarazioni fatte sono vere. Non si tratta, dunque, di un giuramento come è previsto dal codice civile, con eventuali conseguenze penali, prestato con tutta la solennità del rito e con la gravità dell'atto, che chiama a testimone Dio.

Quando si consideri, inoltre, che tali precedenti, invocati dall'onorevole ministro a sostegno della introduzione del giuramento nel processo tributario, non hanno avuto, nella pratica applicazione, molto successo, si può, di leggeri, concludere che, in realtà, tali disposizioni siano cadute in desuetudine, che non siano applicabili e, soprattutto, che non siano esempi e precedenti convincenti della bontà del sistema.

È ben vero che le norme del giuramento introdotto — cattiva, anzi pessima, copia di quello previsto in legislazioni straniere — già esistono e fanno parte del diritto processuale fiscale in Inghilterra, nel Belgio, in Svezia, ecc.; ma va pure osservato che detto giuramento consiste in una speciale attestazione di verità, che precede la firma sulla scheda di dichiarazione, alla quale vengono attribuiti gli effetti del giuramento. Non, quindi, una formale prestazione, su formula determinata. E va pure rilevata la diversa origine, civiltà, religione, psicologia, che caratterizzano e differenziano quei paesi dal nostro, per cui i primi intendono in modo diverso la solennità, la santità, l'intima essenza del giuramento, che, per noi latini, non è, per davvero, un affare mercantile od un atto di ordinaria amministrazione.

Ridurre la solennità del giuramento ad un affare di semplice, ordinaria amministrazione, come lo riduce la sua proposta di legge, onorevole ministro, significa minimizzarne l'essenza a detrimento avvenire non solo del processo tributario, ma, quel che è peggio, del processo civile e, più grave ancora, del processo penale.

Ella, onorevole Tremelloni, ed il Parlamento avranno — ne son sicuro — la saggezza di non assumersi, dinanzi a Dio ed agli italiani, siffatto genere di responsabilità, veramente di vasta, quanto profonda, portata morale, civile, religiosa.

Un'ultima considerazione, onorevoli colleghi, di indubbio interesse e di non meno indubbia gravità.

Ringrazio l'onorevole ministro della benevola attenzione riposta nel seguire il

mo modesto intervento, malgrado l'ora tarda e la sua stanchezza. Ho, però, da rivolgergli calorosa preghiera, perché voglia riparla con maggiore accentuazione, onde voglia prendere atto di quanto sono per dire, ai fini di una urgente correzione di un sistema fiscale, che esaspera e dispera il contribuente medio e piccolo, in ispecie, il quale, sovente, paga in più di quanto debba o quel che non dovrebbe, a differenza dei grandi reddituari, che dispongono di appositi uffici e di contabilità bene attrezzate e meglio dirette.

Si grida, spesso, onorevole ministro (e non penso che anche ella non lo abbia ripetutamente sentito): basta con gli accertamenti; ve ne sono troppi!.

Orbene, dico io, accertate i redditi, ma il giorno in cui un reddito è diventato definitivo, che questo valga per tutti gli accertatori. E deve essere così, se è vero che, quando una verità è accertata nei termini voluti dalla legge, questa verità deve servire per tutti. Come si può, infatti, concepire, più che comprendere, che due accertatori — ad esempio il fisco, per la complementare, ed il sindaco o chi per esso di un comune, per l'imposta di famiglia — possano, sugli stessi elementi oggettivi, accertare due redditi in contrasto, a volte gravissimo contrasto, tra loro, attinenti a due verità difformi, mentre la verità, anche se fiscale, non può essere che una?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma sono due cose diverse.

MARZANO. Vi sarà utile ascoltarmi per arricchire le vostre cognizioni. Verrete, così, a conoscere come in un villaggio della provincia di Lecce — Campi Salentina — di circa undicimila abitanti, ove ogni industria tace e tutti lavorano i campi, non sempre ubertosi e feraci, vi siano tanti Brusadelli, De Curtis, Ponti, Valdoni, Cidonio, Fabrizi, Vaselli, Lollobrigida, De Sica, ecc. per l'accertatore dell'imposta di famiglia, mentre non vi sono per l'accertatore della complementare. Infatti, mentre — ad esempio — sugli elementi oggettivi è stato accertato, a termini di legge, un reddito netto di circa due milioni agli effetti della complementare, il sindaco o chi per lui, agli effetti dell'imposta di famiglia — è strabiliante! — ha accertato allo stesso contribuente un reddito netto di 14 milioni, per cui il contribuente deve pagare 742.400 di lire, oltre l'aggio esattoriale, E. C. A., alluvionati, ecc. val quanto dire circa due milioni! E questo in un paesotto che nulla offre se non la faziosità di un partito politico che regge le sorti del comune.

E non è questo un esempio sporadico. Ho qui sottomano un elenco di circa un centinaio di contribuenti colpiti, senza pietà, da un minimo di 300.000 lire ad un massimo di lire 3.600.000 per tassa di famiglia da pagare!

Tutto ciò esaspera, turba, avvilisce i contribuenti ed intralcia le operazioni di riscossione tributaria del comune, per i ricorsi pendenti, per i quali — essendo state accertate irregolarità — il prefetto di Lecce ha dovuto sciogliere la faziosa commissione di prima istanza e nominare un commissario *ad hoc*. Ma si è verificato, sempre a Campi Salentina, un caso che lascia da pensar seriamente ai poteri responsabili. Uno di questi contribuenti, tassato a pagare — ripeto, pagare — quattro milioni, oltre il resto annesso e connesso, non avendo potuto produrre ricorso avverso l'avviso di accertamento, ammontante a circa 25.000.000, si è visto passare in ruolo di riscossione l'imposta di famiglia per il pagamento dei 4 milioni.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Si tratterà di 4 milioni di imponibile.

MARZANO. No, onorevole ministro: 4 milioni da pagare, da versare nelle casse del comune. Questo, in un paese di circa undicimila abitanti.

VALESCCHI, *Relatore per la maggioranza*. Non significa niente esservi solo undicimila abitanti.

MARZANO. Significa molto, collega Valsecchi, quando si pensi che a Roma nessuno paga 4 milioni per imposta di famiglia soltanto. Bisogna, nel fissare l'imponibile, ispirarsi pure a principi di comparazione e per quanto riguarda le condizioni economiche del contribuente e per quanto riguarda la importanza del comune di residenza del contribuente. I servizi son diversi, le comodità di vita si differenziano profondamente, non le pare, onorevole Valsecchi?

VALESCCHI, *Relatore per la maggioranza*. Se guadagna in corrispondenza, deve pagare.

MARZANO. Non li guadagna, onorevole Valsecchi! Non lo avrei detto se non fossi stato nel vero e nel giusto.

Quale la conseguenza di siffatta disparità d'accertamento? Esasperazione dei contribuenti, lamentele e proteste del procuratore delle imposte, perocchè, dovendosi detrarre dal reddito della complementare l'imposta di famiglia da pagare, non solo si vede sfuggire il *quantum* della complementare, ma il contribuente resta — direbbersi — in attivo verso il fisco.

VALESCCHI, *Relatore di maggioranza*. L'accertamento è cosa diversa dalla complementare.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

MARZANO. Non capisco che cosa vuol dire. Ma se vuol dire che l'accertamento dell'imposta di famiglia è diverso da quello della complementare, lo richiamo alla memoria, onorevole Valsecchi, la mia enunciata proposizione: che, cioè, l'accertamento del reddito, per tutti gli accertatori, deve essere unico; che la verità fiscale deve essere unica; che non possono coesistere più verità di accertamento per quanti sono gli accertatori.

Nè si obbietti, onorevole sottosegretario ed onorevole relatore di maggioranza, che vi è, nei comuni, autonomia di accertamento, perocchè — a parte il parere di un cospicuo numero di valorosi studiosi della materia — vi è la sentenza della Cassazione (prima sezione civile: Lizzi-comune di Caivano) dell'aprile 1954 che, se non costituisce verità assoluta, è l'apporto di un altissimo consesso giudiziario, con la quale — nonostante la soppressione del famoso articolo 119 della legge sulla finanza locale — testualmente si statuisce che « l'abrogazione dello stesso articolo 119 non importa che, salvo il criterio integratore della valutazione induttiva, sia consentito provvedere ad una valutazione dei redditi, già determinati dagli organi statali, ai fini dell'imposta reale ».

Due, quindi, i criteri del vigente articolo 117 per quanto riguarda imposta di famiglia: l'accertamento del reddito (criterio di certezza) e l'accertamento induttivo, che si fonda sul benessere apparente (agiatezza). Va da sé che se i redditi di cui il soggetto fiscale gode sono accertati in modo sicuro, non è possibile che il criterio dell'agiatezza serva ad aumentare. Ciò perchè — è evidente — una volta accertati i redditi, l'indice di benessere è quello dei redditi e non ve ne può essere un altro.

Non è sufficiente il reddito per i comuni? Ditelo pure, ed io vi rispondo: aumentate, eventualmente, le aliquote. Ma che l'accertamento sia uno ed un solo; che la verità dell'accertamento sia una ed una sola, come deve essere per definizione.

Onorevole ministro, insisto nel richiamare la sua attenzione, onde voglia con regolare provvedimento legislativo, rendersi iniziatore di siffatto sistema di accertamento di imposta di famiglia, che ha sempre — più delittuoso in alcuni casi — sfondo di settarismo, di faziosità, di persecuzione politica, di vendetta, che disperda, esulcera e non fa vivere in tranquillità di intenti la categoria dei contribuenti.

Chiudo il mio intervento, ritornando su quanto ho detto in principio: volendosi, in Italia, una legge di perequazione tributaria, onesta e non inquisitoria e vessatoria, sia

rimandata in Commissione la proposta di questa in discussione, per un serio ed approfondito esame, che non vi è stato, e per gli opportuni emendamenti, che facciano scomparire tutte — non poche — le disposizioni che offendono la moralità dei cittadini contribuenti, il culto del diritto e i più profondi sentimenti spirituali degli italiani. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, sul sistematico ed illegale sabotaggio alla concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, messo in atto da autorità ed organi di Governo nella provincia di Catanzaro.

« In passato le concessioni di terre incolte in provincia di Catanzaro hanno, tra l'altro, servito ad alleviare lo stato di miseria e di disoccupazione dei ceti più poveri.

« Una tale esigenza permane ancor oggi, dopo l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, ove si tengano presenti: la limitata estensione della zona di applicazione di detta legge, la esiguità degli espropri in confronto alle legittime richieste, la voluta localizzazione degli espropri stessi su terreni già stabilmente in possesso di coltivatori singoli od associati, l'attuale diminuito impiego di mano d'opera in lavori pubblici ed in cantieri, il naturale sensibile accrescimento della popolazione nelle campagne.

« Gli stessi dirigenti dell'Opera valorizzazione Sila, ai contadini richiedenti esclusi dalle assegnazioni e spese volte estromessi dai terreni che prima coltivavano, nel riconoscere la legittimità delle richieste, oppongono un immodificabile stato di fatto: quello di non aver più terreni espropriati a disposizione e di non poterne più espropriare degli altri per scadenza dei termini previsti dalla legge.

« Al di fuori del comprensorio silano poi, cioè su gran parte del territorio della provincia, nessuna assegnazione fondiaria è avvenuta. In tali condizioni la piena validità attuale di strumenti legislativi come quelli sui terreni incolti dovrebbe essere ritenuta provvidenziale da chiunque fosse sollecito del benessere delle masse contadine e del progresso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

delle campagne, ed in conseguenza le vigenti leggi dovrebbero essere prontamente utilizzate da autorità ed organi competenti per una coraggiosa e massiccia assegnazione di terre in tutta la provincia di Catanzaro.

« Invece le autorità e gli organi di Governo ritengono doversi ritenere chiuso il capitolo delle assegnazioni di terre incolte e questo loro pregiudiziale giudizio traducono in atti che sono di aperta violazione delle leggi vigenti.

« E dal 1953 che le cooperative della provincia di Catanzaro hanno richiesto circa 1700 ettari di terreni incolti, ed è da quell'epoca che attendono la decisione di quasi tutte le loro richieste: e ciò quando l'articolo 2 della legge 18 aprile 1950, n. 199, stabilisce, senza deroghe od eccezioni, che « il parere della commissione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ».

« Delle richieste presentate la commissione provinciale ha preso in esame quelle delle cooperative « La Sociale » di Petilia Policastro e « Kolcoz » di Cirò Superiore, deliberando per esse le irrисorie concessioni di ettari 6,66 e di ettari 4. Ma neanche per queste briciole di terra il prefetto ha ritenuto opportuno provvedere: eppure l'articolo 2 citato gli imponeva tassativamente di « emettere il decreto entro 10 giorni dalla deliberazione della commissione ». Tanto meno lo stesso prefetto ha creduto provvedere nei confronti di uno dei più assenteisti agrari della provincia di Catanzaro, Francesco Gallucci, a danno del quale la commissione aveva deliberato l'assegnazione di 50 ettari di terreni incolti alla cooperativa « Era Nuova » di Crotone per la durata di nove anni a datare dal 1° gennaio 1955.

« Analogo illegale sabotaggio viene messo in atto per l'autorizzazione di migliorie e trasformazioni su terreni incolti già concessi. La cooperativa « La Proletaria » di Melissa attende ancora il decreto prefettizio che l'autorizzi alla trasformazione di 50 ettari di terra in sua concessione, e ciò mentre il piano di trasformazione è stato approvato dalla commissione sin dal marzo 1954.

« A giustificazione di dinieghi e di ritardi autorità ed organi governativi spesso volte oppongono alle cooperative richiedenti pretese trattative per l'acquisto da parte dell'Opera valorizzazione Sila dei terreni richiesti; e spesso dirigenti dell'Opera si prestano a testimoniare su tali insussistenti o irrilevanti motivazioni con l'obbiettivo risultato di av-

vantaggiare i proprietari e di danneggiare i contadini.

« L'interrogante chiede che una attenta inchiesta sia disposta ed attuata su quanto sopra denunziato, e che, analogamente a quanto è avvenuto nel 1946 e nel 1949, al più presto e con propria iniziativa diretta, il ministro dell'agricoltura e foreste intervenga per rendere seriamente operanti le vigenti leggi per la concessione dei terreni incolti od insufficientemente coltivati in provincia di Catanzaro.

(1910)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se conferma o smentisce la notizia che in previsione dell'annunciato sciopero dei cancellieri e segretari giudiziari, abbia disposto che gli vengano comunicati i nomi dei funzionari che parteciperanno allo sciopero, al fine di sottoporli a sanzioni disciplinari.

« Nella affermativa per conoscere come — sotto l'aspetto politico e giuridico — ritenga compatibile tale disposizione con l'articolo 40 della Costituzione, che riconosce a tutti i lavoratori — senza esclusione alcuna — il diritto di sciopero.

(1911)

« GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per conoscere quale destinazione intendano dare al fabbricato che avrebbe dovuto costituire l'edificio direzionale del nuovo carcere giudiziario di Taranto, la costruzione del quale, progettata nel 1933 ed iniziata nel 1937, fu sospesa dopo la ultimazione del rustico al sopraggiungere della guerra e non è stata più ripresa.

« Tale fabbricato, nel quale durante la guerra erano state installate delle postazioni di artiglieria contraerea della marina, dall'epoca del rilascio da parte delle forze armate è in stato di rovinoso abbandono ed è arbitrariamente occupato da famiglie di senzatetto che lo hanno miseramente adattato, con i mezzi di ripiego, a proprie abitazioni.

« Qualora il rapido e continuo estendersi della città verso quella zona sconsigli di riprendere la attuazione di quel progetto, o comunque per altri motivi la costruzione del nuovo carcere giudiziario — del quale si sente sempre più viva l'urgenza perché a Taranto è ancora adibito a luogo di detenzione un vecchio edificio conventuale angusto e inadeguato alle esigenze carcerarie, sito nella zona centrale della città ed in prossimità di istituti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

scolastici — debba essere altrimenti progettata, il sottoscritto ritiene che il fabbricato in questione potrebbe essere meritoriamente adattato ad uso di alloggio per raccogliere famiglie sistemate in abitazioni malsane, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e che l'area già destinata alla costruzione del nuovo carcere potrebbe essere lodevolmente utilizzata per costruire, con un piano poliennale, numerosi altri alloggi in virtù della stessa legge, così da contribuire decisamente all'auspicato risanamento della città vecchia, a cui avrebbe dovuto provvedere il regio decreto 3 maggio 1934, n. 1150, rimasto inoperante.

« Il sottoscritto osserva, con l'occasione, che tale risanamento costituisce un problema di eccezionale gravità, come provano anche soltanto i seguenti dati:

larghezza dei vicoli nella parte più antica della città: da metri 1,50 a metri 0,45;

densità della popolazione: 2.700 abitanti per ettaro;

indice di affollamento: dal 3,35 al 3,48 per vano (si riscontrano casi di affollamento fino a 12 persone per vano);

tasso di mortalità infantile nel primo anno di vita: 162 per mille;

diffusione del tracoma fra gli alunni delle scuole elementari: 24 per cento;

contagio per tubercolosi: dal 5 per cento nelle case malsane al 20 per cento nei tuguri;

diffusione della paralisi infantile: 9 casi contro 1 nella città nuova; ai quali sono intimamente legati i fenomeni della scarsa nuzialità contro una altissima natalità, della prostituzione e della delinquenza minorile ed alla cui triste ed impressionante eloquenza ogni commento è superfluo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(1912) « BERRY ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri e della marina mercantile, sul sequestro e sul dirottamento a Sebenico, ad opera di mezzi navali jugoslavi, dei motopescherecci *Candido* e *Italo*.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13084) « CAPALOZZA, MASSOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della vile azione squadristica compiuta in questi giorni contro la nuova sede del partito comunista italiano di Cellino San Marco (Brindisi).

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili e per garantire la normalità costituzionale.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13085)

« BOGONI, GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza degli atti vandalici compiuti in questi giorni a Squinzano (Lecce), dove, di notte, sono stati dati alle fiamme quadri murali della locale sezione della democrazia cristiana e del partito socialista italiano, atto già preceduto da consimile gesto alcune settimane or sono, e sempre di notte, contro altri quadri murali delle sezioni del partito socialista italiano e del partito comunista italiano.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti l'onorevole ministro intenda adottare nei confronti dei responsabili e delle autorità locali che nulla dispongono per prevenire ed impedire gesta che collimano con episodi teppistici del defunto regime.

« Per l'occasione, gli interroganti ricordano precedenti atti di provocazione fascista e la loro interrogazione del 12 maggio 1954, n. 973, nella quale si denunciava l'accondiscesa autorizzazione del sindaco locale data ad un manifesto del movimento sociale italiano, il cui contenuto suonava di provocazione alle forze di Liberazione nazionale e di aperta apologia del passato regime fascista.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13086)

« BOGONI, GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della difesa, per conoscere se siano edotti dell'odierna insufficienza dei mezzi per l'approvvigionamento idrico dell'isola di Capri, affidato alla marina militare: e se non ritengano di disporre l'aumento.

« L'anno scorso l'isola fu approvvigionata con 91 mila tonnellate di acqua, ed in realtà — salvo alcuni ritardi dei mezzi con conseguente mancanza di acqua — le esigenze idriche dell'isola furono relativamente soddisfatte.

« Attualmente però la rete idrica è stata aumentata, per cui la quantità fornita l'anno scorso si rivela non bastevole, mentre per di più pare che quest'anno la marina militare non intenda nemmeno di raggiungerla.

« È superfluo insistere sul particolare carattere di Capri, specialmente nei confronti del turismo internazionale, con tutti i rela-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

tivi vantaggi finanziari che ne derivano allo Stato. L'attesa di Capri di venire soddisfatta per quella che è una delle prime necessità, se non la prima, merita dunque di venire appagata sollecitamente dal Governo: e questo a prescindere dalle ovvie considerazioni di carattere igienico-sanitario nell'imminenza della stagione estiva.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13087) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile « San Clemente Martire » di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), che in una zona devastata dalla guerra va svolgendo una grande opera di bene.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13088) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno impedito la liquidazione della pensione indiretta di guerra, nuova guerra, al signor Costa Nicola fu Pietro, da Ortona a Mare (Chieti), padre del militare defunto Costa Tommaso di Nicola.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13089) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, circa i motivi che ritardano la concessione dell'assegno integrativo spettante a norma delle vigenti disposizioni a Corbo Giuseppe fu Pietro, classe 1893, pensionato invalido di guerra, iscrizione 424110. Il Corbo, avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ha appunto chiesto al Ministero del tesoro, direzione generale pensioni di guerra, la concessione suddetta. Già da parecchi mesi furono chieste e fornite le informazioni di rito, ma nessuna comunicazione è pervenuta all'interessato, finora.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13090) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che ritardano l'espletamento della pratica di pensione di guerra portante il numero di posizione 1409687, e concernente Del Vecchio Alberino di Salvatore.

« Il Del Vecchio già in data 26 ottobre 1953 fu ammesso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Caserta alla pensione di ottava categoria per anni due, rinnovabile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13091) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere in base a quale disposizione di legge Maripers con dispaccio 10760/3 in data 14 novembre 1952 negò al colonnello di porto p.a. Quirino Giusti copia del verbale della seduta della Commissione suprema d'avanzamento 9 maggio 1952, nella parte relativa al suo giudizio di avanzamento, ripetuto a seguito della decisione 12 luglio 1951, n. 547, del Consiglio di Stato.

« Il provvedimento della Commissione suprema può essere oggetto di sindacato di legittimità, onde il diniego della copia equivale ad impedire all'interessato — il quale, nella specie, ha in corso un provvedimento contenzioso — l'esercizio del suo diritto di difesa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13092) « GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere in base a quale disposizione di legge Maripers con dispaccio n. 100651/3 in data 20 febbraio 1955 negò al colonnello di porto p.a., Quirino Giusti, copia del decreto presidenziale 12 settembre 1954, col quale veniva ricollocato in posizione ausiliaria con decorrenza 31 marzo 1950.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13093) « GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno, per la realizzazione di una razionale politica dei trasporti, accogliere la domanda della Compagnia aerea britannica Airwork, unica in Europa che si occupi di trasporti di merci esclusivamente per via aerea, di includere l'Italia nella rosa dei paesi con i quali essa ha stabilito regolari linee per il trasporto esclusivo di merci.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13094) « COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno di prorogare i termini di scadenza per l'attuale concorso per insegnanti elementari, indetto per posti in soprannumero, visto che i candidati del concorso normale (in corso di espletamento) non vi potrebbero partecipare non potendosi rendere pubblica, né ultimata la graduatoria alla data del 5 maggio 1955.

« Ritenuto che i termini per la presentazione dei documenti al concorso normale (in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

via di espletamento) furono prorogati con ordinanza ministeriale, in modo da rendere possibile la partecipazione ai licenziandi promossi dell'anno scolastico 1954-55, gli interroganti attendono sia esaminata la possibilità di analogo provvedimento onde permettere la partecipazione degli idonei e dei promossi del concorso normale.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13095) « GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in relazione ai recentissimi reperti archeologici ed a quelli degli anni 1929-32 fatti dalle competenti Soprintendenze in territorio di Ardea, tenuta presente la possibilità attuale di contributi dalla Cassa per il Mezzogiorno, non ritenga opportuno ed utile dar vita ad un armonico piano di lavori che finora non è stato possibile realizzare, nonostante gli studi ed i progetti approntati dalle competenti Soprintendenze, per mancanza di fondi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13096) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere completata la riparazione delle strade interne di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13097) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà portata a termine la riparazione dell'impianto elettrico pubblico di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13098) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere riparato il pubblico orologio del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici, e per cui venne redatta perizia per l'importo di lire 850.000.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13099) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione

in Montenero Val Cocchiara (Campobasso) di case per senzatetto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13100) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta del Consorzio idroelettrico del Sangro di utilizzare, fra l'altro, per la raccolta di acque destinate alla produzione di energia elettrica, anche il così detto Pantano di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), quali indagini sono state compiute, e se può essere soddisfatto il desiderio della popolazione di detto comune di continuare ad utilizzare a scopo di pascolo il Pantano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13101) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere completata la riparazione delle strade interne di Rionero Sannitico (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13102) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Rionero Sannitico (Campobasso) di una rete di fognatura.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13103) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Rionero Sannitico (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato concesso il contributo statale sulla spesa prevista di lire 30 milioni, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13104) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione dell'edificio comunale di Rionero Sannitico (Campobasso), distrutto dagli eventi bellici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13105) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

Montenero Val Cocchiara (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13106) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare lo stato di grave disagio in cui vivono 23 famiglie della frazione Longobardi di Vibo Valentia, che occupano 34 vani di 23 baracche costruite dopo il terremoto del 1908.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13107) « GALATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'ammontare degli stanziamenti che intende effettuare per lenire la gravissima penuria di abitazioni nel comune di Venezia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13108) « GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica relativa alla bonifica del vasto comprensorio prativo, esteso circa ettari 300, in contrada Pantano del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), nel quale possono pascolare circa 5000 capi di bestiame.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13109) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere lo stato degli studi relativi alla convenzione tariffaria dei trasporti internazionali ferroviari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13110) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno, accogliendo i voti della popolazione di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), costruire la stazione ferroviaria, che trovasi sul tronco Carpinone-Roccaraso, in contrada Forcelli, a metà strada fra il posto dove era costruita la stazione distrutta dagli eventi bellici ed il centro abitato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13111) « COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se e in che modo

intendano intervenire per normalizzare ed adeguare ai principi costituzionali il rapporto ed il trattamento di lavoro fatto dalla Società ferrovie Napoli-Piedimonte d'Alife nei confronti della categoria degli assuntori delle gestioni dei passaggi a livello e della vigilanza sede stradale, i quali tutti — e per la misura irrisoria della retribuzione e per le condizioni durissime di lavoro e per la durata eccezionale del lavoro stesso — vengono tenuti in una situazione di vero e proprio schiavismo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13112) « ROBERTI, FOSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quando potranno essere portati a termine i lavori di rimboschimento iniziati nel 1952 in contrada Costarsa del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), con la istituzione, che allora ebbe luogo, di un cantiere di rimboschimento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13113) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — con riferimento alla propria precedente interrogazione n. 9583 e alla risposta resa dal ministro dell'interno in data 22 dicembre 1954 — se non intenda intervenire presso i competenti organi dell'I.N.P.S. al fine di sollecitare la liquidazione delle pensioni di vecchiaia ai seguenti ex operai giornalieri della amministrazione comunale di Arezzo: Seri, Bruno, Severi Giovanni, Sale-sini Giuseppe, Scartoni Pasquale, collocati a riposo fino dal 1° ottobre 1953 e Grassini Avvenente collocato a riposo il 31 dicembre 1954.

« La sede dell'I.N.P.S. di Arezzo si rifiuta di riconoscere i periodi di lavoro effettuati dai predetti operai alle dipendenze del comune di Arezzo in qualità di operai giornalieri ed i conseguenti versamenti assicurativi effettuati dal comune senza alcuna contestazione da parte dell'istituto stesso, e tale rifiuto persiste nonostante che la competente prefettura di Arezzo, a quanto è stato dichiarato all'interrogante dallo stesso viceprefetto, abbia già da tempo riconosciuto la legittimità dei versamenti effettuati dal comune sollecitando l'I.N.P.S. a liquidare le relative pensioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13114) « FERRI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza socia-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

le, per conoscere se non ritenga di dover adottare i provvedimenti opportuni affinché i benefici di cui all'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vengano estesi anche a quei lavoratori che hanno liquidato la pensione facoltativa anteriormente al 1° maggio 1952. Ciò per porre termine alla evidente situazione di disparità esistente nella categoria dei pensionati facoltativi, un gran numero dei quali, pur avendo versato, alla pari degli altri, i prescritti contributi, percepisce pensioni mensili irrisorie, cioè varianti dalle 300 alle 500 lire.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13115) « GATTI CAPORASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla deliberazione del Consiglio dell'associazione dei proprietari di farmacia di Napoli che sospende le forniture a credito agli assistiti I.N.A.M. a decorrere dal mattino del 29 aprile 1955;

sui provvedimenti da adottare per impedire il danno degli assistiti e per venire incontro alle legittime richieste degli interessati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13116) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato del comportamento del direttore dell'I.N.P.S. di Caserta, dottor Ottorino Belli, in occasione dell'ultimo sciopero dei parastatali.

« Costui, dopo di aver fatto ufficiosamente sapere che i non scioperanti si sarebbero dovuti presentare a lui per essere adibiti a mansioni straordinarie, tentò di conoscere il loro nome il giorno precedente lo sciopero, e questo a mezzo dei capi reparto. Quanti, cioè, non avessero creduto di aderire allo sciopero erano tenuti ad apporre la propria firma ad un ordine di servizio del capo reparto, considerandosi impegnati a presentarsi la mattina dopo presso la direzione « all'ora esatta di ufficio ».

« In conclusione, violandosi così da parte del direttore locale dell'I.N.P.S. ogni libertà e spontaneità di decisione degli impiegati dell'istituto, si raggiungeva la finalità, apertamente rivelata, di costringere a scioperare anche quanti in realtà non ne avevano intenzione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13117) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano informati della giustificata agitazione dei disoccupati del paese di Orune (Nuoro) e se si propongano di dare sollecito inizio alle opere pubbliche più urgenti per dare sollievo alla popolazione particolarmente depressa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13118) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se le osservazioni sistematiche di portata delle sorgenti, che dovrebbero essere utilizzate per l'alimentazione idrica del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), sono state completate ed, in caso affermativo, quale soluzione si ritiene di adottare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13119) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere il motivo per cui non ancora è stato emesso il decreto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione per le lavoratrici della provincia di Salerno addette alla stagionatura, alla selezione ed alla lavorazione del tabacco, compresa la confezione, e ciò in virtù del titolo III, capo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13120) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, al fine di conoscere i motivi per cui l'Amministrazione ferroviaria ha ripreso a collocare in quiescenza gli agenti inidonei alla propria qualifica, a malgrado che lo stesso ministro e la Direzione generale avessero dato assicurazione, in sede di accordo sindacale, che il predetto numeroso personale sarebbe stato utilizzato con qualifica diversa ed a malgrado che la deficienza del personale in pianta renda effettiva la possibilità della predetta utilizzazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13121) « MINASI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 23,25

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1955

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

CAPPUGI e PASTORE: Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare al personale delle Commissioni mediche pensioni di guerra (1177).

2. — *Relazione della IV Commissione sulla presa in considerazione della proposta di legge:*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità (1458) — *Relatore:* Belotti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza;* Angioy, *di minoranza.*

4. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino (1012) — *Relatore:* Sedati;

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza;*

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la trasformazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori:* Sangalli, *per la maggioranza;* Gomez D'Ayala, *di minoranza;*

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (903) — *Relatore:* Diecidue.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore:* Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (*Urgenza*) (805) — *Relatori:* Conci Ehsabetta e Badaloni Maria.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore